



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

SEGRETERIA GENERALE
AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

PDL 47

<<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>>

presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai

PDL 87

<<Istituzione del Reddito Fiduciario>>

presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani

PDL 97

<<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>>

presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon

XI Legislatura

Esame in Commissione III

all'interno:

- Scheda istruttoria
- Quadro di raffronto
- Normativa statale
- Normativa della Regione Friuli Venezia Giulia
- Normativa di altre Regioni

Giugno 2015

SEGRETERIA GENERALE
AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA

Servizio processo legislativo

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

PDL 47

<<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>>

presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai

PDL 87

<<Istituzione del Reddito Fiduciario>>

presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani

PDL 97

<<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>>

presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon

XI Legislatura

Esame in Commissione III

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

SCHEDA ISTRUTTORIA SUI PROGETTI DI LEGGE: N. 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>>; N. 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>>; N. 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>>	4
QUADRO DI RAFFRONTO	10
NORMATIVA STATALE	28
Sostegno all'inclusione attiva (SIA): descrizione dell'intervento	28
D.L. 9-2-2012 n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.	30
Art. 60 <i>Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»</i>	30
D.M. 10 gennaio 2013. Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti.	32
D.L. 28-6-2013 n. 76 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.....	46
Art. 3 <i>Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione</i>	46
L. 27-12-2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).	47
Comma 216	47
D.L. 25-6-2008 n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.	48
Art. 81. <i>Settori petrolifero e del gas</i>	48
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.....	54
Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).	54
NORMATIVA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI SOSTEGNO AL REDDITO	77
Tabella riepilogativa	77
Fondo di solidarietà regionale	82
Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21. <i>Articolo 9, commi da 5 a 10</i>	82
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 febbraio 2009, n. 038/Pres.....	84
Regolamento per la disciplina del Fondo di solidarietà regionale istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008).....	84
Carta famiglia	87
Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità. <i>Articolo 10</i>	87
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres.....	88
Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).	88
Contributo sociale per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale	97

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015). <i>Articolo 9, commi da 1 a 3</i>	97
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 317 DEL 20 FEBBRAIO 2015	98
Regolamento per l’accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27.....	98
Integrazione regionale della Carta acquisti.....	100
Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009). <i>Articolo 10, commi da 78 a 80</i>	100
Delibera della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 747 (Lr 17/2008, art 10, commi da 78 a 80. Criteri e modalità di attuazione per l’integrazione del valore determinato dallo stato dell’importo della carta acquisti di cui all’art 81, comma 32, del dl 112/2008.....	101
Mantenimento dei figli minori in caso di separazione dei genitori	112
Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità. <i>Articolo 9 bis</i>	112
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 novembre 2009, n. 0306/Pres.	114
Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell’articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).	114
Sostegno alle locazioni	118
Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. <i>Articolo 6</i>	118
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 maggio 2005, n. 0149/Pres.....	119
Regolamento di esecuzione dell’articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.....	119
Sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attività socialmente utili mediante l’utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali	127
Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012). <i>Articolo 10, commi da 1 a 3</i>	127
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2015, n. 064/Pres.....	128
Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell’articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012).	128
Contributi ai datori di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per la stabilizzazione di lavoratori precari	133
Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015). <i>Articolo 9, commi da 36 a 41</i>	133
Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).....	134
Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi	156
Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici. <i>Articolo 21</i>	156
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 aprile 2014, n. 071/Pres.....	157

Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).....	157
Finanziamenti a province, comuni e loro forme associative per l'utilizzo di soggetti disoccupati in cantieri di lavoro	164
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013). <i>Articolo 9, commi da 127 a 137</i>	164
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2013, n. 021/Pres.....	165
Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).....	165
Contributi alle Casse edili di mutualità e di assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia per il sostegno del reddito dei lavoratori edili licenziati nel 2015	169
Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015). <i>Articolo 9, commi da 26 a 34</i>	169
Contributi per i costi di trasporto scolastico e per l'acquisto di libri di testo	170
Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998). <i>Articolo 16, commi da 47 a 50</i>	170
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.....	172
Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.....	172
NORMATIVA DI ALTRE REGIONI	174
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma	
L.P. 27-7-2007 n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento"	174
DGP 15-6-2012 n. 1256 "Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento). Modificazioni della disciplina dettata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 del 2010 relativa all'intervento di sostegno economico di cui all'art. 35, comma 2"	176
DGP 24-5-2010 n. 1015 "Legge provinciale n. 13 del 2007 (Politiche sociali nella Provincia di Trento). Modificazioni della disciplina dettata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 del 15 giugno 2012 relativa all'intervento economico di cui all'articolo 35, comma 2"	199
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma	
D.P.G.P. 11-8-2000 n. 30 "Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali"	203

SCHEDA ISTRUTTORIA SUI PROGETTI DI LEGGE: N. 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>>; N. 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>>; N. 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>>

a) Descrizione dei provvedimenti:

PDL 47

La proposta di legge istituisce il Reddito Minimo Garantito, inteso come misura economica transitoria finalizzata al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale e a rendere effettivo il diritto al lavoro.

Il Reddito Minimo Garantito è diretto ad assicurare al beneficiario il raggiungimento, anche a titolo di integrazione, di un reddito annuo netto ai fini IRPEF pari alla soglia di povertà relativa, ovvero al valore di spesa per consumi calcolato annualmente dall'ISTAT, al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi.

Possono accedere al beneficio i nuclei familiari, anche composti da un unico componente, residenti da almeno 24 mesi sul territorio regionale, con un ISEE corrente inferiore a 8.000 euro, e i cui componenti non percepiscano redditi da pensione di anzianità o vecchiaia.

Il Reddito Minimo Garantito viene erogato per un periodo non superiore a trentasei mesi anche non consecutivi.

La richiesta di accesso al beneficio va presentata al Comune di residenza.

L'accesso al Reddito Minimo Garantito è subordinato alla sottoscrizione del Piano di azione individuale (PAI), documento che definisce il percorso di ricerca attiva di un'occupazione, che il richiedente si impegna a seguire e che lo stesso sottoscrive con il Centro per l'impiego.

Il Reddito Minimo Garantito viene erogato mensilmente dal Comune di residenza ed è cumulabile con altri interventi di carattere finanziario erogati da altri enti pubblici attraverso i servizi sociali.

Il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune di residenza ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la sospensione o la perdita del diritto a percepire il Reddito Minimo Garantito.

Il beneficiario è tenuto altresì a offrire la propria disponibilità per l'espletamento di attività utili alla collettività presso Enti locali o altri enti pubblici o privati.

Ai fini del monitoraggio, della valutazione e delle verifiche delle erogazioni del Reddito Minimo Garantito, si prevede che la Regione effettui un controllo diretto su un campione pari almeno al 10 per cento delle domande accolte.

La proposta di legge istituisce il Reddito Fiduciario, inteso quale strumento diretto non solo a contrastare fenomeni di indigenza, ma finalizzato principalmente alla promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

Il Reddito Fiduciario viene proposto come misura temporanea, consistente nell'erogazione di un trattamento economico a quanti non dispongono di redditi sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana.

La misura è destinata a soggetti maggiorenni, aventi residenza o domicilio sul territorio regionale da almeno 48 mesi, in possesso delle seguenti caratteristiche:

- persone prive di occupazione in cerca di lavoro;
- licenziati che abbiano terminato l'accesso agli ammortizzatori sociali;
- dipendenti sospesi dal lavoro per crisi o ristrutturazioni aziendali, che non usufruiscono di ammortizzatori sociali;
- lavoratori assunti con contratti a tempo determinato;
- lavoratori assunti con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
- persone in cerca del primo impiego.

Per accedere al beneficio è richiesto un ISEE non superiore a 9.000 euro.

La misura del Reddito Fiduciario è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno da ISTAT e in ogni caso è previsto non possa essere inferiore all'importo annuo di 9.000 euro netti.

Il beneficiario, per accedere alla misura, deve garantire la propria disponibilità alla partecipazione a programmi di formazione professionale, finalizzati al reinserimento e/o introduzione nel mondo del lavoro. Deve partecipare attivamente alla ricerca del lavoro, recandosi una volta alla settimana al centro per l'impiego territorialmente competente. Nel caso rifiuti di sostenere colloqui, di partecipare all'attività formativa prevista, di recarsi settimanalmente al centro per l'impiego o rifiuti per più di una volta l'offerta di un'attività lavorativa, perde il diritto a ricevere il Reddito Fiduciario.

Le domande di ammissione alla misura vanno presentate al Comune di residenza.

È prevista l'erogazione di un assegno mensile entro il limite massimo di 750 euro per persona singola, incrementabile di 100 euro per componente nel caso di nuclei familiari composti da più persone.

L'erogazione è finanziata da un apposito fondo regionale, per il quale è previsto un stanziamento di 30 milioni di euro sul triennio 2015-2017, reperiti attingendo alle risorse accantonate a fondo globale dalla legge finanziaria regionale 2015.

Nel momento in cui il beneficiario acquisisca un'occupazione sarà tenuto al rimborso rateale di quanto percepito come Reddito Fiduciario, nel limite della differenza tra il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a 9.000 euro e il reddito effettivamente percepito. Il rimborso riguarderà solo la quota capitale e avverrà attraverso trattenuta in busta paga.

Le somme rimborsate confluiranno nel fondo regionale sopra citato.

Si prevede che i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento siano definiti con regolamento, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente.

PDL 97

La proposta di legge istituisce una misura attiva di sostegno al reddito, ovvero un intervento monetario finalizzato ad assicurare sostegno economico a quanti non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che sono disponibili a impegnarsi in percorsi di attivazione diretti a promuovere la loro inclusione sociale.

L'istituzione di tale misura viene inquadrata in una più generale azione della Regione diretta a promuovere l'autonomia economica delle persone e la partecipazione sociale, a valorizzare le competenze e ad accrescere l'occupabilità delle persone escluse dal mercato del lavoro.

La misura attiva di sostegno al reddito è configurata come intervento sperimentale, per un periodo di tre anni.

Vi possono accedere i nuclei familiari, anche monopersonali, con almeno un componente residente in regione da almeno 12 mesi, e con ISEE inferiore o uguale a 6.000 euro.

Costituisce condizione di accesso al beneficio la disponibilità dei componenti il nucleo familiare all'adesione a un percorso concordato di attivazione finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.

Si prevede che il beneficio sia erogato per un importo massimo mensile di 500 euro, per un periodo inferiore o uguale a 12 mesi, aumentabile per una sola volta di ulteriori 12 mesi, previa interruzione non inferiore a 4 mesi.

La misura è attuata dai Servizi sociali dei Comuni in collaborazione con i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro.

Il richiedente la misura e il Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione, esteso per adesione ai componenti il nucleo familiare del richiedente. La mancata sottoscrizione dell'accordo da parte del richiedente entro il primo bimestre dell'erogazione della misura è motivo di esclusione dal beneficio. Il patto può contenere sia obiettivi di inclusione sociale e di occupabilità, sia obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare.

L'erogazione della misura è incompatibile con la fruizione dell'assegno di disoccupazione o di altri trattamenti economici rilevanti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, il cui valore complessivo superi i 600 euro mensili, aumentabili fino a 900 euro qualora nel nucleo familiare siano presenti una o più persone non autosufficienti.

Si rimanda a regolamento la definizione dell'ammontare annuale della misura e gli ulteriori aspetti attuativi.

A partire dal 1° gennaio 2016 è prevista l'abrogazione del Fondo di solidarietà regionale, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9/2008 (Assestamento del bilancio 2008).

La nuova misura è finanziata con 10 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse appositamente accantonate nell'ultima legge finanziaria regionale.

Si prevede che la misura possa essere coordinata con eventuali future misure statali di sostegno al reddito.

b) Problemi di costituzionalità:

Il requisito di residenza protratta in regione (24 mesi per la pdl 47, 48 mesi per la pdl 87, 1 anno per la pdl 97), previsto per l'accesso alle misure istituite dalle pdl in esame, pone dei dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli orientamenti della Corte costituzionale in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale.

In tal senso, si ritiene anzitutto di richiamare l'attenzione sulla sentenza n. 222/2013 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 2 della legge della nostra regione n. 16 del 2011, recante "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale", nella parte in cui condizionava l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà regionale al requisito della residenza in regione da almeno 24 mesi, anziché al solo requisito della residenza.

Come noto, il Fondo di solidarietà regionale, introdotto dall'art. 9, comma 5, della legge regionale 9/2008 (Assestamento del bilancio 2008), è diretto a sostenere interventi attuati dai Comuni per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale nel territorio regionale.

Con la sentenza n. 222, la Corte costituzionale ha affermato che *"la Regione, in quanto ente esponenziale della comunità operante sul territorio, ben può ... favorire [nell'erogazione di prestazioni sociali], entro i limiti della non manifesta irragionevolezza, i propri residenti, anche in rapporto al contributo che essi hanno apportato al progresso della comunità operandovi per un non indifferente lasso di tempo, purché tale profilo non sia destinato a soccombere, a fronte di provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona, piuttosto che al sostegno dei membri della comunità"*.

Nel caso specifico, la Corte ha individuato nel Fondo di solidarietà regionale una misura necessariamente riservata a casi di indigenza, ritenendo *"manifestamente irragionevole e incongruo*

*negare l'erogazione della prestazione a chiunque abbia la sola residenza nella Regione, posto che non vi è alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento"*¹.

In altra sentenza la Corte ha affermato che *"se al legislatore, sia statale che regionale, è consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni assistenziali, al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, tuttavia la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza e che, quindi, debbano essere in ogni caso coerenti ed adeguati a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione"*².

Il Reddito Fiduciario proposto dalla pdl 87, pur dichiarando come sua finalità principale la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, rivolgendosi a soggetti in cerca di occupazione, con lavoro precario o che abbiano perso il lavoro, sembra comunque caratterizzarsi come strumento finalizzato a intervenire su situazioni di bisogno primario della persona³, e in relazione a tali situazioni, considerate le indicazioni sopra riferite della giurisprudenza della Corte costituzionale, non sembra esservi una ragionevole correlazione con un requisito di residenza in regione protratto per 48 mesi.

Le medesime perplessità si pongono per la pdl 97, pur a fronte di un requisito di residenza limitato a 1 anno, sempre per il motivo che la misura istituita dalla pdl appare intrinsecamente legata ai bisogni della persona⁴, e per la pdl 47, considerato che tra le finalità indicate del Reddito Minimo Garantito, oltre alla promozione delle condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro, è citato *in primis* il

¹ Nella medesima sentenza la Corte ha invece ritenuto legittimo il requisito dei 24 mesi di residenza in regione con riferimento a una serie di altre prestazioni destinate alle famiglie (assegni di natalità, Carta famiglia, accesso alle abitazioni in locazione, sostegno in caso di contrazione del reddito familiare, voucher per il reinserimento lavorativo dei genitori), ritenendo che in tali casi il legislatore *"non viene incontro ad un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale, ma appronta misure che eccedono il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona umana, e che premiano, non arbitrariamente il contributo offerto dalla famiglia al progresso morale e materiale della comunità costituita su base regionale"*.

² Sentenza n. 168/2014, relativa alla legge della Regione Valle d'Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).

³ Si richiama in tal senso l'art. 1 della pdl 87, che configura comunque la misura come strumento di contrasto dei fenomeni di indigenza; l'art. 2, che definisce l'intervento come un'erogazione economica destinata a soggetti che non dispongono di redditi sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana; l'art. 5, che per la determinazione della misura del Reddito Fiduciario rimanda al livello di soglia di povertà relativa aggiornato annualmente dall'ISTAT.

⁴ La pdl definisce la misura di sostegno al reddito come intervento monetario destinato ad assicurare sostegno economico alle persone che non dispongono di un'adeguata fonte di reddito. Viene fissato un limite ISEE di accesso al beneficio particolarmente basso: 6000 euro. Inoltre, la misura sembra destinata a sostituire il Fondo di solidarietà regionale di cui all'art. 9, commi da 1 a 10, che viene abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

contrasto alla povertà e all'esclusione sociale⁵.

Un ulteriore dubbio di legittimità costituzionale si pone poi, con riferimento alla pdl 87, per quanto concerne il rimborso del Reddito Fiduciario mediante trattenuta sulla busta paga del beneficiario (art. 9, c. 3), che sembra invadere la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, trattandosi di questione attinente al rapporto contrattuale di lavoro.

c) Verifica della copertura finanziaria:

La pdl 47 riporta una norma finanziaria in bianco, mancando la quantificazione della spesa e l'indicazione della relativa copertura. Per la pdl 87 non risulta presentata la relazione tecnico-finanziaria richiesta dall'art. 86 bis del regolamento interno.

⁵ Cfr. l'art. 1, comma 1, della pdl; l'art. 2, c. 1, lett. a), che definisce il Reddito Minimo Garantito come misura economica transitoria di contrasto della povertà; l'art. 3, c. 1, che nell'individuare l'ammontare del Reddito Minimo Garantito fa riferimento al raggiungimento della soglia di povertà relativa.

PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>> presentata dai consiglieri Sergio, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai	PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>> presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani	PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>> presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon
---	--	---

QUADRO DI RAFFRONTO

FINALITA'		
Art. 1 <i>(Oggetto e finalità)</i>	Art. 1 <i>(Finalità)</i>	Art. 1 <i>(Principi e finalità)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione nell'ambito del coordinamento delle politiche sociali, mediante il Reddito Minimo Garantito promuove interventi integrati volti a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. 2. La presente legge individua i requisiti per accedere al Reddito Minimo Garantito, i criteri e le modalità della sua erogazione. 3. La presente legge si inserisce nella più ampia strategia regionale di politiche attive del lavoro. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, dei principi contenuti nella Raccomandazione 92/441/CEE e nel rispetto delle leggi dello Stato, disciplina l'istituzione del Reddito Fiduciario, quale strumento volto non solo a contrastare fenomeni di indigenza ma finalizzato principalmente alla promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro. 2. La Regione promuove, attraverso adeguate politiche attive la crescita delle competenze dei lavoratori e delle capacità imprenditoriali, ai fini del migliore impiego delle risorse umane e del pieno sviluppo economico e sociale della collettività di appartenenza. Particolare attenzione è rivolta agli interventi diretti alla salvaguardia occupazionale, alla promozione delle pari opportunità ed al sostegno dei lavoratori in situazioni di difficoltà e svantaggio sociale. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al fine di dare attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione e nell'ambito del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove interventi integrati volti a perseguire in modo coordinato l'autonomia economica e la partecipazione sociale, nonché a valorizzare le competenze di base e professionali dei singoli e ad accrescere l'occupabilità delle persone che si trovano temporaneamente escluse dal mercato del lavoro. 2. La Regione in particolare sostiene azioni per: <ol style="list-style-type: none"> a) contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito favorendo anche l'accesso al lavoro;

<p style="text-align: center;">PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai</p>	<p style="text-align: center;">PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani</p>	<p style="text-align: center;">PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon</p>
---	--	--

b) rafforzare l'economia sociale promuovendo l'innovazione sociale e la cultura della solidarietà in collaborazione con il terzo settore.

3. Al fine di assicurare un sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione, la Regione istituisce una misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2.

DEFINIZIONI

<p style="text-align: center;">Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:</p> <p>a) Reddito Minimo Garantito: è la misura economica transitoria di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale ad integrazione degli eventuali altri servizi e prestazioni previsti da norme regionali e nazionali, per i soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società, favorendone l'inserimento nel mercato del lavoro;</p> <p>b) beneficiario: qualunque soggetto, residente da ventiquattro mesi sul territorio regionale, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per accedere al diritto di percepire il Reddito Minimo Garantito;</p> <p>c) soglia di povertà relativa: è il valore</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Reddito Fiduciario e beneficiari)</p> <p>1. Il Reddito Fiduciario è una misura temporanea, distinta dagli ammortizzatori sociali, avente ad oggetto l'erogazione anticipata di un trattamento economico ai soggetti richiedenti che non dispongono essi stessi, o nell'ambito del nucleo familiare in cui vivono, di redditi sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e purché in possesso di determinati requisiti.</p> <p>2. omissis (vedi "Requisiti e condizioni di accesso")</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Misura Attiva di sostegno al reddito)</p> <p>1. La Misura Attiva di sostegno al reddito consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.</p> <p>2. La misura di cui al comma 1 è attuata dai Servizi sociali dei Comuni, in collaborazione con i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro, per un periodo sperimentale di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.</p> <p>3. omissis (vedi "Monitoraggio")</p> <p>4. La misura di cui alla presente legge sarà coordinata con le eventuali misure nazionali in materia</p>
--	--	---

PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>> presentata dai consiglieri Sergio, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai	PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>> presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani	PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>> presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon
---	--	---

convenzionale calcolato annualmente dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi;

d) nucleo familiare: il nucleo composto dal richiedente e dai soggetti che risultano dallo stato di famiglia e da quelli che non risultando dallo stato di famiglia sono a carico ai fini Irpef;

e) ISEE corrente: indicatore di situazione economica equivalente, in corso di validità, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta di accesso al Reddito Minimo Garantito;

f) Piano di azione Individuale (PAI): documento che definisce il percorso di ricerca attiva di un'occupazione e riassume le azioni e le misure di prevenzione per la disoccupazione di lunga durata intraprese dal beneficiario, sottoscritto con il Centro per l'Impiego.

di sostegno al reddito.

REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO

Art. 4 <i>(Requisiti per accedere al Reddito Minimo Garantito)</i>	Art. 2 <i>(Reddito Fiduciario e beneficiari)</i>	Art. 3 <i>(Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso)</i>
1. Hanno diritto a richiedere il Reddito Minimo Garantito tutti i soggetti che non percepiscono redditi	1. omissis (vedi "Definizioni") 2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai soggetti maggiorenni, aventi residenza o	1. Possono accedere alla misura di cui all'articolo 2 i nuclei familiari, anche monopersonali, come definiti ai

<p style="text-align: center;">PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai</p>	<p style="text-align: center;">PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani</p>	<p style="text-align: center;">PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon</p>
---	--	--

da pensione di anzianità o vecchiaia ed in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) **residenza da ventiquattro mesi sul territorio regionale;**
- c) attestazione **ISEE corrente del nucleo familiare** in corso di validità **inferiore a 8.000 euro;**
- d) sottoscrizione del PAI.

Art. 7
(Obblighi del Beneficiario)

1. Il beneficiario deve seguire il percorso di ricerca attiva di un'occupazione indicato nel PAI sottoscritto.
2. Il beneficiario del Reddito Minimo Garantito ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune dove ha fatto richiesta, ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la sospensione o la perdita del diritto a percepire il Reddito Minimo Garantito o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito Minimo Garantito percepito.
3. Il beneficiario è tenuto a presentare annualmente, per il periodo di cui all'articolo 6, i documenti di cui all'articolo 5.

domicilio sul territorio regionale da almeno 48 mesi, in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) persone prive di occupazione in cerca di lavoro;
- b) licenziati che abbiano terminato l'accesso agli ammortizzatori sociali;
- c) dipendenti sospesi dal lavoro per crisi o ristrutturazioni aziendali, che non usufruiscono di ammortizzatori sociali;
- d) lavoratori assunti con contratti a tempo determinato;
- e) lavoratori assunti con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
- f) persone in cerca del primo impiego.

Art. 3
(Condizioni per la concessione del beneficio)

1. I soggetti di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo 2, comma 2, per poter accedere al Reddito fiduciario devono garantire la loro disponibilità alla partecipazione a programmi di formazione professionale, finalizzati al loro reinserimento e/o introduzione nel mondo del lavoro. Devono altresì accettare, potendola rifiutare una sola volta, l'offerta di un'attività lavorativa.
2. I beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2,

sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), di cui almeno un componente sia **residente in regione da almeno dodici mesi,** con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ai sensi del decreto 159/2013, ovvero **ISEE corrente** ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, **inferiore o uguale a 6.000 euro.**

2. Costituisce condizione di accesso al beneficio la disponibilità dei componenti il nucleo familiare all'adesione al percorso concordato di cui all'articolo 2, comma 1, che può comprendere percorsi finalizzati al lavoro, formativi o di avvicinamento all'occupazione, formalizzata con la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'erogazione della misura di cui all'articolo 2 è incompatibile con la fruizione da parte dei beneficiari, nel medesimo periodo, dell'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), o di altri trattamenti economici rilevanti di natura

<p style="text-align: center;">PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai</p>	<p style="text-align: center;">PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani</p>	<p style="text-align: center;">PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon</p>
---	--	--

4. Il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso gli Enti locali o di altri enti pubblici o privati che istituiscono progetti ai predetti fini compatibilmente con le loro capacità. Gli stessi Enti sosterranno le spese di trasferimento del lavoratore qualora questi risieda in altro Comune.

5. La disponibilità di cui al comma 4 deve corrispondere ad un monte ore pari alla misura del Reddito Minimo Garantito percepito dal beneficiario diviso la tariffa oraria prevista dai Buoni lavoro (Voucher) di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e successive modifiche.

devono produrre regolare attestazione ISEE che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non è superiore a euro 9000,00, rivalutabile secondo l'annuale indicizzazione Istat relativa al costo della vita. La concessione del Reddito fiduciario è subordinata ad accertamenti su reddito e patrimonio di chi lo richiede e del nucleo familiare da parte della Direzione centrale competente in materia di lavoro.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva apposito regolamento attuativo delle modalità specifiche di calcolo del reddito effettivamente percepito e quello stimato ai sensi del comma 2, utilizzando i criteri dell'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente), adottato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai fini dell'individuazione della quota di Reddito fiduciario da erogare in relazione alle risorse disponibili.

Art. 4

(Offerte lavorative e riqualificazione professionale)

1. I soggetti beneficiari del Reddito fiduciario, di cui alle lettere da a) ad e) del comma 2 dell'articolo 2, vengono contattati periodicamente dai centri per l'impiego per la proposizione di offerte di lavoro congrue al profilo del candidato, determinate dal centro medesimo sulla base del curriculum del beneficiario e dei risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente.

previdenziale, indennitaria e assistenziale, il cui valore complessivo superi i 600 euro mensili. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti una o più persone non autosufficienti, la soglia è elevata a 900 euro. Gli importi possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono definiti ulteriori requisiti di accesso alla misura attinenti alla sfera patrimoniale dei beneficiari.

Art. 6

(Patto di inclusione)

1. Il richiedente la misura di cui all'articolo 2 e il Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione, esteso per adesione ai componenti il nucleo familiare del richiedente. La mancata sottoscrizione dell'accordo da parte del richiedente entro il primo bimestre dell'erogazione della misura è

PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>> presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai	PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>> presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani	PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>> presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon
--	--	---

2. Il beneficiario dovrà anche partecipare attivamente alla ricerca del lavoro, recandosi una volta a settimana al centro per l'impiego territorialmente competente che ne registrerà la presenza.

3. Nel caso in cui, il soggetto beneficiario rifiuti di accettare di sostenere colloqui, di partecipare alle attività di formazione previste, di recarsi settimanalmente al centro per l'impiego territorialmente competente o rifiuti per più di una volta le proposte lavorative individuate, come previsto al comma 1 dell'articolo 3, perderà il diritto a ricevere il Reddito fiduciario.

motivo di esclusione dal beneficio.

2. Il patto di cui al comma 1 può contenere sia obiettivi di inclusione sociale e di occupabilità, sia obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare.

3. Per le finalità di inclusione sociale e di occupabilità di cui al comma 2, i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro procedono a una valutazione congiunta con i Servizi sociali dei Comuni del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.

DOMANDA DI ACCESSO AL BENEFICIO

Art. 5 <i>(Richiesta di accesso)</i> 1. La richiesta di accesso al Reddito Minimo Garantito va presentata entro il 31 marzo, presso il Comune di residenza, anche tramite posta elettronica certificata. 2. La richiesta deve contenere i seguenti documenti: a) copia di attestazione ISEE corrente del nucleo familiare in corso di validità;	Art. 6 <i>(Domanda di accesso)</i> 1. Il soggetto interessato all'erogazione del Reddito fiduciario inoltra apposita domanda di ammissione presso il Comune di residenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento attuativo di cui all'articolo 12.	Art. 5 <i>(Domanda di concessione del beneficio)</i> 1. La domanda di accesso alla misura di cui all'articolo 2 è presentata dai soggetti di cui all'articolo 3 ai Comuni di residenza per il tramite dei Servizi sociali, mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)).
--	--	---

PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>> presentata dai consiglieri Sergio, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai	PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>> presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani	PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>> presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon
---	--	---

b) copia del PAI sottoscritto; c) autocertificazione attestante i redditi presunti; d) autocertificazione attestante la residenza da 24 mesi sul territorio regionale; e) autocertificazione dello stato di famiglia; 3. Il Comune che riceve la richiesta verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4. 4. Nei siti internet della Regione e dei Comuni devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli.		
--	--	--

AMMONTARE, DURATA, EROGAZIONE

Art. 3 <i>(Reddito Minimo Garantito e sua determinazione)</i>	Art. 5 <i>(Determinazione del Reddito Fiduciario)</i>	Art. 4 <i>(Ammontare e durata del beneficio)</i>
1. Il Reddito Minimo Garantito assicura al nucleo familiare beneficiario, anche se composto da un unico componente, il raggiungimento, anche a titolo di integrazione, di un reddito annuo netto ai fini Irpef pari alla soglia di povertà relativa . 2. La misura del Reddito Minimo Garantito di cui al comma 1, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto ai fini Irpef dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta,	1. La misura del Reddito fiduciario di cui agli articoli 2 e 3 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno da ISTAT e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 9.000,00 euro netti . 2. L'Amministrazione regionale può disciplinare coefficienti correttivi che aumentano il reddito fiduciario, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, in riferimento alle modalità di erogazione di cui al	1. L'ammontare annuale della misura di cui all'articolo 2 è definito dal regolamento di cui all'articolo 7, tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e della differenza tra il valore della soglia di accesso al beneficio di cui all'articolo 3 e l'ISEE del nucleo familiare. 2. Il beneficio viene erogato per un importo massimo mensile di 500 euro, per un periodo inferiore o uguale a dodici mesi .

<p style="text-align: center;">PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai</p>	<p style="text-align: center;">PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani</p>	<p style="text-align: center;">PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon</p>
---	--	--

con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera del 100 per cento il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito.

3. In caso di più soggetti beneficiari, appartenenti al medesimo nucleo familiare, la misura di integrazione al reddito può essere, su richiesta, erogata in forma disgiunta.

successivo articolo 7.

Art. 7
(Modalità di erogazione)

1. La gestione delle erogazioni relative al Reddito Fiduciario è assicurata dai Comuni, in stretta collaborazione con i Centri per l'impiego, che provvederanno all'istruttoria delle domande, alla predisposizione delle graduatorie degli aventi diritto nonché alla rendicontazione dettagliata delle risorse utilizzate, tenendo conto che il limite massimo dell'importo mensile da assegnare a ciascuna famiglia è così determinato:

a) euro 750,00 per ogni nucleo familiare composto da una persona;

b) per i nuclei familiari composti da più persone, l'importo è incrementato di euro 100,00 per ciascun componente.

2. I Comuni, dopo aver provveduto agli adempimenti istruttori di cui al comma 1, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di lavoro le richieste di erogazione regolarmente presentate per la quantificazione delle risorse necessarie. Analoga comunicazione verrà inviata ai Centri per l'impiego per l'attività di formazione, riqualificazione e avvio al lavoro.

3. Previa interruzione per un periodo non inferiore a quattro mesi, il beneficio può essere erogato una seconda volta per un periodo inferiore o uguale a dodici mesi.

4. L'importo massimo mensile di cui al comma 2, nonché il periodo di sospensione della misura di cui al comma 3, possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione, in rapporto ai risultati della sperimentazione e sentita la Commissione consiliare competente.

<p style="text-align: center;">PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai</p>	<p style="text-align: center;">PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani</p>	<p style="text-align: center;">PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon</p>
---	--	--

Art. 6
(Durata del Beneficio)

1. Il Reddito Minimo Garantito viene erogato, fintanto che sussistono i requisiti di cui all'articolo 4 in capo al beneficiario, per un periodo non superiore a trentasei mesi anche non consecutivi.
2. L'erogazione è sospesa per il periodo in cui il soggetto beneficiario percepisce redditi pari o superiori alla quota spettante di Reddito Minimo Garantito.

Art. 10
(Erogazione del contributo)

1. Il Reddito Minimo Garantito è erogato mensilmente dal Comune che ha ricevuto la richiesta, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di accesso al beneficio.
2. L'erogazione verrà effettuata al beneficiario su un conto corrente a lui intestato.

3. I Comuni provvedono all'erogazione del reddito fiduciario attingendo al fondo regionale di cui all'articolo 11.

Art. 8
(Durata del beneficio)

1. Il Reddito fiduciario viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle situazioni descritte all'articolo 2 e rispetti le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi consecutivi, salve le cause di decadenza previste dalla presente legge.

PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>> presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai	PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>> presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani	PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>> presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon
--	--	---

CAUSE DI DECADENZA

Art. 8 <i>(Cause di decadenza)</i>		Art. 7 <i>(Regolamento di attuazione)</i>
1. Il beneficio all'erogazione del Reddito Minimo Garantito decade al verificarsi di uno dei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a) inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 7; b) recesso senza giusta causa dal contratto di lavoro, per una volta nel corso dell'anno solare; d) perdita dello stato di disoccupazione; e) conseguimento di redditi da pensione di anzianità o vecchiaia. 		1. Con regolamento regionale sono definiti in particolare: <p>omissis (vedi "Regolamento di attuazione")</p> f) le cause di sospensione e di decadenza dal beneficio; <p>omissis (vedi "Regolamento di attuazione")</p>

CUMULABILITA'

Art. 9 <i>(Cumulabilità)</i>	Art. 10 <i>(Modulabilità del Reddito fiduciario)</i>	Art. 7 <i>(Regolamento di attuazione)</i>
1. Il Reddito Minimo Garantito è cumulabile con altri interventi di carattere finanziario erogati da altri enti pubblici attraverso i servizi sociali.	1. Il Reddito fiduciario costituisce un trattamento economico modulabile sia in base al reddito effettivamente disponibile che in riferimento all'erogazione di altre misure di sostegno economico eventualmente erogate da parte della Regione, dello Stato, delle ASSR e degli enti locali, con le modalità	1. Con regolamento regionale sono definiti in particolare: <p>omissis (vedi "Regolamento di attuazione")</p> c) le modalità di coordinamento tra la misura di cui

<p align="center">PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>></p> <p align="center">presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai</p>	<p align="center">PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>></p> <p align="center">presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani</p>	<p align="center">PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>></p> <p align="center">presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon</p>
---	--	--

definite dal regolamento attuativo di cui all'articolo 12.

all'articolo 2 e le altre misure erogate dal sistema pubblico;

omissis **(vedi "Regolamento di attuazione")**

MONITORAGGIO

<p align="center">Art. 11 <i>(Monitoraggio, valutazione, verifiche)</i></p> <p>1. Ai fini del monitoraggio, della valutazione e delle verifiche degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione effettua un controllo diretto anche tramite la Guardia di Finanza, le forze di polizia municipale, l'Agenzia delle entrate, su un campione pari almeno al 10 per cento delle domande accolte. Il numero degli accertamenti e l'esito verrà comunicato agli uffici comunali competenti, che procedono all'immediata sospensione o revoca della misura in presenza di irregolarità.</p> <p>2. E' fatta salva la disciplina in materia di controlli di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).</p>		<p align="center">Art. 2 <i>(Misura Attiva di sostegno al reddito)</i></p> <p>1. omissis (vedi "Definizioni")</p> <p>2. omissis (vedi "Definizioni")</p> <p>3. La sperimentazione di cui al comma 2 è sottoposta a monitoraggio e a valutazione finale attraverso idonei strumenti.</p> <p>4. omissis (vedi "Definizioni")</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;">PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai</p>	<p style="text-align: center;">PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani</p>	<p style="text-align: center;">PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon</p>
---	--	--

RIMBORSO

	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Modalità di rimborso del Reddito fiduciario)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conseguito dal beneficiario il reinserimento nel mondo del lavoro o il conseguimento della prima occupazione, il soggetto medesimo dovrà rimborsare ratealmente la somma percepita come Reddito fiduciario, nel limite della differenza tra il reddito di cui al comma 2 dell'articolo 3 e il reddito effettivamente percepito e comunque in rapporto alla sua situazione familiare. 2. La somma di cui al comma 1 comprende solo la quota capitale, senza applicazione di interessi, in virtù della finalità sottesa al Reddito fiduciario. 3. Il rimborso del Reddito fiduciario da parte del soggetto beneficiario, ai sensi del comma 1, avviene tramite trattenuta diretta sulla busta paga. Le modalità del rimborso e della relativa trattenuta sono disciplinate dal regolamento attuativo di cui all'articolo 12. 4. Le somme rimborsate sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 11. 	
--	--	--

<p style="text-align: center;">PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai</p>	<p style="text-align: center;">PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani</p>	<p style="text-align: center;">PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon</p>
---	--	--

FONDO

	<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Fondo regionale per l'erogazione del Reddito fiduciario)</i></p> <p>1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione agli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla presente legge, è istituito il Fondo regionale per l'erogazione del Reddito fiduciario, destinato a finanziare interventi a favore delle persone di cui all'articolo 2, comma 2.</p> <p>2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione del Fondo di cui al comma 1 la somma complessiva, in termini di competenza, di euro 30.000.000,00.</p> <p>3. Il fondo di cui al comma 1 è inoltre alimentato con gli stanziamenti previsti dall'Amministrazione regionale in sede di manovra finanziaria e di assestamento di bilancio, oltre che con i rientri disciplinati dall'articolo 9.</p>	
--	--	--

<p style="text-align: center;">PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai</p>	<p style="text-align: center;">PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani</p>	<p style="text-align: center;">PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon</p>
---	--	--

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

	<p>Art. 12 <i>(Regolamento di attuazione)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Regolamento di attuazione)</i></p> <p>1. Con regolamento regionale sono definiti in particolare:</p> <p>a) le modalità di calcolo per l'individuazione dell'ammontare della misura di cui all'articolo 2;</p> <p>b) le modalità di erogazione del sostegno economico;</p> <p>c) le modalità di coordinamento tra la misura di cui all'articolo 2 e le altre misure erogate dal sistema pubblico; (vedi anche "Cumulabilità")</p> <p>d) gli obblighi per i beneficiari;</p> <p>e) le modalità di verifica dei requisiti di accesso alla misura di cui all'articolo 2;</p> <p>f) le cause di sospensione e di decadenza dal beneficio; (vedi anche "Cause di decadenza")</p> <p>g) le ulteriori condizioni patrimoniali di accesso alla</p>
--	---	---

<p align="center">PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>></p> <p align="center">presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai</p>	<p align="center">PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>></p> <p align="center">presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani</p>	<p align="center">PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>></p> <p align="center">presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon</p>
	<p>1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati con regolamento da adottarsi, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>misura di cui all'articolo 2;</p> <p>h) le modalità di valutazione del bisogno;</p> <p>i) i contenuti del patto di inclusione;</p> <p>j) le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivabili nel patto di inclusione.</p> <p>2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di cui al comma 1, previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.</p>
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE		
		<p align="center">Art. 8 <i>(Abrogazioni e disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. I commi da 1 a 10 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2016.</p> <p>2. Sono fatti salvi sino alla data di scadenza prevista dai progetti personalizzati predisposti dai</p>

PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>> presentata dai consiglieri Sergio, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai	PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>> presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani	PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>> presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon
---	--	---

Servizi sociali dei Comuni e comunque per un periodo di non più di sei mesi dal loro avvio, gli interventi economici di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale 9/2008 attivati nell'anno 2015, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2009, n. 38 (Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)).

3. Entro il 31 marzo 2016 gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni restituiscono alla Regione i fondi loro assegnati ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 9/2008 non impegnati entro il 31 dicembre 2015.

NORMA FINANZIARIA

Art. 12 <i>(Norma finanziaria)</i>	Art. 13 <i>(Norma finanziaria)</i>	Art. 9 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di _____ euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio _____ e del capitolo di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi per il	1. Per le finalità previste dall'articolo 11 della presente legge è autorizzata la spesa di 30.000.000,00 di euro suddivisa in ragione di 10.000.000,00 euro per l'anno 2015, di 10.000.000,00 euro per l'anno 2016 e di 10.000.000,00 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione	1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione

PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>> presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai	PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>> presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani	PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>> presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon
--	--	---

Reddito Minimo Garantito”.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo all'unità di bilancio____e dal capitolo____dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio 2014.

nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione “Fondo regionale per l'erogazione del Reddito Fiduciario”.

2. Agli oneri per complessivi 30.000.000,00 euro suddivisi in ragione di 10.000.000,00 euro per l'anno 2015, di 10.000.000,00 euro per l'anno 2016 e di 10.000.000,00 euro per l'anno 2017 derivanti dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.9.1.3410 e dal capitolo 9700/113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

“Misura Attiva di sostegno al reddito”.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 8.9.1.3410 e dal capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 113 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

CLAUSOLA VALUTATIVA

Art. 13 <i>(Clausola valutativa)</i>		
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione ed efficacia della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente.		
2. La relazione e gli eventuali atti che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino		

<p style="text-align: center;">PDL 47 <<Istituzione del Reddito Minimo Garantito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai</p>	<p style="text-align: center;">PDL 87 <<Istituzione del Reddito Fiduciario>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani</p>	<p style="text-align: center;">PDL 97 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>></p> <p style="text-align: center;">presentata dai consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon</p>
---	--	--

ufficiale e nel sito internet della Regione.

ENTRATA IN VIGORE

<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. La presente legge entrata in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.</p>
---	--	---

NORMATIVA STATALE

Sostegno all'inclusione attiva (SIA): descrizione dell'intervento

Nel corso del secondo semestre 2013, è partita, nelle 12 città con più di 250 mila abitanti⁶ la sperimentazione della cosiddetta "nuova" carta acquisti, prevista dall'art. 60 del decreto legge 5/2012, per la quale sono stati stanziati 50 milioni. La sperimentazione prevede l'erogazione di un beneficio economico attraverso una carta di pagamento, utilizzabile per l'acquisto di beni alimentari e altri prodotti di prima necessità, accompagnato da un progetto di attivazione che comporta reciproci impegni da parte dei beneficiari e della amministrazione responsabile dei servizi sociali. I primi benefici sono stati erogati a valere sul bimestre gennaio-febbraio 2014, periodo formale di avvio della sperimentazione, la cui durata iniziale è stata prevista in 12 mesi.

Con il decreto legge 76/2013 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti) è stata prevista l'estensione di tale sperimentazione a tutti i territori del Mezzogiorno che non siano stati già interessati dall'intervento, a partire dal 1° gennaio 2015.

La legge 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) ha destinato risorse per un ammontare di 40 milioni l'anno, per un triennio, ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della medesima sperimentazione, denominandola programma di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA).

L'intervento è rivolto alla famiglie in condizioni economiche di estremo disagio, nelle quali nessuno lavora o vi sia bassa intensità di lavoro, siano presenti minori e siano a maggior rischio di esclusione (es.: rischio abitativo). Il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e deve essere residente da almeno 1 anno nel Comune in cui presenta domanda. È richiesto un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro. Il contributo economico è modulato in base alla dimensione della famiglia, arrivando a 404 euro mensili per i nuclei con 5 o più componenti. I Comuni predispongono, per almeno metà e non oltre i due terzi dei nuclei familiari beneficiari, un progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto è sottoscritto per adesione dai componenti del nucleo familiare beneficiario. Il progetto richiede ai componenti il nucleo familiare beneficiario l'impegno a svolgere specifiche attività, dettagliate nel progetto medesimo, riguardanti tra l'altro la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa, la frequenza e l'impegno scolastico, comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute. È previsto che la sperimentazione sia oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, ai fini della definizione di una misura universalistica da adottare sull'intero territorio nazionale.

Il PON Inclusione 2014-2020⁷ ha come obiettivo principale di supportare l'implementazione della sperimentazione del SIA, intesa non come sussidio economico ma come programma di inserimento sociale. L'elemento cruciale della sperimentazione –secondo quanto indicato nel documento- è

⁶ Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona.

⁷ Il Programma operativo nazionale (PON) Inclusione 2014-2020 rappresenta lo strumento di programmazione nazionale per l'attuazione dell'obiettivo di contrasto alla povertà indicato dalla Strategia Europa 2020. Il Consiglio europeo ha introdotto per la prima volta nella Strategia 2020 una visione "sociale" del modello europeo, inserendo tra gli obiettivi della strategia anche la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. La Strategia 2020 fissa a livello comunitario un target di 20 milioni di persone da far uscire dalla condizione di povertà o esclusione sociale entro il 2020. Il PON Inclusione fissa per l'Italia l'impegno di ridurre entro il 2020 di 2,2 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà o di esclusione sociale.

rappresentato dalla capacità della rete dei servizi di accompagnare il processo di inclusione attiva dei beneficiari.

L'intento della sperimentazione è quello di fornire elementi per la futura introduzione di una misura universale non più condizionata al sussistere di una qualche caratteristica individuale o familiare, fatta salva l'insufficienza delle risorse economiche.

L'obiettivo è di arrivare a definire il SIA come un livello essenziale di prestazioni sociali (LEP), ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. Questo dovrebbe avvenire a conclusione di un percorso condiviso tra i diversi livelli istituzionali del Paese (Stato, Regioni, Enti locali).

Il Consiglio dell'UE nel 2013 ha raccomandato l'Italia a una maggiore efficacia dei trasferimenti sociali attraverso un loro migliore targeting, con particolare riferimento alle famiglie a basso reddito in cui siano presenti dei minori.

Tale raccomandazione è stata confermata e ha trovato specificazione nella proposta di Raccomandazioni per il 2014 presentata dalla Commissione europea che facendo implicito riferimento alla sperimentazione in atto del SIA ha sollecitato "l'estensione graduale del regime di assistenza sociale, senza incidenza sul bilancio, assicurando un'assegnazione mirata, una condizionalità rigorosa e un'applicazione uniforme su tutto il territorio, rafforzandone la correlazione con le misure di attivazione".

La Relazione programmatica 2015⁸ della Presidenza del Consiglio dei Ministri ribadisce la rilevanza del PON Inclusione e il supporto al programma di sostegno per l'inclusione attiva.

La legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha previsto l'incremento di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 112/2008⁹.

⁸ La Relazione è il documento annuale di programmazione delle attività di partecipazione dell'Italia all'UE.

⁹ Si tratta del Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti (in sostanza rivolto al finanziamento della cosiddetta Social card).

D.L. 9-2-2012 n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Art. 60 *Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»*

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'[articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

- a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; ⁽¹⁵⁰⁾ ⁽¹⁴⁷⁾
- b) l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;
- c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla [legge 8 novembre 2000, n. 328](#); ⁽¹⁴⁷⁾
- d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;
- e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;
- f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa. ⁽¹⁵¹⁾

2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza. ⁽¹⁴⁸⁾

3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'[articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), che viene corrispondentemente ridotto.

4. I commi 46, 47 e 48 dell'[articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), sono abrogati.

⁽¹⁴⁷⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#).

⁽¹⁴⁸⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#).

⁽¹⁴⁹⁾ Per l'estensione della sperimentazione, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 3, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

⁽¹⁵⁰⁾ La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», contenuta nella

presente lettera è stata sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).

(151) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 10 gennaio 2013](#).

D.M. 10 gennaio 2013. Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2013, n. 102.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'[art. 81](#), comma 29 e seguenti, del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#);

Visto, in particolare, il comma 29, del citato [art. 81](#), con il quale si istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e il comma 32, con il quale si dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

Visto l'[art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#), che:

al comma 1, stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'[art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;

al comma 2, affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni; l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare; le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico; la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione;

al comma 2-bis autorizza i Comuni, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, ad adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza;

al comma 3, fissa in 50 milioni di euro il limite massimo delle risorse utilizzabili a valere sul Fondo di cui al citato [art. 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#);

al comma 4 stabilisce l'abrogazione dei commi 46, 47 e 48 dell'[art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), riguardanti l'avvio di una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con

più di 250.000 abitanti, finalizzata ad acquisire elementi di valutazione per la successiva proroga del programma «carta acquisti»;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il [decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008](#), emanato ai sensi del citato [art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), registrato alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281;

Visto il [decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008](#), integrativo del citato [decreto n. 89030 del 16 settembre 2008](#), registrato alla Corte dei Conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281;

Visto il [decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 114467 dell'11 dicembre 2008](#), registrato alla Corte dei Conti in data 12 dicembre 2008, recante la disciplina e le modalità di versamento dei contributi a titolo spontaneo e solidale anche di soggetti privati;

Visto il [decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 15964 del 27 febbraio 2009](#), integrativo del citato [decreto n. 89030 del 16 settembre 2008](#), registrato alla Corte dei Conti in data 4 marzo 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2009, n. 56;

Visto il [decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 95416 del 30 novembre 2009](#), integrativo del citato [decreto n. 89030 del 16 settembre 2008](#), registrato alla Corte dei Conti in data 14 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2009, n. 300;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) «Sperimentazione»: la sperimentazione di cui all'[art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito con modificazioni dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#);
- b) «Comuni»: i comuni, in cui viene attuata la Sperimentazione, con popolazione residente, secondo le rilevazioni Istat, superiore a 250.000 abitanti, identificati nel seguente elenco: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona;
- c) «Carta acquisti ordinaria»: la carta acquisti di cui all'[art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), con le caratteristiche di cui

- al [decreto interdepartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008](#), e successive modificazioni;
- d) «Carta acquisti sperimentale»: la carta acquisti, di cui all'[art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito con modificazioni dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#), con le specifiche caratteristiche definite dal presente decreto;
- e) «ISEE»: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), e successive integrazioni e modificazioni;
- f) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta al Comune della Carta acquisti sperimentale;
- g) «Nucleo Familiare Beneficiario»: il nucleo familiare del richiedente, come definito ai fini ISEE, selezionato quale beneficiario della Carta acquisti sperimentale;
- h) «Titolare»: soggetto componente del Nucleo Familiare Beneficiario cui è intestata la Carta acquisti;
- i) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- j) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato [art. 81, comma 35, lett. b\), del decreto-legge n. 112 del 2008](#);
- k) «Convenzione di gestione»: convenzione per la gestione del servizio integrato relativo alla Carta Acquisti di cui all'[art. 81, comma 35, lett. b\), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), stipulata tra il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e il Gestore del servizio.

Art. 2 Risorse

1. Le risorse finalizzate alla Sperimentazione, a valere sul Fondo di cui all'[art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), nel limite massimo di 50 milioni di euro, vengono ripartite in maniera che, ai residenti di ciascun Comune destinatario della Sperimentazione, siano attribuite Carte acquisti sperimentali per un valore complessivo di risorse proporzionale alla popolazione in condizione di maggior bisogno residente nel medesimo Comune, stimata sulla base della popolazione residente e dell'incidenza media nell'ultimo triennio della povertà assoluta nella ripartizione territoriale di appartenenza, secondo le statistiche Istat disponibili, come da [Tabella 1](#), che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il programma relativo alla Carta acquisti ordinaria, già operativo su scala nazionale, continua ad operare anche nei Comuni coinvolti nella Sperimentazione, fatto salvo quanto previsto all'[art. 5](#), comma 3.
3. I Comuni possono integrare, nel rispetto dei principi della Sperimentazione e al fine di incrementare il beneficio concesso, il fondo di cui al comma 1, vincolando l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi, da definire con apposito protocollo d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, in favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale.
4. I soggetti privati che effettuano versamenti a titolo spontaneo e solidale sul Fondo di cui all'[art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) ⁽³⁾, possono vincolare l'utilizzo dei propri contributi a specifici utilizzi anche a supporto della Sperimentazione. Il versamento e le modalità d'impiego di tali contributi sono regolati sulla base di quanto previsto dall'[art. 12 del decreto interdepartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 89030, del 16 settembre 2008](#) e successive modificazioni e dal [decreto interdepartimentale n. 114467 dell'11 dicembre 2008](#).

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «decreto-legge 25 giugno, n. 112».

Art. 3 Comuni

1. I Comuni destinatari della Sperimentazione:

- a) ai fini della selezione dei beneficiari a seguito di avviso pubblico, stilano una graduatoria, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dei nuclei familiari richiedenti il beneficio, secondo i criteri di cui all'[art. 4](#); fermi restando tali criteri, la richiesta del beneficio potrà anche essere limitata all'ambito dei nuclei familiari già assistiti dai servizi del Comune in qualità di utenti, individuati sulla base di precedenti avvisi pubblici o regolamenti relativi a politiche comunali aventi finalità analoghe a quelle della Sperimentazione. A tal fine, anche attraverso l'utilizzo della base di dati Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), possono adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza;
- b) in riferimento ai nuclei familiari presenti nella graduatoria di cui alla lettera a) verificano i requisiti di cui all'[art. 4](#), comma 2, sulla base delle informazioni pertinenti e non eccedenti disponibili nei propri archivi e depurano la graduatoria dai richiedenti che risultano non soddisfare i requisiti;
- c) individuano nell'ambito dei Nuclei Familiari Beneficiari, mediante una procedura di selezione casuale, due gruppi, per il primo dei quali, pari ad almeno metà e non oltre due terzi del totale dei Nuclei, predispongono un progetto personalizzato, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, con le caratteristiche di cui all'[art. 6](#). Per i Nuclei per cui è predisposto il progetto, l'adesione al medesimo rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio, ai sensi dell'[art. 7](#). I Nuclei Beneficiari per cui non è predisposto il progetto di cui all'[art. 6](#), costituiscono il gruppo di controllo ai fini della valutazione della Sperimentazione, al quale si affianca il gruppo di controllo, di cui alla lettera f), composto da non beneficiari della Carta acquisti sperimentale; il gruppo di controllo sia di nuclei di beneficiari che di non beneficiari accede all'ordinaria rete territoriale di interventi e servizi;
- d) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui alla lettera precedente, attivano un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche:
- i) servizi di segretariato sociale per l'accesso;
- ii) servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del Nucleo e la presa in carico;
- iii) equipe multidisciplinare, con l'individuazione di un responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze di cui alla lettera d), per l'attuazione del progetto con riferimento ai singoli Nuclei;
- iv) interventi e servizi per l'inclusione attiva, inclusi ove opportuno servizi comunali di orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio di cui all'[art. 5](#), sostegno all'alloggio;
- e) ai medesimi fini di cui alla lettera precedente, promuovono accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit;
- f) selezionano nell'ambito dei nuclei familiari non beneficiari della Carta acquisti sperimentale presi in carico dai propri servizi, ove possibile e secondo criteri e modalità da stabilire d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un gruppo di controllo, composto da nuclei con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'[art. 4](#), commi 2 e 3, che affianca il gruppo di controllo di cui alla lettera c);
- g) stabiliscono ai sensi dell'[art. 7](#), commi 1 e 3, e con le modalità ivi indicate, l'esclusione o la revoca dal beneficio in caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo da parte dei componenti dei Nuclei Familiari Beneficiari. Possono altresì con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio ai sensi dell'[art. 4](#), comma 6;
- h) attivano flussi informativi, anche per il tramite di SGATE, secondo adeguate modalità telematiche predisposte dal Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel

rispetto del provvedimento di cui all'[art. 11](#), finalizzati all'attuazione della Sperimentazione e alla sua integrazione con gli interventi di cui il Comune è titolare, ed in particolare:

i) inviano al Soggetto attuatore, entro il termine di cui alla lettera a), la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti, corredata della indicazione dei titolari e delle informazioni necessarie al fine della verifica dei requisiti di cui all'[art. 4](#), comma 3, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), nonché la graduatoria definitiva in esito alla gestione di eventuali richieste di riesame ai sensi dell'[art. 8](#), comma 1; ⁽⁴⁾

ii) ricevono dal Soggetto attuatore l'esito delle verifiche, nonché le eventuali omissioni e/o difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal richiedente, e quindi, successivamente all'invio della graduatoria definitiva, l'elenco dei Nuclei Familiari Beneficiari, redatto ai sensi dell'[art. 4](#), comma 4; ⁽⁵⁾

iii) inviano le informazioni sui progetti personalizzati di presa in carico, di cui all'[art. 6](#), nonché i questionari di cui all'[art. 9](#), comma 6, somministrati ai Nuclei Familiari Beneficiari e al gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui al comma 1, lettera f);

iv) inviano altresì le informazioni sulle politiche attivate nei confronti dei soggetti di cui al punto precedente ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della Sperimentazione, mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

v) ricevono dal Soggetto attuatore eventuali informazioni disponibili nei propri archivi inerenti i trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione nei confronti dei componenti i Nuclei Familiari Beneficiari;

vi) inviano i nominativi dei titolari nei cui riguardi è stata disposta l'esclusione o la revoca dal beneficio.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dai Comuni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.

3. Nel caso entro il termine di cui al comma 1, lettera a), i Comuni non abbiano inviato la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti il beneficio, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dal medesimo termine, sono definite le modalità attraverso cui sono distribuite le Carte acquisti sperimentali nei relativi territori.

(4) Punto così sostituito dall' [art. 4, comma 1, lett. a\)](#), [D.M. 24 dicembre 2013](#), con effetto dal 14 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 24 dicembre 2013](#).

(5) Punto così modificato dall' [art. 4, comma 1, lett. b\)](#), [D.M. 24 dicembre 2013](#), con effetto dal 14 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 24 dicembre 2013](#).

Art. 4 Beneficiari

1. La richiesta del beneficio è presentata ai Comuni da un componente del Nucleo Familiare, entro la data stabilita dai Comuni medesimi al fine di soddisfare i termini di cui all'[art. 3](#), comma 1, lettera a), mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà predisposto dal Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'[art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000](#).

2. Il richiedente deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno

permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;⁽⁹⁾

b) essere residente nel Comune in cui presenta domanda da almeno 1 anno dal momento di presentazione della domanda.

3. I nuclei familiari beneficiari al momento della presentazione della richiesta devono essere in possesso dei seguenti:

a) Requisiti concernenti la condizione economica:

i) ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000;

ii) per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, valore ai fini ICI della abitazione di residenza inferiore a euro 30.000;

iii) patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000;

iv) valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000;

v) nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della presentazione della richiesta e per tutto il corso della Sperimentazione, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il Nucleo Familiare, il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore a 600 euro mensili, la misura della soglia è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia è comunicata dal Soggetto attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;⁽⁶⁾

vi) nessun componente il Nucleo Familiare in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti.

b) Requisiti concernenti le caratteristiche familiari:

i) presenza nel nucleo di almeno un componente di età minore di anni 18;

ii) precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parità di altre condizioni, per i Nuclei Familiari in almeno una delle seguenti condizioni:

A. disagio abitativo, accertato dai competenti servizi del Comune;

B. Nucleo Familiare costituito esclusivamente da genitore solo e figli minorenni;

C. Nucleo Familiare con tre o più figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio;

D. Nucleo Familiare con uno o più figli minorenni con disabilità;

iii) quale ulteriore criterio di precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parità di altre condizioni, sono favoriti i Nuclei per i quali, nell'ordine, sia maggiore il numero dei figli ed inferiore l'età del figlio più piccolo.

c) Requisiti concernenti la condizione lavorativa:

i) assenza di lavoro per i componenti in età attiva del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del Nucleo per il quale, nei 36 mesi precedenti la richiesta del beneficio, sia avvenuta la cessazione di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero, nel caso di lavoratori autonomi, sia avvenuta la cessazione dell'attività, ovvero, nel caso di lavoratori precedentemente impiegati con tipologie contrattuali flessibili, possa essere dimostrata l'occupazione nelle medesime forme per almeno 180 giorni;

ii) alternativamente al caso di cui alla lettera i), assenza di lavoro per i componenti in età attiva del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del Nucleo in condizione di lavoratore dipendente ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili; il valore complessivo per il Nucleo Familiare di tali redditi da lavoro, effettivamente percepiti nei sei mesi antecedenti la richiesta, non deve superare euro 4.000;

d) Requisiti eventuali ed ulteriori definiti dal Comune d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3-bis. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al comma 3, lettera a), punto v), valgono le seguenti regole di computo:

- a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- b) le mensilità aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore;
- c) nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale, l'ammontare considerato è la metà dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;
- d) nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nell'anno solare; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione;
- e) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6. ⁽⁷⁾

4. Il soggetto attuatore, sulla base delle graduatorie definitive inviate dai Comuni, effettuate le verifiche ed in esito all'eventuale riesame di cui all'[art. 8](#), comma 1, individua i Nuclei Familiari Beneficiari nei limiti della quota di risorse attribuita a ciascun Comune ai sensi dell'[art. 2](#), comma 1, avuto riguardo alla modulazione del beneficio in base alla numerosità del Nucleo Familiare ai sensi dell'[art. 5](#), comma 1. ⁽⁸⁾

5. I Nuclei Familiari Beneficiari accedono, oltre che alla Carta acquisti sperimentale, agli interventi e servizi attivi sul territorio, ai sensi delle disposizioni vigenti a livello comunale in materia di prestazioni sociali.

6. I Comuni possono con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio nel caso emerga il venire meno delle condizioni di bisogno che lo hanno motivato.

⁽⁶⁾ Punto così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. a\)](#), [D.M. 24 dicembre 2013](#), con effetto dal 14 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 24 dicembre 2013](#).

⁽⁷⁾ Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. b\)](#), [D.M. 24 dicembre 2013](#), con effetto dal 14 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 24 dicembre 2013](#).

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall' [art. 4, comma 2, D.M. 24 dicembre 2013](#), con effetto dal 14 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 24 dicembre 2013](#).

⁽⁹⁾ La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», contenuta nella presente lettera è stata sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).

Art. 5 *Beneficio concesso*

1. Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario, calcolata escludendo le persone a carico ai fini Irpef non conviventi diverse dal coniuge e dai figli,

secondo le modalità di cui alla [Tabella 2](#), parte integrante del presente decreto. ⁽¹⁰⁾

2. Ai beneficiari della Sperimentazione è concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario di cui alla [Tabella 2](#), previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente al primo accredito, della compatibilità delle informazioni acquisite sui Nuclei Familiari con i requisiti di cui all'[art. 4](#), comma 3.

3. Nel caso in cui nel Nucleo Familiare siano presenti uno o più beneficiari della Carta acquisti ordinaria, l'attribuzione dei benefici economici connessi alla Sperimentazione potrà avvenire solo previa rinuncia del beneficiario/titolare, per il periodo della Sperimentazione stessa, ai benefici connessi al programma Carta Acquisti ordinaria, da dichiarare espressamente nel modulo di richiesta della Carta acquisti sperimentale.

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, D.M. 24 dicembre 2013](#), con effetto dal 14 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 24 dicembre 2013](#).

Art. 6 *I progetti personalizzati di presa in carico*

1. I Comuni predispongono, per almeno metà e non oltre i due terzi dei Nuclei Familiari Beneficiari, un progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto è predisposto e sottoscritto per adesione dai componenti del Nucleo Familiare Beneficiario entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 1° bimestre. Alla realizzazione dei progetti personalizzati i Comuni provvedono con risorse proprie, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. Le informazioni sul progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate telematicamente mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità di cui ai commi seguenti. ⁽¹¹⁾

2. In riferimento all'avvio della Sperimentazione, le informazioni sui progetti devono essere inviate entro sessanta giorni dalla sottoscrizione da parte dei componenti del Nucleo Familiare Beneficiario e comunque prima dell'accREDITAMENTO del 4° bimestre e riguardare: ⁽¹²⁾

- a) risorse umane e professionalità dedicate alla attuazione del progetto personalizzato di presa in carico;
- b) valutazione dei bisogni;
- c) indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere volti al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- d) modalità di attuazione della presa in carico indicando il tipo di servizi e interventi sociali offerti dalla rete comunale;
- e) integrazione con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;
- f) integrazione con interventi e servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit.

3. In riferimento alla conclusione della Sperimentazione, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dal termine della Sperimentazione e riguardare: ⁽¹³⁾

- a) periodo cui si riferiscono le attività;
- b) eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati in riferimento agli elementi di cui al comma 2, nonché all'[art. 7](#), comma 2;

- c) indicazione dei servizi e interventi erogati nel periodo di riferimento;
- d) indicazione delle integrazioni effettuate con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;
- e) indicazione delle eventuali integrazioni effettuate con interventi e servizi sociali forniti da altri soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit;
- f) valutazione sintetica sull'andamento del programma, anche con riferimento alle condizionalità di cui all'[art. 7](#).

[4. In riferimento alla conclusione della Sperimentazione, le medesime informazioni di cui al comma 3, devono essere inviate entro sessanta giorni dal termine della Sperimentazione. ⁽¹⁴⁾]

5. L'invio delle informazioni, di cui al comma 2, riferite a ciascuna Carta, costituisce condizione necessaria ai successivi accrediti. In assenza dell'invio delle informazioni, gli accrediti relativi ai bimestri successivi per le Carte interessate saranno sospesi. ⁽¹⁵⁾

(11) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, lett. a\)](#), [D.M. 24 dicembre 2013](#), con effetto dal 14 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 24 dicembre 2013](#).

(12) Alinea così modificato dall' [art. 3, comma 1, lett. b\)](#), [D.M. 24 dicembre 2013](#), con effetto dal 14 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 24 dicembre 2013](#).

(13) Alinea così modificato dall' [art. 3, comma 1, lett. c\)](#), [D.M. 24 dicembre 2013](#), con effetto dal 14 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 24 dicembre 2013](#).

(14) Comma soppresso dall' [art. 3, comma 1, lett. d\)](#), [D.M. 24 dicembre 2013](#), con effetto dal 14 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 24 dicembre 2013](#).

(15) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, lett. e\)](#), [D.M. 24 dicembre 2013](#), con effetto dal 14 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 24 dicembre 2013](#).

Art. 7 *Condizionalità*

1. Il progetto di presa in carico, di cui all'[art. 6](#), comma 1, è predisposto mediante la partecipazione dei componenti del Nucleo Familiare ed è dagli stessi sottoscritto per adesione. La mancata sottoscrizione del progetto è motivo di esclusione dal beneficio.

2. Il progetto richiede ai componenti il Nucleo Familiare Beneficiario l'impegno a svolgere specifiche attività, dettagliate nel progetto medesimo, nelle seguenti aree:

- a) frequenza di contatti con i competenti servizi del Comune responsabili del progetto;
- b) atti di ricerca attiva di lavoro;
- c) adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa;
- d) frequenza e impegno scolastico;
- e) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.

3. Comportamenti reiterati da parte dei componenti del Nucleo che appaiono, ai competenti servizi del Comune, inconciliabili con gli obiettivi del progetto, come dettagliati ai sensi del comma 2, costituiscono motivo di esclusione dal beneficio. L'esclusione del beneficio conseguente a tali comportamenti, ovvero alla mancata sottoscrizione del progetto, ai sensi del comma 1, è resa esplicita nell'avviso pubblico di selezione, nonché nel progetto medesimo e viene adottata con provvedimento del Comune.

Art. 8 Modalità di consegna della Carta Acquisti

1. Il Soggetto Attuatore, ricevuta, ai sensi dell'[art. 3](#), comma 1, lettera h), punto i), la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti il beneficio, verifica la compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'[art. 4](#), comma 3, sulla base delle informazioni pertinenti e non eccedenti disponibili nei propri archivi, anche avvalendosi dei collegamenti con i Comuni coinvolti e l'Anagrafe tributaria. Successivamente alle verifiche, comunica ai Comuni la graduatoria aggiornata dei Nuclei Familiari richiedenti il beneficio, nonché le eventuali omissioni e/o difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal richiedente, ai fini della gestione da parte dei Comuni di eventuali richieste di riesame, corredate da idonea documentazione, ai sensi della normativa vigente. I Comuni, in esito all'eventuale riesame, approvano e inviano al Soggetto Attuatore la graduatoria definitiva. Il Soggetto attuatore identifica i Nuclei Familiari Beneficiari e comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilità da accreditare su ciascuna carta, in applicazione dell'[art. 5](#).⁽¹⁶⁾

2. Il Gestore del servizio, agendo in applicazione della Convenzione di gestione, sulla base delle disposizioni ricevute dal Soggetto Attuatore, distribuisce le Carte acquisti ai titolari. Le Carte sono rilasciate con disponibilità finanziaria, relativa al primo bimestre, determinata in base alla numerosità del Nucleo Familiare ai sensi dell'[art. 5](#), comma 1. Successivamente al rilascio delle Carte, il Gestore del servizio esegue gli accrediti periodici e invia comunicazioni ai titolari.

3. Il Soggetto Attuatore si riserva di procedere, anche successivamente all'accredimento, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'[art. 4](#), comma 3, nonché alla sospensione della disponibilità residua della Carta Acquisti e all'eventuale disattivazione della Carta nel caso di non conformità ai requisiti.

4. Il Soggetto Attuatore stabilisce altresì le modalità con cui i Comuni comunicano i provvedimenti di sospensione del beneficio di cui all'[art. 4](#), comma 6 e all'[art. 7](#), comma 3. La sospensione è efficace a partire dal bimestre successivo a quello della data del provvedimento medesimo.

(16) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 3, D.M. 24 dicembre 2013](#), con effetto dal 14 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 24 dicembre 2013](#).

Art. 9 Valutazione

1. Al fine di fornire elementi per la successiva proroga del programma «Carta acquisti» e per la possibile generalizzazione della misura, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, come strumento di contrasto alla povertà assoluta, la Sperimentazione è oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto descritto nell'apposito progetto di ricerca.

2. Il progetto di ricerca viene redatto in conformità all'art. 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, [allegato A4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

3. La valutazione è tesa principalmente ad accertare l'efficacia della integrazione del sussidio economico con servizi a sostegno dell'inclusione attiva nel favorire il superamento della condizione di bisogno. In particolare, saranno valutati i seguenti:

- a) effetto della Sperimentazione rispetto alla situazione preesistente;
- b) effetto differenziale di diverse modalità di contrasto alla povertà:

- i. beneficio economico, di cui all'[art. 5](#), accompagnato dall'intervento di presa in carico mediante il progetto personalizzato, di cui all'[art. 6](#), e condizionato alla adesione da parte dei beneficiari, ai sensi dell'[art. 7](#);
 - ii. beneficio economico non accompagnato da intervento di presa in carico mediante progetto personalizzato e non condizionato alla adesione al progetto medesimo;
 - iii. intervento di presa in carico non accompagnato da beneficio economico;
- c) effetto differenziale dei diversi modelli di presa in carico, con particolare riferimento alle modalità di integrazione tra:
- i. interventi e servizi di cui sono titolari i Comuni;
 - ii. interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;
 - iii. interventi e servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit;
- d) capacità di intercettare le fasce di popolazione in condizione di maggior bisogno;
- e) modalità attuative, con riferimento al processo di implementazione della Sperimentazione, nonché agli aspetti gestionali e finanziari.

4. Gli effetti della Sperimentazione sui Nuclei Familiari Beneficiari andranno valutati in riferimento ai seguenti aspetti:

- a) adulti: partecipazione al mercato del lavoro, cambiamento della condizione lavorativa;
- b) bambini: benessere del bambino con riferimento alle aree della salute, dell'istruzione, della socializzazione - tempo libero;
- c) nucleo familiare: standard di vita con riferimento all'accesso ai beni essenziali.

5. La valutazione della Sperimentazione deve basarsi sull'adozione di approcci di tipo contro-fattuale che permettano di misurare l'efficacia dell'intervento sulla base del confronto dei risultati raggiunti (dato fattuale) con la situazione che si sarebbe verificata in assenza della Sperimentazione (dato contro fattuale), utilizzando a tal fine le informazioni riferite ai gruppi di controllo. Potranno altresì adottarsi, ove opportuno, metodologie della valutazione partecipata.

6. I Comuni, designati responsabili del trattamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'[art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), collaborano alla valutazione somministrando, attraverso i propri uffici, questionari predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'assenso del Garante per la protezione dei dati personali, ai Nuclei Familiari Beneficiari, nonché al gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui all'[art. 3](#), comma 1, lettera f). La somministrazione dei questionari ai Nuclei Familiari Beneficiari deve avvenire all'avvio della Sperimentazione, nonché al termine della Sperimentazione, secondo modalità da stabilire a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando che gli scopi scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato ai sensi dell'[art. 105, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003](#), nel rispetto dei seguenti principi:

- a) per il Nuclei Familiari Beneficiari vige un obbligo di risposta al questionario, ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari; tale obbligo deve essere previsto nel modello di richiesta di rilascio della Carta di cui all'[art. 4](#), comma 1;
- b) la compilazione del questionario è facoltativa per le persone nel gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui all'[art. 3](#), comma 1, lettera f).

7. I dati raccolti con i questionari di cui al comma precedente sono inviati al Soggetto Attuatore, il quale integra le informazioni trasmesse dai Comuni sui Nuclei Familiari Beneficiari e sui nuclei non beneficiari appartenenti al gruppo di controllo con i dati posseduti nei propri archivi riferiti alla storia professionale

ed ad eventuali trattamenti erogati alle persone stesse. I Comuni trattano i dati contenuti nei questionari ai soli fini dell'invio al Soggetto Attuatore.

8. I dati individuali così integrati, dopo esser stati opportunamente resi anonimi, sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e cancellati dagli archivi del Soggetto attuatore al termine della valutazione. Le informazioni sono utilizzate al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal progetto di ricerca.

9. Il disegno della valutazione, le metodologie e gli strumenti di rilevazione sono messi a punto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Nella attuazione della valutazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni, enti o organismi, sulla base di specifici protocolli di intesa o accordi di collaborazione. I dati anonimi sono altresì messi a disposizione di università e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalità di ricerca e valutazione.

Art. 10 *Trattamento e riservatezza dei dati personali*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Comuni sono titolari, per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'art. 60, del [decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), 2010, e del presente decreto. Le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti e trattati in attuazione della Sperimentazione, ove non diversamente specificato, coincidono con quelle adottate in attuazione del programma Carta Acquisti, di cui all'art. 81, [comma 35, lett. b\)](#), del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), in relazione alle quali il Gestore del servizio è designato responsabile del trattamento dei dati personali dal Ministero dell'economia e delle finanze ⁽¹⁷⁾.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 29 del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), designano responsabile del trattamento dei dati personali l'INPS, in qualità di Soggetto Attuatore.

3. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti esclusivamente per le finalità di cui all'art. 60, [comma 1](#), del [decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), istituzionalmente perseguite dalle singole amministrazioni coinvolte nella Sperimentazione.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Comuni trattano, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e quelli giudiziari indispensabili al rilascio e alla gestione della Carta acquisti sperimentale per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli [articoli 67, 68, 71 e 73 del decreto legislativo n. 196 del 2003](#) e svolgono su di essi esclusivamente le operazioni indispensabili individuate nel presente decreto.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trattano i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e quelli giudiziari indispensabili per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzato alla valutazione della Sperimentazione, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 98, [comma 1, lettera c\)](#) del [decreto legislativo n. 196 del 2003](#) e svolgono su di essi esclusivamente le operazioni indispensabili individuate nel presente decreto.

(17) NDR: Il testo del presente comma, apparentemente incompleto, corrisponde a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 11 *Misure di sicurezza e responsabilità*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Comuni adottano le misure di sicurezza previste dagli *articoli 31 e seguenti del citato decreto legislativo n. 196/2003* e designano come incaricati del trattamento, ai sensi dell'*art. 30* del decreto legislativo stesso, le persone fisiche di cui si avvalgono anche operanti presso soggetti terzi, fornendo loro adeguate istruzioni sul trattamento dei dati personali.

2. I flussi informativi tra Comuni, Soggetto Attuatore e Gestore del servizio di cui all'*art. 3*, comma 1, lettera g), e agli *articoli 6 e 8*, devono attuarsi per via telematica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso il Soggetto Attuatore adotta, sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un proprio provvedimento concernente le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, le modalità di trasmissione dei dati tra lo stesso ed i Comuni, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, la tracciabilità degli accessi e i termini di conservazione dei relativi dati, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12 *Disposizioni finali*

1. La Sperimentazione ha durata 12 mesi a decorrere dalla data dell'accredito del primo bimestre relativo alle Carte acquisti sperimentali.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto, nell'attuazione della Sperimentazione si applicano le disposizioni di cui *l'art. 81*, comma 29 e seguenti, del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e relativa disciplina attuativa.

3. Con uno o più provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono regolate eventuali ulteriori modalità operative e di dettaglio utili all'attuazione della Sperimentazione.

Allegato

TABELLA 1

Ripartizione delle risorse disponibili per la sperimentazione

Comune	Popolazione residente all'1/01/2011	Incidenza della povertà assoluta nella ripartizione territoriale (media 2009-2011)	Quota comunale	Risorse da ripartire agli Enti operanti in ciascun Comune
ROMA	2.761.477	3,80	23,5	11.757.543
MILANO	1.324.110	3,77	11,2	5.588.211
NAPOLI	959.574	8,33	17,9	8.959.603
TORINO	907.563	3,77	7,7	3.830.236
PALERMO	655.875	8,33	12,2	6.123.946

GENOVA	607.906	3,77	5,1	2.565.578
BOLOGNA	380.181	3,77	3,2	1.604.498
FIRENZE	371.282	3,80	3,2	1.580.808
BARI	320.475	8,33	6,0	2.992.295
CATANIA	293.458	8,33	5,5	2.740.036
VENEZIA	270.884	3,77	2,3	1.143.226
VERONA	263.964	3,77	2,2	1.114.021
TOTALE	9.116.749	5,37	100	50.000.000

TABELLA 2

Ammontare del beneficio mensile

	Ammontare del beneficio mensile
2 membri	231
3 membri	281
4 membri	331
5 o più membri	404

D.L. 28-6-2013 n. 76 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

Art. 3 *Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione*

Omissis

2. Tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#) già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'[articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, la sperimentazione di cui all'[articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#), è estesa, nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma «Promozione dell'inclusione sociale». ⁽²⁵⁾

Omissis

(25) Comma così modificato dalla [legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99](#).

L. 27-12-2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Comma 216

216. Omissis

Il Fondo di cui all'[articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'[articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#), intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

D.L. 25-6-2008 n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 81. Settori petrolifero e del gas

Omissis

29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. ^{(493) (498) (511) (523)}

30. Il Fondo è alimentato:

- a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell' [articolo 83](#), comma 22;
- b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
- c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all' [articolo 82](#), commi 25 e 26;
- d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
- e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico. ^{(493) (512)}

[31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno. ⁽⁴⁹²⁾]

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato. ^{(508) (507) (513) (525)}

33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

- a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
- b) l'ammontare del beneficio unitario;
- c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32. ^{(493) (514) (524)}

33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono

essere avviate idonee iniziative di comunicazione. ^{(494) (515)}

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa. ^{(493) (516)}

35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici. ⁽⁵¹⁷⁾

36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti. ^{(526) (518)}

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti. ⁽⁵¹⁹⁾

38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29. ^{(495) (520)}

38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32. ^{(497) (521)}

Omissis

⁽⁴⁹²⁾ Comma soppresso dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

⁽⁴⁹³⁾ Comma così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

⁽⁴⁹⁴⁾ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

⁽⁴⁹⁵⁾ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

⁽⁴⁹⁶⁾ Lettera inserita dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

⁽⁴⁹⁷⁾ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

⁽⁴⁹⁸⁾ Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'*art. 24, comma 29, L. 7 luglio 2009, n. 88*, l'*art. 24, comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99*, l'*art. 2, comma 48, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*,

convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#), l'[art. 60, comma 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#), l'[art. 2, comma 7, D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305), l' [art. 1, comma 216, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) e, successivamente, l' [art. 1, comma 156, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).

(499) Comma modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), dall'[art. 27, comma 15, L. 23 luglio 2009, n. 99](#); vedi, anche, il comma 32 del suddetto [art. 27, L. 99/2009](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 11, comma 14, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).

(500) Comma sostituito dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 56, comma 3, L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

(501) Alinea modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#); vedi, anche, il comma 4 del medesimo [art. 7, D.L. 138/2011](#). Successivamente, il presente alinea è stato così modificato dall' [art. 5, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(502) Lettera così sostituita dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#), che ha sostituito l'originaria lett. c) con le attuali lett. c) e c-bis); vedi, anche, il comma 4 del medesimo [art. 7, D.L. 138/2011](#).

(503) Lettera aggiunta dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#), che ha sostituito l'originaria lett. c) con le attuali lett. c) e c-bis); vedi, anche, il comma 4 del medesimo [art. 7, D.L. 138/2011](#).

(504) Capoverso così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. c\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#); vedi, anche, il comma 4 del medesimo [art. 7, D.L. 138/2011](#).

(505) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'[art. 7, comma 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

(506) Per l'incremento dell'aliquota dell'addizionale, di cui al presente comma, vedi l'[art. 7, comma 3, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#); vedi, anche, il comma 4 del medesimo [art. 7, D.L. 138/2011](#).

(507) Comma sostituito dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, così modificato dall' [art. 1, comma 216, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(508) La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», contenuta nel presente comma è stata sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).

(509) La Corte costituzionale, con [sentenza 13 gennaio-11 febbraio 2015, n. 10](#) (Gazz. Uff. 11 febbraio 2015, n. 6 – Prima serie speciale) corretta con [Ordinanza 15-24 aprile 2015, n. 69](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2015, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, a decorrere dal 12 febbraio 2015, giorno

successivo alla pubblicazione della medesima sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

(510) La Corte costituzionale, con [sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(511) La Corte costituzionale, con [sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(512) La Corte costituzionale, con [sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(513) La Corte costituzionale, con [sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(514) La Corte costituzionale, con [sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(515) La Corte costituzionale, con [sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n.](#)

133, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(516) La Corte costituzionale, con [sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(517) La Corte costituzionale, con [sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(518) La Corte costituzionale, con [sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(519) La Corte costituzionale, con [sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(520) La Corte costituzionale, con [sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(521) La Corte costituzionale, con [sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(522) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Deliberazione 27 settembre 2012, n. 394/2012/E/rth](#) e la [Deliberazione 17 aprile 2014, n. 176/2014/E/rht](#).

(523) Vedi, anche, il [D.Dirett. 16 settembre 2008](#) e il comma 18 dell'art. 19, [D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito con modificazioni, dalla [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#).

(524) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Dirett. 16 settembre 2008](#), il [D.M. 11 dicembre 2008](#) e il [D.M. 2 settembre 2009](#).

(525) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 345-duodecies, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#), aggiunto dall'[art. 4, comma 1-bis, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2008, n. 190](#), e l'[art. 60, commi 1 e 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#).

(526) Vedi, anche, il comma 345–duodecies dell'art. 1, [L. 23 dicembre 2005, n. 266](#), aggiunto dal comma 1–bis dell'art. 4, [D.L. 9 ottobre 2008, n. 155](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2008, n. 190](#). Vedi, inoltre, il comma 46 dell'art. 2, [D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#).

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ⁽¹⁾.

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2014, n. 19.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221](#), recante «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate», e successive modificazioni;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2001](#), con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155;

Visto l'[articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

Visto l'[articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), in materia di assegno di maternità di base;

Visto il [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che all'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), che: all'articolo 23, [comma 12-bis](#), disciplina l'abrogazione del citato [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), nonché del citato [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221](#), a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del presente decreto; all'articolo 23, [comma 12-bis](#), prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'[articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), e del comma 2, dell'[articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), siano altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione

sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;

Ravvisata la necessità di definire nel presente decreto, al fine di una migliore integrazione con le modalità di determinazione dell'ISEE, anche le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE che, ai sensi del citato [articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), sono da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 22 novembre 2012;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sancita nella seduta del 13 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre e del 4 luglio 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
- b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
- c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'[articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nonché dell'[articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#), tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti;

- 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
 - g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
 - h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
 - i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
 - l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;
 - m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
 - n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;
 - o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.
-

Art. 2. ISEE

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo [117, secondo comma, lettera m\)](#), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.
2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.
4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:
 - a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
 - b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
 - c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

5. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalità ivi descritte.

6. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.

Art. 3. Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della [legge 27 ottobre 1988, n. 470](#), è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'[articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898](#), e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'[articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 4. Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), nonché agli [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'[articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'[articolo 70, comma 2](#), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);
- h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'[articolo 5](#) con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo [articolo 5, comma 4, lettera](#)

a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2.

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a);

d) nel caso del nucleo facciano parte:

1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Art. 5. Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'[articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero,

se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del [decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415](#), per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

Art. 6. Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non è calcolata:

1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;

2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Art. 7. Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 8. Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.

2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'[articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#).

3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.

4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.

5. Ai sensi dell'[articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#), la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'[articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#).

Art. 9. ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Art. 10. Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.

3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#). Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalità con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicità dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet. ⁽²⁾

4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:

- a) un modello base relativo al nucleo familiare;
- b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
- d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
- e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonché del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.

I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.

5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

6. La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'[articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU.

7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:

- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
- c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;
- d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;
- e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);
- g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;
- h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
- i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);
- l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c);
- m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;
- o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 12.

8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate ai sensi dell'*articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, e del comma 2, dell'*articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'*articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l'autodichiarazione.

9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, può essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonché può essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei

dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente può essere rivisto il periodo di validità della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 7 novembre 2014](#).

Art. 11. Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE

1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU è conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.

2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'[articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'[articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#). A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.

3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'[articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. L'INPS procede altresì al controllo dei dati di cui all'articolo 10, comma 8, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilità degli stessi. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.

4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, è utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione può, in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validità della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.

5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformità, di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'[articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo [71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445](#), e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13.

7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo

provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalità di acquisizione dei dati in caso di difformità delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonché i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.

8. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.

9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.

11. Laddove non sia già stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'*articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 3 sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.

12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.

13. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonché le informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalità da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali.

16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12. *Trattamento dei dati e misure di sicurezza*

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#). L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso. ⁽³⁾

3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonché di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, né altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non erogate.

4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei

dati, nonché alla fornitura al medesimo Ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione può essere altresì utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce il campione in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalità e per le medesime finalità di cui al presente comma, alle regioni e alle province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza.

5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lettera e\) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

6. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze del rapporto di cui al comma 4, è istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali un comitato consultivo del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali portatrici di interessi. Dall'istituzione del comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il disciplinare di cui al [Comunicato 24 marzo 2015](#).

Art. 13. Revisione delle soglie

1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'[articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. ⁽⁴⁾

2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.

3. L'assegno di maternità di base, di cui all'[articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. ⁽⁵⁾

4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

(4) Per la rivalutazione della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso vedi, per l'anno 2014, il [Comunicato 30 gennaio 2015](#) e, per l'anno 2015, il [Comunicato 25 marzo 2015](#).

(5) Per la rivalutazione della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità vedi, per l'anno 2014, il [Comunicato 30 gennaio 2015](#) e, per l'anno 2015, il [Comunicato 25 marzo 2015](#).

Art. 14. *Disposizioni transitorie e finali*

1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. Le DSU in corso di validità alla data del primo periodo, presentate sulla base del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'[articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1, sia successiva al 1° gennaio 2014, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio è limitato al semestre in cui è stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo è condizionato al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di cui all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le modalità di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessità di ripresentare la DSU secondo le modalità di cui al presente decreto al fine di evitare la sospensione del beneficio.

4. Con riferimento all'assegno di maternità di base di cui all'[articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.

5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le

disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali agevolate e dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono di accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 15. Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 5 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), e il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221](#).

2. È altresì abrogato, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001](#), concernente: «Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'[art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), come modificato dal [decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130](#)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

Scala di equivalenza

(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989](#), che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Allegato 2

Componente aggiuntiva

(articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b)

1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio è calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità seguenti:

- a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);
- c) l'ISE di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;
- d) al valore di cui al punto c) è sottratto un ammontare di euro 9.000;
- e) se la differenza di cui al punto d) è positiva, tale differenza è moltiplicata per 0,2; se la differenza è negativa, non vi è componente aggiuntiva;

f) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalità di cui al presente comma, integrano l'ISEE del beneficiario.

2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, è calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalità seguenti:

a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;

c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;

d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalità di cui al presente comma, integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Allegato 3

Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67→99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L. 138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	- Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa

INAIL	<ul style="list-style-type: none"> - Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35→59 % (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) 	<ul style="list-style-type: none"> - Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) 	<p>(L. 222/84, art. 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	<ul style="list-style-type: none"> - Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011) - Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71→80%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2) - Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81→100%) - Art 3 comma 3 L. 104/92 	<ul style="list-style-type: none"> - Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra			
Handicap			

NORMATIVA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI SOSTEGNO AL REDDITO

Tabella riepilogativa

INTERVENTI REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO

(finanziati con fondi regionali)

Direzione centrale competente	Intervento	Finalità, ammontare, durata	Destinatari	Requisiti di reddito	Stanziamiento 2015
DC salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia	Fondo di solidarietà regionale (art. 9, commi 5-10, LR 9/2008; DPRReg 38/2009)	Finanzia interventi economici dei Comuni a favore di persone in condizioni di bisogno per inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia. L'ammontare massimo del beneficio è pari a 1/12 della differenza tra 8.238,54 euro e l'ISEE del richiedente, moltiplicato per il numero di mesi per i quali il beneficio è concesso. La durata massima del beneficio è di 6 mesi prorogabile per una sola volta fino a 12 mesi	Residenti in FVG appartenenti alle seguenti categorie: - cittadini italiani - cittadini di Stati appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti e loro familiari - titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria - soggetti di cui all'art. 41 dlgs 286/1998 (ovvero stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno)	ISEE pari o inferiore a 8.238,54 euro	CAP 4535 11.500.000
	Carta famiglia (art. 10 LR 11/2006; DPRReg 347/2007)	Attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse. La misura dell'agevolazione è legata al numero di figli a carico	Nuclei familiari con almeno 1 figlio a carico in cui almeno uno dei genitori risiede in FVG da almeno 24 mesi e appartenga a una delle seguenti categorie: - cittadini italiani - cittadini di Stati appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti e loro familiari - titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria - soggetti di cui all'art. 41 dlgs 286/1998 (ovvero stranieri	ISEE non superiore a 30.000 euro	CAP 4533 8.885.000

			titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno)		
	Contributo sociale per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (art. 9, commi 1-3, LR 27/2014; DGR 317/2015)		Cittadini appartenenti a nuclei familiari residenti in FVG, fatta eccezione per i beneficiari di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria	ISEE non superiore a 15.000 euro	CAP 4744 5.000.000
	Integrazione regionale della Carta acquisti (art. 10, commi 78-80, LR 17/2008; DGR 747/2009)	Incremento del 50% del valore determinato dallo Stato della Carta acquisti di cui all'art. 81, c. 32, decreto legge 112/2008. L'integrazione regionale è pari a 120 euro a bimestre su un importo statale di 80 euro a bimestre. Il valore totale della Carta acquisti per i residenti in FVG è di 200 euro a bimestre.	I beneficiari della Carta acquisti residenti in FVG, ovvero persone di età superiore o uguale a 65 anni o di età inferiore a tre anni che siano: - cittadini italiani o di Stati UE residenti - familiari di cittadini italiani o di Stati UE non aventi la cittadinanza di uno Stato UE che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente - stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo	ISEE inferiore a 6.795,38 euro	CAP 4701 2.850.000
	Mantenimento dei figli minori in caso di separazione dei genitori (art. 9 bis LR 11/2006; DPR 306/2009)	Prestazione monetaria pari al 75% della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore e comunque non superiore a 300 euro mensili per figlio minore. La prestazione viene concessa per il periodo di 1 anno rinnovabile	Genitore residente al quale è stato affidato dall'autorità giudiziaria il figlio minore e che non riceve dal genitore obbligato le somme destinate al mantenimento del minore	ISEE non superiore a 21.969,44 euro	CAP 4530 200.000

DC infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università	Sostegno alle locazioni (art. 6 LR 6/2003; DPRReg 149/2005)	Consiste in contributi per il pagamento del canone di locazione a favore di soggetti non abbienti o in contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti. Il contributo è concesso dai Comuni. L'importo massimo erogabile è di 3.100 euro l'anno.	Residenti in FVG da almeno 24 mesi appartenenti alle seguenti categorie: - cittadini italiani - cittadini di Stati appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti e loro familiari - titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - soggetti di cui all'art. 41 dlgs 286/1998 (ovvero stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno)	ISE non superiore a 31.130 euro ISEE non superiore a 16.420 euro (per i nuclei familiari di un solo componente il valore ISEE è innalzato del 20%)	CAP 3230 6.500.000
DC lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca	Sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali (art. 10, commi 1-3, LR 18/2011; DPRReg 64/2015)		Lavoratori residenti nel Comune ovvero nell'area territoriale di competenza del Centro per l'Impiego dove si svolge l'attività lavorativa e, in subordine, residenti negli altri Comuni della Regione, che rientrano in una delle seguenti categorie: - posti in cassa integrazione guadagni speciale sospesi a zero ore - posti in mobilità - titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione		CAP 4682, 4683 4.500.000
	Contributi ai datori di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per la stabilizzazione di lavoratori precari	I contributi sono diretti a finanziare: - assunzioni a tempo indeterminato - inserimento in qualità di soci-lavoratori in cooperative - assunzioni a tempo determinato di almeno 6 mesi - trasformazione di rapporti di lavoro	Donne, donne disoccupate, uomini disoccupati che hanno compiuto i 55 anni		CAP 8550 3.000.000

	(art. 9, commi 36-41, LR 27/2014; DPRReg 237/2013)	a elevato rischio di precarizzazione (di tirocinio, apprendistato, a tempo determinato, a progetto, di inserimento, intermittente, di collaborazione coordinata e continuativa, di somministrazione di lavoro e lavori di pubblica utilità) in rapporti di lavoro a tempo indeterminato			
	Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi (art. 21 LR 11/2009; DPRReg 71/2014)	Contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro			CAP 4491 3.000.000
	Finanziamenti a province, comuni e loro forme associative per l'utilizzo di soggetti disoccupati in cantieri di lavoro (art. 9, commi 127-137, LR 27/2012; DPRReg 21/2013)	I finanziamenti riguardano la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani. Al lavoratore è corrisposta un'indennità giornaliera	Residenti in FVG in stato di disoccupazione da almeno 8 mesi, che non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale, non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro, siano inseriti in apposita lista di disponibilità presso i Centri per l'impiego		CAP 9933 1.970.000
	Contributi alle Casse edili di mutualità e di assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia per il sostegno del reddito	Trattamento di sostegno al reddito erogato dalle Casse edili di mutualità e di assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia, liquidato in unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema	Lavoratori edili iscritti alle Casse edili di mutualità e di assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia, licenziati nel 2015 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi		CAP 2137 280.000

	dei lavoratori edili licenziati nel 2015 (art. 9, commi 26-34, LR 27/2014)	degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale. L'ammontare del trattamento è determinato dalle Casse edili			
	Contributi per i costi di trasporto scolastico e per l'acquisto di libri di testo (art. 16, commi 47-50, LR 3/1998; DPR 172/2004)	Assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto di libri di testo da parte dei nuclei familiari con al proprio interno studenti iscritti a una scuola secondaria di secondo grado. L'importo dell'assegno di studio è determinato forfetariamente fino a un massimo di 400 euro per studente	Nuclei familiari con studenti residenti in FVG e iscritti a una scuola secondaria di secondo grado, anche se situata fuori regione	ISEE non superiore a 33.000 euro	CAP 5033 900.000

Fondo di solidarietà regionale

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21. *Articolo 9, commi da 5 a 10*

Art. 9 (Protezione sociale)

- omissis -

5. In attesa dell'organica revisione delle norme in materia sociale, l'Amministrazione regionale concorre a perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale nel territorio regionale, con il sostegno agli interventi attuati dai Comuni, mediante l'istituzione di un apposito fondo a tal fine destinato, da assegnare ai Comuni stessi.

6. Con le assegnazioni di cui al comma 5, i Comuni possono attuare interventi economici per la durata massima di sei mesi, prorogabile per una sola volta fino a dodici mesi, in favore dei seguenti soggetti, purché residenti nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

d bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

7. La natura e l'ammontare dell'intervento economico, le condizioni reddituali o sociali di accessibilità al beneficio e le modalità di effettuazione dell'intervento sono fissate con deliberazione della Giunta regionale. Gli interventi sono attuati attraverso i servizi sociali dei Comuni.

8. Le disponibilità del fondo di cui al comma 5 sono assegnate ai Comuni secondo i criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale.

9. È istituito nel bilancio regionale, per le finalità di cui al comma 5, il <<Fondo di solidarietà regionale>> cui affluiscono risorse di fonte regionale e risorse di fonte statale.

10. Per le finalità di cui al comma 9 è prevista la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

- omissis -

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 febbraio 2009, n. 038/Pres.

Regolamento per la disciplina del Fondo di solidarietà regionale istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008).

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21) disciplina la natura, l'ammontare, le condizioni reddituali o sociali di accessibilità e le modalità di effettuazione dell'intervento economico attuato dai Servizi sociali dei Comuni (SSC) con le risorse del "Fondo di solidarietà regionale" istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 9/2008.

2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, della LR 9/2008 che prevede l'istituzione del Fondo a sostegno degli interventi attuati dai Comuni, le Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale, nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), possono individuare indirizzi relativi alle modalità di gestione dell'intervento nel rispetto dei limiti del presente regolamento, al fine di tener conto delle caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali.

Art. 2
(Destinatari)

1. Destinatari dell'intervento sono i soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 e di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale) e che si trovano nelle condizioni previste all'articolo 5.

Art. 3
(Finalità e caratteristiche dell'intervento)

1. L'intervento è finalizzato a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia.

2. L'intervento ha carattere temporaneo e si pone in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

3. L'intervento può avere carattere di sussidiarietà anche per sostenere percorsi di inserimento lavorativo. In ogni caso può essere integrato e supportato da prestazioni professionali a carattere psico-sociale nonché da prestazioni e servizi socio-educativi ed assistenziali.

Art. 4
(Modalità di effettuazione dell'intervento)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 e per evitare la cronicizzazione assistenziale il SSC, nel processo di presa in carico della persona destinataria dell'intervento, concorda con la persona stessa un progetto personalizzato che tiene conto delle sue risorse e potenzialità e definisce l'utilizzo dell'intervento economico, i reciproci impegni, gli obiettivi, i tempi di realizzazione e di verifica delle

azioni concordate.

2. Nel caso in cui il SSC riscontri il mancato rispetto degli impegni assunti dalla persona destinataria dell'intervento, può revocare le misure inizialmente concordate.

Art. 5

(Condizioni per l'accesso all'intervento)

1. Per accedere all'intervento il destinatario deve possedere una situazione reddituale, determinata secondo quanto previsto all'articolo 6, di valore pari o inferiore a 8.180,87 euro.

2. Per l'accesso all'intervento si considerano prioritarie le situazioni delle persone che versano in condizioni di disagio, di rischio sociale e di emarginazione, nonché quelle dei nuclei familiari con presenza di minori o dei nuclei monoparentali.

3. Il Direttore Centrale alla Salute e protezione sociale provvede annualmente con decreto ad adeguare il valore della situazione reddituale di cui al comma 1 sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato a gennaio di ciascun anno.

Art. 6

(Determinazione della situazione reddituale del destinatario)

1. La determinazione della situazione reddituale del destinatario avviene con le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche e integrazioni e relativi decreti attuativi.

2. Il valore dell'ISEE del destinatario deve risultare da attestazione in corso di validità.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, ai fini dell'accesso all'intervento, nei casi in cui il valore dell'ISEE non è rappresentativo della reale situazione reddituale del destinatario a causa di sopravvenuti eventi eccezionali che comportino una sostanziale e dimostrabile diminuzione della stessa, il SSC determina la situazione reddituale sulla base di criteri di calcolo definiti dall'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale che tengano conto della reale disponibilità economica del nucleo familiare del destinatario.

Art. 7

(Ammontare dell'intervento)

1. L'ammontare massimo dell'intervento è pari a un dodicesimo della differenza tra valore della situazione reddituale per l'accesso all'intervento stabilito all'articolo 5 e il valore della situazione reddituale del richiedente, moltiplicato per il numero di mesi per i quali è concesso.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'ammontare dell'intervento è elevato a 100,00 euro mensili qualora l'esito del calcolo determini un risultato inferiore a tale importo.

3. L'ammontare dell'intervento, determinato secondo quanto stabilito ai commi precedenti, può essere elevato fino a un massimo di ulteriori 100,00 euro mensili per ogni figlio a carico presente nel nucleo familiare del destinatario.

Art. 8
(Durata dell'intervento)

1. L'intervento è erogato per la durata massima di sei mesi.
2. Al termine del periodo di erogazione il SSC, in base agli esiti della verifica dell'efficacia delle azioni concordate di cui all'articolo 4, può concedere per una sola volta la proroga dell'intervento. L'intervento non può superare la durata complessiva di dodici mesi.

Art. 9
(Rendicontazione e termini per l'utilizzo delle risorse)

1. Gli enti gestori del SSC sono tenuti alla rendicontazione delle risorse del "Fondo di solidarietà regionale" di cui all'articolo 9, comma 9, della legge regionale 9/2008 utilizzate per la concessione degli interventi economici secondo quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.
2. Gli enti gestori del SSC sono autorizzati a utilizzare le risorse entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'erogazione.

Art. 10
(Norma transitoria)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per l'utilizzo delle risorse del "Fondo di solidarietà regionale" già assegnate agli enti gestori del SSC nel corso dell'anno 2008 e non ancora utilizzate.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Carta famiglia

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.
Articolo 10

Art. 10

(Carta Famiglia)

1. La Regione istituisce il beneficio denominato <<Carta Famiglia>>.
2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.
3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni di cui al comma 2 graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari.
4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalità di parziale o totale rimborso.
5. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. In caso di separazione o divorzio, la Carta è attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta è riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo, nonché alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
- 5 bis. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione anche in forma diretta.
- 5 ter. Qualora i benefici economici di cui al comma 2 siano erogati direttamente dalle Amministrazioni comunali, la Regione concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai Comuni stessi per la gestione dei relativi procedimenti contributivi riservando a tal fine a valere sulle somme complessivamente trasferite quote specifiche il cui importo massimo è fissato di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale.
- 5 quater. L'Amministrazione regionale, per lo svolgimento delle attività tecnico operative connesse con l'attivazione e la gestione della Carta Famiglia e di ogni altro intervento a sostegno delle politiche a favore della famiglia e della genitorialità, ivi comprese le attività di erogazione dei benefici stessi, può avvalersi del Centro servizi condivisi ovvero di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres.

Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche e le modalità di attuazione della Carta Famiglia, prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni.
2. La Carta Famiglia è una misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico mediante attribuzione ai beneficiari del diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali.
3. Le finalità di cui al comma 2 sono perseguite attraverso la collaborazione dell'Amministrazione regionale, dei Comuni, di altri soggetti pubblici, di esercizi commerciali e artigianali, di istituzioni e associazioni culturali, sportive e del tempo libero e di altri soggetti privati presenti sul territorio.
4. La Regione riconosce il ruolo sociale dei soggetti privati di cui al comma 3 che collaborano, anche senza aggravio finanziario per la Regione e per i Comuni, per accordare benefici alle famiglie e individua le modalità affinché tale riconoscimento possa essere da essi utilizzato a fini promozionali.

Art. 2
(Soggetti beneficiari della Carta Famiglia)

1. La Carta Famiglia è attribuita ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico e in cui almeno uno dei genitori abbia i requisiti di residenza previsti dalla legge regionale.
2. La richiesta della Carta Famiglia è presentata da uno solo dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo.
3. Il soggetto richiedente e i beneficiari di Carta famiglia devono essere residenti in Regione al momento della richiesta.
4. Nel caso in cui sia intervenuta la separazione o il divorzio dei coniugi, la richiesta di cui al comma 2 è presentata dal genitore separato o divorziato che ha cura dell'ordinaria gestione del figlio a carico del nucleo familiare, così come costituito prima della separazione, e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abitual collocazione abitativa del figlio.
5. Nel caso di adozione, la richiesta di cui al comma 2 può essere presentata fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo.
6. Nel caso di affidamento di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), la richiesta di cui al comma 2 può essere presentata per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
7. Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare è quello definito dall'articolo 2 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e per beneficiari si intendono: il titolare, i figli a carico del nucleo familiare e l'eventuale altro genitore residenti in Regione.

Art. 3
(Benefici attivabili)

1. I benefici attivabili consistono in:

- a) sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi;
- b) applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi;
- c) agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali;
- c bis) erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare.

2. Le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di cui alle lettere a), b) e c bis) del comma 1 sono elencate nell'allegato A del presente regolamento.

3. I benefici possono essere attivati:

- a) dai Comuni e dalla Regione mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati da individuarsi per la fornitura di beni e servizi;
- b) dai Comuni mediante riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o indirettamente;
- c) dai Comuni mediante agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali;
- c bis) dai Comuni e dalla Regione mediante l'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, anche nella forma di voucher elettronico.

Art. 4
(Modalità di attivazione dei benefici)

1. La Giunta regionale individua con propria delibera quali benefici attivare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c bis).

2. La medesima delibera di cui al comma 1 individua i beni e i servizi tra quelli elencati nell'Allegato A che devono formare oggetto delle convenzioni nonché quali benefici attribuire a ogni singola fascia di intensità.

3. I benefici attivati dalla Regione e le modalità applicative degli stessi sono comunicati ai Comuni che provvedono ad inserirli nel catalogo dei benefici.

4. I Comuni individuano, nell'ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi di cui all'allegato A, quali benefici attivare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c bis) nonché quali tra essi sono attribuiti a ogni singola fascia di intensità.

5. Per i benefici attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), i Comuni individuano le imposte e le tasse locali da inserire nella Carta Famiglia e, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria, stabiliscono le agevolazioni e le riduzioni da applicare.

6. La Regione e i Comuni individuano particolari benefici da attribuire alle famiglie con figli di età compresa tra zero e tre anni secondo le modalità innanzi individuate.

Art. 5

(Informazione e comunicazione)

1. La Regione collabora con i Comuni al fine di assicurare ai cittadini la più ampia informazione sui contenuti e sulle opportunità derivanti dalla Carta Famiglia.

2. Per le medesime finalità il Comune provvede ad istituire il catalogo dei benefici consistente in un elenco comprensivo di tutti i benefici attivati e disponibili nel Comune di residenza dei titolari.

3. Il catalogo può subire variazioni a seguito dell'attivazione di ulteriori benefici e della cessazione o variazione dei benefici già attivati.

4. Il Comune è tenuto a garantire il costante aggiornamento del catalogo dei benefici e ad attivare idonee modalità di pubblicizzazione delle variazioni intervenute.

Art. 6

(Intensità dei benefici)

1. L'intensità dei benefici ammissibili è graduata prendendo in considerazione congiuntamente:

a) la condizione economica del nucleo familiare certificata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni;

b) il numero dei figli a carico.

2. La gradazione dell'intensità dei benefici è suddivisa in tre fasce:

a) fascia ad alta intensità di beneficio: famiglie con tre o più figli a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro;

b) fascia a media intensità di beneficio: famiglie con due figli a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro;

c) fascia a bassa intensità di beneficio: famiglie con un figlio a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro.

3. (ABROGATO).

Art. 7

(Misura dei benefici)

1. La misura di ogni beneficio attivabile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c bis) deve essere differenziata in relazione alle fasce di intensità del beneficio individuate all'articolo 6, nel rispetto dei

seguenti limiti:

a) per la fascia a bassa intensità di beneficio è fissata una misura base del beneficio rappresentata da una percentuale di abbattimento di costi e tariffe o da un importo di contributo forfetario predeterminato;

b) per la fascia a media intensità di beneficio, la misura base di cui al comma 1 lettera a) è aumentata di un valore compreso tra un minimo del 50 ed un massimo del 300 per cento;

c) per la fascia ad alta intensità di beneficio, la misura base di cui al comma 1 lettera a) è aumentata di un valore compreso tra un minimo del 100 ed un massimo del 700 per cento.

2. Le misure effettive dei benefici di cui al comma 1 attivate dalla Regione sono fissate con delibera della Giunta regionale, in base alle risorse finanziarie disponibili.

3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. Le misure effettive dei benefici attivati dai Comuni ai sensi dell'articolo 3, sono fissate con propria delibera, nel rispetto dei limiti indicati dal comma 1.

5. Nei casi in cui siano attivati benefici senza aggravio finanziario per la Regione ed i Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 4, le misure del beneficio sono individuate nella convenzione stipulata con il soggetto pubblico o privato fornitore di beni o servizi, anche in deroga alla fasce di intensità di beneficio di cui all'articolo 6 o alla differenziazione delle stesse secondo i limiti indicati al comma 1.

Art. 8

(Azioni di semplificazione)

1. Al fine di verificare l'applicazione o la fattibilità tecnica dei benefici previsti all'articolo 3, possono essere individuate azioni sperimentali realizzate dalla Regione anche per il tramite di un soggetto delegabile ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006.

2. L'azione sperimentale di cui al comma 1 può essere anche realizzata con riferimento ad una sola delle fasce di intensità del beneficio individuate all'articolo 6. Qualora l'azione abbia come destinatari nuclei familiari appartenenti a più fasce di intensità del beneficio, va rispettata la differenziazione indicata all'articolo 7, comma 1.

3. Con delibera della Giunta regionale sono determinate le modalità, i soggetti destinatari e la durata della sperimentazione che non può eccedere i diciotto mesi.

4. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 3 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 9

(Delega di funzioni amministrative e finanziamento dei benefici regionali)

1. Le funzioni amministrative connesse all'attivazione di uno o più benefici regionali di cui all'articolo 3 possono essere delegate a soggetti pubblici o ad Insiel Spa in applicazione dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con delibera il soggetto delegato, disciplina le modalità relative al trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivabili e quelle con cui l'Amministrazione regionale, attraverso l'erogazione di uno specifico contributo, concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti.

3. Il contributo determinato ai sensi del comma 2 a concorrenza dei costi di gestione sostenuti dal soggetto delegato, può essere determinato forfetariamente in proporzione alle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici di cui al comma 1, entro il limite del 3 per cento.

4. Il soggetto delegato è tenuto a presentare alla struttura regionale competente la rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione dei benefici regionali e per il contributo concesso a concorrenza dei costi di gestione sostenuti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

(Finanziamento di benefici attivabili da parte dei Comuni e rendicontazione dei contributi erogati)

1. Per promuovere l'attivazione dei benefici da parte dei Comuni, e salvo quanto previsto dall'articolo 17 comma 2 bis, la Regione provvede a ripartire le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:

a) una percentuale compresa tra il 40 e l'80 per cento in base al numero di Carte Famiglia attive nel territorio comunale;

b) una percentuale compresa tra il 20 ed il 60 per cento in base al numero dei nuclei familiari con figli residenti nel territorio comunale.

2. Le percentuali effettive da applicare sono fissate annualmente con delibera della Giunta regionale.

3. I dati necessari al riparto di cui al comma 1 si riferiscono al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si concede il finanziamento e sono comunicati dai Comuni al Servizio regionale competente, anche con modalità informatica, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. In assenza della comunicazione di cui al comma 3, al Comune può essere assegnato un importo calcolato con riferimento ai dati utilizzati per il riparto dell'esercizio finanziario precedente o con altra modalità prevista nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 2.

5. I Comuni sono autorizzati a utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'assegnazione dei fondi.

6. I Comuni utilizzano i finanziamenti per l'attivazione di nuovi benefici ovvero per l'ampliamento di quelli già attivati.

7. La rendicontazione è effettuata dai Comuni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, nei termini stabiliti nel decreto di concessione con eventuale e contestuale restituzione all'Amministrazione regionale della parte di finanziamento non utilizzata nei termini previsti al comma 5.

Art. 11
(Monitoraggio della misura)

1. Con delibera della Giunta regionale sono individuati i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio della Carta Famiglia nonché le modalità della loro acquisizione.
2. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella attuazione della misura sono tenuti a fornire alla Regione i dati richiesti nei termini e secondo le modalità previste nell'atto di cui al comma 1.

Art. 12
(Rilascio e validità della Carta Famiglia)

1. Per ottenere il rilascio o il rinnovo della Carta Famiglia, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano al Comune di residenza una richiesta corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti il numero di figli a carico del nucleo familiare, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 e il possesso di attestazione ISEE in corso di validità con i relativi dati.
2. Sulla base dei dati dichiarati, i Comuni provvedono a rilasciare o rinnovare la Carta Famiglia cui è associato un codice identificativo e da cui risulta il nominativo del titolare e degli altri beneficiari e la fascia di intensità del beneficio di appartenenza.
3. La Carta Famiglia scade il trentesimo giorno successivo alla scadenza della validità dell'attestazione ISEE dichiarata all'atto della richiesta.
4. (ABROGATO).
5. Il titolare deve tempestivamente comunicare al Comune:
 - a) il furto, la distruzione o lo smarrimento dell'identificativo;
 - b) (ABROGATA);
 - c) il trasferimento della residenza del nucleo familiare fuori Regione o in un diverso Comune della Regione.
6. Nei casi di cui al comma 5, il Comune provvede a ritirare la Carta Famiglia preesistente e, se ne ricorrono i presupposti, ad emetterne una nuova; nel caso di cui alla lettera c), qualora la residenza sia trasferita in un Comune della Regione la domanda di rilascio di una nuova Carta Famiglia va presentata al Comune in cui il nucleo familiare ha stabilito la nuova residenza.

Art. 13
(Integrazione tra la Carta Famiglia e la Carta Regionale dei Servizi)

1. Per le finalità previste dal presente Regolamento e d'intesa con il competente Servizio della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, è possibile ricorrere alla Carta regionale dei Servizi (CRS), quale strumento di autenticazione informatica che consente al cittadino beneficiario di Carta Famiglia di usufruire di una serie di servizi. In tale ipotesi, i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere erogati anche con le modalità tecniche del "beneficio elettronico" disponibile per il tramite della Carta Regionale dei Servizi del soggetto beneficiario di Carta Famiglia.

Art. 14

(Modalità di fruizione dei benefici della Carta Famiglia)

1. I titolari dell'identificativo possono ottenere i benefici inclusi nella Carta Famiglia esibendo l'identificativo unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità, salvi i casi in cui negli atti di attivazione dei singoli benefici venga disposto diversamente.
2. L'identificativo può essere utilizzato esclusivamente dai beneficiari di Carta Famiglia per ottenere i benefici spettanti e non può essere ceduto a terzi.
3. (ABROGATO).

Art. 15

(Revoca dei benefici previsti dalla Carta Famiglia)

1. Il Comune provvede alla revoca di Carta Famiglia e degli benefici inclusi, in caso di:
 - a) trasferimento di residenza dei beneficiari fuori Regione o in un diverso Comune della Regione, salva in tal caso la disciplina dell'articolo 12, commi 5 e 6;
 - b) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;
 - c) accertato improprio utilizzo dell'identificativo;
 - d) (ABROGATA);
 - e) (ABROGATA);
 - f) richiesta di revoca da parte del titolare della Carta Famiglia.
2. Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dalla Carta Famiglia per i motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), non può presentare una nuova richiesta di attribuzione della Carta Famiglia nei successivi ventiquattro mesi.

Art. 16

(Cumulabilità)

1. La Carta Famiglia è cumulabile con altri interventi erogati per la medesima finalità.

Art. 17

(Norme transitorie e finali)

1. Tutte o parte delle attività relative all'attuazione della Carta Famiglia di competenza dei Comuni possono essere da essi gestite anche nella forma associata di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
2. Qualora la gestione complessiva della Carta Famiglia sia prevista tra le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata nelle convenzioni istitutive del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006, i fondi spettanti ai Comuni dell'ambito distrettuale, ripartiti con i medesimi criteri di cui all'articolo 9, comma 2, possono essere assegnati all'ente gestore del Servizio sociale dei

Comuni che in tal caso provvede anche alla rendicontazione di cui all'articolo 10.

2 bis. Per promuovere l'attivazione dei benefici da parte dei Comuni con i fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2009, la Regione provvede, in via transitoria ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, a ripartire le risorse secondo i seguenti criteri:

- a) 60 per cento in base al numero dei nuclei familiari con figli di età inferiore a ventisei anni compiuti, residenti nel territorio comunale;
- b) 40 per cento in base al numero dei nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore a ventisei anni compiuti, residenti nel territorio comunale.

2 ter. I dati di cui al comma 2 bis si riferiscono al 31 dicembre 2007.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. (ABROGATO).

Allegato A
(riferito all'articolo 3, comma 2, del regolamento)

ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEI BENI E DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZI

ALIMENTARI	Prodotti alimentari e bevande analcoliche
NON ALIMENTARI	Prodotti per la pulizia della casa Prodotti per l'igiene personale, esclusi prodotti di bellezza Articoli di cartoleria e di cancelleria Libri non scolastici e scolastici e altri sussidi didattici Medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari, esclusi prodotti di bellezza Strumenti e apparecchi sanitari Abbigliamento e calzature
SERVIZI	Fornitura di acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili per il riscaldamento Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani Servizi di trasporto Servizi ricreativi e culturali, musei, spettacoli e manifestazioni sportive Palestre e centri sportivi Servizi turistici, alberghi e altri servizi di alloggio, impianti turistici e del tempo libero presso strutture aventi sede in Regione Servizi di ristorazione Servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità Istruzione e formazione professionale

Contributo sociale per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015). *Articolo 9, commi da 1 a 3*

Art. 9

(Finalità 8 - protezione sociale)

1. Per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture regionali è riconosciuto un contributo sociale ai cittadini appartenenti a nuclei familiari residenti nel Friuli Venezia Giulia, fatta eccezione per quei cittadini che beneficiano di esenzione come disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
2. Con regolamento regionale sono stabiliti la soglia massima di ISEE per l'accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di erogazione del contributo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.3340 e del capitolo 4744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

- omissis -

Regolamento per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2015), individua la soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per poter beneficiare del contributo sociale per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, e disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dello stesso ai cittadini.

Art. 2

Definizione del contributo sociale

1. Il contributo sociale di cui all'articolo 1 si estrinseca nella gratuità, per il cittadino e per i componenti del suo nucleo familiare come definito dall'articolo 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), della quota fissa sulla ricetta, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), mediante meccanismo di rimborso alle strutture erogatrici della prestazione sanitaria, compensata da corrispondente onere a carico dell'Amministrazione regionale, sulla base delle modalità stabilite all'articolo 5.

Art. 3

Beneficiari del contributo sociale

1. Accedono al contributo sociale di cui all'articolo 1 i cittadini appartenenti a nuclei familiari residenti nel Friuli Venezia Giulia in possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000,00, calcolato in via ordinaria ai sensi del DPCM 159/2013.

2. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1, i cittadini per i quali trovano applicazione le esenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Art. 4

Criteri per il riconoscimento del contributo sociale

1. Il cittadino, per poter beneficiare del contributo sociale di cui all'articolo 1 anche in relazione ai componenti del proprio nucleo familiare, a decorrere dal 1 aprile 2015 all'atto della prima prenotazione di una prestazione sanitaria presso il Distretto sanitario o direttamente presso le strutture sanitarie erogatrici, pubbliche o private titolari di accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8 quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) presenta l'attestazione riportante l'ISEE o, in base alla normativa vigente, la relativa dichiarazione sostitutiva, per la registrazione nei sistemi informativi regionali.

2. Alla scadenza della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'articolo 10 del DPCM 159/2013, il cittadino presenta alle strutture erogatrici l'attestazione del nuovo ISEE o, in base alla normativa vigente, la relativa dichiarazione sostitutiva, per l'aggiornamento della registrazione.

3. In presenza di una DSU in corso di validità, il cittadino può presentare o dichiarare un'attestazione ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del DPCM 159/2013.

Art. 5

Modalità per il rimborso del contributo sociale

1. Ai fini del rimborso del credito maturato, gli Enti del Servizio sanitario regionale rendicontano all'Amministrazione regionale, anche in relazione alle strutture private titolari di accordo contrattuale, l'ammontare del valore equivalente del contributo sociale definito dall'articolo 2, presentando una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" unitamente a una dichiarazione del numero di ricette per le quali è stato riconosciuto il contributo sociale da ciascuna struttura erogatrice.

2. Le rendicontazioni di cui al comma 1 avvengono semestralmente e, per i mesi da aprile a settembre, sono presentate entro il 31 ottobre di ogni anno e, per i mesi da ottobre a marzo, sono presentate entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della rendicontazione fissati dal comma 2, la Regione provvede al rimborso del credito maturato agli Enti del Servizio sanitario regionale che, a loro volta, provvedono al rimborso delle strutture private titolari di accordo contrattuale entro ulteriori 60 giorni.

4. Nel caso di stanziamento insufficiente rispetto al credito maturato dalle strutture erogatrici, la Regione provvede ad erogare proporzionalmente quanto disponibile a titolo di acconto e rinvia l'erogazione del saldo alla scadenza successiva.

Art. 6

Revisione del contributo sociale

1. Sulla base dei dati ottenuti nel corso dell'anno 2015, l'Amministrazione regionale si riserva di valutare la modifica della soglia dell'ISEE di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Integrazione regionale della Carta acquisti

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009). *Articolo 10, commi da 78 a 80*

Art. 10

(Finalità 8 - Protezione sociale)

- omissis -

78. L'Amministrazione regionale, al fine dell'incremento degli acquisti delle famiglie in difficoltà, a decorrere dalla definizione delle modalità di cui al comma 79, integra in misura pari al 50 per cento del valore determinato dallo Stato l'importo della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A decorrere dall'1 settembre 2009 il valore determinato dallo Stato è integrato dalla Regione in misura pari a 60 euro mensili.

79. L'Amministrazione regionale concorda con i competenti uffici dello Stato le modalità tecniche per l'attuazione del disposto di cui al comma 78. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

79 bis. Le risorse trasferite per le finalità di cui al comma 78 possono essere utilizzate dallo Stato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'erogazione.

80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

- omissis -

Delibera della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 747 (Lr 17/2008, art 10, commi da 78 a 80. Criteri e modalità di attuazione per l'integrazione del valore determinato dallo stato dell'importo della carta acquisti di cui all'art 81, comma 32, del dl 112/2008.

VISTO l'articolo 10, comma 78, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009), ove è previsto che l'Amministrazione regionale, al fine dell'incremento degli acquisti delle famiglie in difficoltà, a decorrere dalla definizione delle modalità per l'attuazione dell'intervento, integra in misura pari al cinquanta per cento del valore determinato dallo Stato l'importo della Carta Acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO altresì l'articolo 10, comma 79, della LR 17/2008 che stabilisce che l'Amministrazione regionale concorda con i competenti uffici dello Stato le modalità tecniche per l'attuazione del disposto di cui al comma 78 e che con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente;

ATTESO che con delibera n. 361 del 23 febbraio 2009 la Giunta regionale ha approvato in via preliminare i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento e che, in particolare, si è stabilito che la Regione provvederà a trasferire allo Stato i fondi di cui all'articolo 10, comma 80, della LR 17/2008 affinché incrementi direttamente il valore delle disponibilità concesse ai beneficiari di Carta Acquisti residenti in Regione;

ATTESO che con la medesima deliberazione n. 361 del 23 febbraio 2009 è stato approvato in via preliminare uno schema di protocollo d'intesa tra la Regione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per l'individuazione delle modalità tecniche per l'attuazione dell'intervento;

ATTESO che, a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici intercorsi tra gli uffici regionali e quelli ministeriali competenti al fine di ottimizzare la gestione dell'intervento, si è concordato: - che il trasferimento iniziale di risorse sia pari al fabbisogno necessario ad integrare per sei bimestri del cinquanta per cento il valore determinato dallo Stato delle Carte Acquisti dei beneficiari residenti in Regione, calcolato in base al numero di domande di rilascio della Carta Acquisti presentate da beneficiari residenti in Regione accolte, con richiesta pervenuta al 1° marzo 2009, maggiorato del trenta per cento;

- che, al fine di assicurare allo Stato la disponibilità finanziaria atta a garantire la continuità degli accreditamenti degli importi aggiuntivi, la Regione, tenuto conto delle risorse di bilancio, provvederà a effettuare ulteriori trasferimenti corrispondenti al fabbisogno necessario a integrare le Carte Acquisti dei beneficiari residenti in Regione per due bimestri. Il fabbisogno è di volta in volta quantificato sulla base del numero dei beneficiari residenti in Regione come risultante dagli elementi informativi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze secondo quanto previsto all'articolo 6 del protocollo d'intesa allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che le domande di Carte Acquisti presentate da beneficiari residenti in Regione e accolte, con richiesta pervenuta alla data del 1° marzo 2009, risultano essere 3988, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;

ATTESO che per dare corretta applicazione a quanto concordato con gli uffici ministeriali competenti, si

è reso necessario apportare una serie di modifiche al protocollo d'intesa approvato in via preliminare con delibera n. 361 del 23 febbraio 2009;

PRESO Atto che ai sensi dell'articolo 10, comma 79, della LR 17/2008 la Terza Commissione consiliare permanente nella seduta del 18 marzo 2009 ha espresso parere favorevole sulle modalità di attuazione dell'intervento come sopra specificate, anche esaminando il protocollo d'intesa nella sua versione aggiornata, come risulta dalla comunicazione del Presidente del Consiglio regionale prot. n. 2.6-2284/09 del 18 marzo 2009, agli atti della presente deliberazione;

ATTESO che il citato articolo 10, comma 78, della LR 17/2008 prevede che l'integrazione del valore della Carta Acquisti decorre dalla definizione delle modalità per l'attuazione del beneficio e che, in accordo con i competenti uffici dello Stato, si è stabilito che tale decorrenza coincida con il primo accreditamento di disponibilità sulle Carte Acquisti disposto dallo Stato successivo al versamento delle risorse necessarie da parte della Regione;

VISTO lo schema di protocollo d'intesa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di incaricare il Direttore centrale o il Direttore del Servizio programmazione interventi sociali quale dirigente preposto della Direzione salute e protezione sociale alla stipula del protocollo d'intesa;

Su proposta dell'Assessore alla salute e protezione sociale;

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. Di approvare in via definitiva i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 10, comma 78, della LR 17/2008 secondo quanto esplicitato in premessa, e precisamente:

a) di individuare quali beneficiari dell'integrazione dell'importo della Carta Acquisti i beneficiari della stessa residenti in Regione;

b) di prevedere che per la fruizione del beneficio venga utilizzato lo strumento della Carta Acquisti secondo le modalità individuate dal decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, con le modifiche e integrazioni apportate dai decreti interdipartimentali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 104376 del 7 novembre 2008 e prot. n. 15964 del 27 febbraio 2009;

c) di trasferire allo Stato i fondi di cui all'articolo 10, comma 80, della LR 17/2008 affinché incrementi direttamente a favore dei beneficiari di Carta Acquisti residenti in Regione il valore del beneficio concesso dallo Stato del cinquanta per cento, secondo le seguenti modalità:

- mediante un trasferimento iniziale di risorse pari al fabbisogno necessario ad integrare per sei bimestri del cinquanta per cento il valore determinato dallo Stato delle Carte Acquisti dei beneficiari residenti in Regione, calcolato in base al numero di domande di rilascio della Carta Acquisti presentate da beneficiari residenti in Regione accolte, con richiesta pervenuta al 1° marzo 2009, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - con nota prot. 24991/2009 del 26 marzo 2009 agli atti della presente deliberazione, maggiorato del trenta per cento;

- mediante successivi trasferimenti che garantiscano, compatibilmente con le risorse di bilancio, la continuità degli accreditamenti degli importi aggiuntivi, il cui importo sarà di volta in volta quantificato in base al fabbisogno necessario a integrare del cinquanta per cento del loro valore le Carte Acquisti dei beneficiari residenti in Regione per due bimestri, determinato in relazione al numero di Carte Acquisti dei beneficiari residenti in Regione risultante dagli elementi informativi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze secondo quanto previsto all'articolo 6 del protocollo d'intesa allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

d) di stabilire che gli incrementi delle disponibilità delle Carte Acquisti dei beneficiari residenti in Regione derivanti dai trasferimenti regionali devono avvenire in misura eguale per ogni beneficiario e con cadenza bimestrale, con accrediti coincidenti con la concessione delle disponibilità di fonte statale e fino all'esaurimento delle risorse disponibili;

e) di stabilire che l'integrazione del valore della Carta Acquisti decorre dal primo bimestre utile in cui interviene l'accredito di disponibilità sulle Carte Acquisti disposto dallo Stato successivo al primo versamento delle risorse necessarie da parte della Regione;

f) di stabilire che le modalità tecniche per l'attuazione dell'intervento sono individuate con apposito protocollo d'intesa tra la Regione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali secondo lo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2. Di prevedere che alla sottoscrizione del protocollo d'intesa sia delegato il Direttore centrale o il Direttore del Servizio programmazione interventi sociali della Direzione salute e protezione sociale.

3. Di consentire che in sede di sottoscrizione del protocollo d'intesa vengano apportate al testo eventuali modificazioni di carattere non sostanziale, concordate con gli altri sottoscrittori dell'accordo.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Regione Friuli Venezia Giulia

Protocollo d'intesa avente ad oggetto l'integrazione degli importi accreditati sulle Carte Acquisti di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

tra

il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, rappresentato da [•], il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con sede in Roma, Via Veneto n. 56, rappresentato da [•] (di seguito: “i Ministeri”)

e

la Regione Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza dell'Unità d'Italia n. 1, rappresentata da [•], nato a [•] il [•], nella sua qualità di [•], di seguito anche “Regione”.

Premesso che

- 1) L'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (di seguito: “D.L. n. 112/08”):
 - al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti (di seguito: “Fondo Carta Acquisti”);
 - al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti (di seguito: “Carta Acquisti”) finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;
 - al comma 33, demanda ad un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di:

- a) criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
 - b) ammontare del beneficio unitario;
 - c) modalità e limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio;
- al comma 33-bis, prevede che, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;
- 2) In data 16 settembre 2008 è stato adottato, ai sensi del citato articolo 81, comma 33, il decreto interdipartimentale prot. n. 89030 il quale individua nell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale il Soggetto Attuatore del programma Carta Acquisti e prevede:
- all'articolo 2, comma 1, lett. c), che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro emana, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, direttive e istruzioni al Soggetto Attuatore;
 - all'articolo 2, comma 1, lett. h), che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro stabilisce, in conformità alla normativa, i criteri e le modalità di versamento al Fondo Carta Acquisti da parte di soggetti pubblici e privati;
 - all'articolo 2, comma 1, lett. i), che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dispone le iniziative di comunicazione relative al programma Carta Acquisti;
 - all'articolo 7, comma 4, che l'importo unitario del beneficio concesso ai titolari della Carta Acquisti può essere modulato per diverse categorie di beneficiari, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per tenere conto di eventuali vincoli a specifici usi dei versamenti a titolo spontaneo e solidale da parte dei soggetti privati;
 - all'articolo 11, che le disponibilità del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro;
- 3) Il Ministero dell'economia e delle finanze ha depositato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in data 11 novembre 2008, ai protocolli RM 2008 C6585- C6586- C6587, domanda di registrazione, rispettivamente, dei seguenti marchi figurativi (“marchi Carta Acquisti”):
- lettere “Carta Acquisti” di colore blu (“logo Carta Acquisti”);
 - carrello di colore bianco su fondo blu con a fianco, sul lato sinistro, tre “spennellate” di colore verde, bianco e rosso (“Carrello”);
 - otto linee ondeggianti di vari colori (bianco, azzurro, verde e rosso) su fondo azzurro e blu, con gradazione di colore da azzurro chiaro a blu da sinistra verso destra (“Onda”).

- 4) In data 27 febbraio 2009 è stato adottato il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 15964 il quale, integrando il citato decreto interdipartimentale prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, prevede, tra altre cose, che:
- le Regioni e le Province autonome, nonché gli Enti locali, nel rispetto della destinazione del Fondo, possono integrare il Fondo Carta Acquisti vincolando l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale;
 - il vincolo all'utilizzo delle risorse, le modalità di accesso ai dati e alle informazioni rilevanti, nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da appositi protocolli d'intesa stipulati dall'Amministrazione territoriale, con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
 - i versamenti da parte delle Amministrazioni territoriali sono effettuati direttamente al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, nel quale sono versate le disponibilità del Fondo Carta Acquisti.
- 5) La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 10, commi da 78 a 80, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione - legge finanziaria 2009), al fine dell'incremento degli acquisti delle famiglie in difficoltà, intende integrare in misura pari al 50 per cento del valore determinato dallo Stato l'importo della Carta Acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del D.L. n. 112/08 e per l'attuazione dell'intervento ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009;
- 6) La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia con propria deliberazione n. [•] del [•] ha stabilito:
- che beneficiari dell'integrazione dell'importo della Carta Acquisti sono i beneficiari della stessa residenti in Regione;
 - che per la fruizione del beneficio è utilizzata la Carta Acquisti secondo le modalità individuate dal decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, con le modifiche e integrazioni apportate dai decreti interdipartimentali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 104376 del 7 novembre 2008 e prot. n. 15964 del 27 febbraio 2009;
 - di trasferire allo Stato le risorse di cui all'articolo 10, comma 80, della LR 17/2008 mediante versamenti sul Fondo Carta Acquisti affinché incrementi direttamente le somme a disposizione dei beneficiari di Carta acquisti residenti in Regione con modalità atte a garantire la continuità delle integrazioni e tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

- che gli incrementi delle disponibilità delle Carte Acquisti dei beneficiari residenti in Regione derivanti dai trasferimenti regionali devono avvenire in misura eguale per ogni beneficiario e con cadenza bimestrale, con accredito coincidente con la concessione delle disponibilità di fonte statale e fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
 - che l'integrazione del valore della Carta Acquisti decorre dal primo Bimestre utile in cui interviene l'accreditamento di disponibilità sulle Carte Acquisti disposto dallo Stato, successivamente al versamento delle risorse necessarie da parte della Regione;
 - che le modalità tecniche per l'attuazione dell'intervento sono individuate con il presente protocollo d'intesa.
- 7) L'integrazione regionale del valore della Carta acquisti nella misura del 50 per cento è riferita all'importo unitario del beneficio concesso nell'ammontare stabilito all'articolo 7, comma 3, del decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 89030 del 16 settembre 2008 sopra citato, e pertanto attualmente l'integrazione regionale del valore dalla Carta Acquisti, riconosciuta fatta salva la disponibilità di risorse, rapportata su base annuale è pari a euro 240,00 (duecentoquaranta/00);

Quanto sopra premesso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Friuli Venezia Giulia convengono e stipulano quanto segue:

1 OGGETTO

- 1.1 Oggetto del presente protocollo è disciplinare le modalità con cui la Regione può integrare il Fondo Carta Acquisti con proprie risorse da destinarsi in via esclusiva ai beneficiari della Carta Acquisti residenti nel proprio ambito di competenza territoriale.

2 VERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI IMPORTI

- 2.1 La Regione effettuerà uno o più versamenti al Fondo Carta Acquisti (di seguito: "l'Integrazione al Fondo"). Il versamento iniziale, da effettuarsi alla stipula del presente protocollo, è pari a euro 1.244.256,00 (unmilione duecentoquarantaquattromiladuecentocinquantasei/00).
- 2.2 L'importo dei versamenti successivi è di volta in volta quantificato in base al fabbisogno necessario a integrare le Carte Acquisti dei beneficiari residenti in Regione per due bimestri, determinato in relazione al numero di beneficiari residenti in Regione risultante dagli elementi informativi forniti ai sensi del paragrafo 6.1;
- 2.3 La Regione si impegna a mantenere presso il conto di cui al paragrafo 2.4 una disponibilità almeno pari a due bimestri di fabbisogno.

- 2.4 I versamenti, infruttiferi di interessi, sono effettuati mediante bonifico bancario sul Conto n. 25012, denominato “Mef Diptes Fondo art 81 L133-08”, codice IBAN IT94 J010 0003 2453 5020 0025 012, in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato, via dei Mille n. 52, 00185 – Roma. Nella distinta di versamento sarà indicata la causale: “RG06000000/001 - Integrazione al Fondo Carta Acquisti Regione Friuli Venezia Giulia 2009/001”.
- 2.5 Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro fornirà alla Regione una rendicontazione separata delle somme da questa versate.
- 2.6 Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro trasmetterà alla Regione, a titolo di rendiconto delle somme accreditate nell’anno precedente, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento che attesti che i fondi erogati sono stati utilizzati nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni contenute nel presente protocollo.
- 3 VINCOLO DI DESTINAZIONE DEGLI IMPORTI
- 3.1 L’Integrazione al Fondo di cui al paragrafo 2.1 è destinata in via esclusiva ai beneficiari della Carta Acquisti residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito: “i Beneficiari Residenti”) accreditando agli stessi, per ciascun Bimestre, un importo aggiuntivo pari a euro 40,00 (quaranta/00) (di seguito: “gli Importi Aggiuntivi”).
- 4 MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI IMPORTI
- 4.1 Gli Importi Aggiuntivi sono erogati dal Soggetto Attuatore del programma Carta Acquisti, secondo direttive impartite dai Ministeri al Soggetto Attuatore stesso nell’ambito dei poteri di direttiva di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c), del citato decreto interdipartimentale prot. n. 89030 del 16 settembre 2008.
- 4.2 Gli Importi Aggiuntivi sono accreditati a decorrere dal primo accreditamento utile successivo al versamento di cui al paragrafo 2.1 e poi successivamente, per ciascun Bimestre, fino ad esaurimento dell’Integrazione al Fondo, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.3.
- 4.3 Nel caso in cui in un Bimestre le somme residue disponibili non siano sufficienti per procedere al versamento di un Importo Aggiuntivo su ciascuna delle Carte Acquisti relative ai Beneficiari Residenti, le somme residue saranno distribuite proporzionalmente tra i Beneficiari Residenti, fatta salva diversa tempestiva richiesta da parte della Regione ai sensi del paragrafo 4.4.
- 4.4 Nei casi di cui al paragrafo 4.3, la Regione può chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze di non procedere agli accrediti mantenendo le risorse a disposizione sul conto di cui al paragrafo 2.4 per la loro integrazione con eventuali ulteriori rimesse, ovvero per la restituzione alla Regione stessa.

5 MODALITA' DI ASSOCIAZIONE AL PROGRAMMA CARTA ACQUISTI

- 5.1 La Regione, fino all'esaurimento dell'Integrazione al Fondo, può associarsi al programma Carta Acquisti ed utilizzare i marchi Carta Acquisti nelle proprie campagne di comunicazione istituzionale, attenendosi alle eventuali linee guida emanate in tal senso dai Ministeri.

6 ACCESSO AI DATI

- 6.1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, metterà a disposizione della Regione un accesso telematico in cui reperire elementi informativi relativi:

- a) Beneficiari Residenti;
- b) utilizzo delle Carte;
- c) fabbisogno finanziario;
- d) disponibilità residue.

7 MODIFICA DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI

- 7.1 La Regione prende atto che i Ministeri potranno modificare ai sensi dell'articolo 81, comma 33, del D.L. n. 112/08, tra l'altro:

- i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio;
- l'ammontare del beneficio unitario;
- le modalità e limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio.

- 7.2 Nei casi di cui al paragrafo 7.1, gli Importi Aggiuntivi saranno erogati anche ai nuovi Beneficiari Residenti ai sensi della normativa modificata, fatta salva la facoltà della Regione di recedere dalla convenzione ai sensi del paragrafo 8.1.

8 RECESSO

- 8.1 La Regione ha facoltà di recedere dalla presente convenzione. La dichiarazione di recesso, anticipata per posta elettronica ai punti di contatto di cui al paragrafo 11.2, dovrà essere comunicata ai Ministeri e produrrà i propri effetti dal quinto giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

- 8.2 Entro 120 giorni dal recesso, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvederà a produrre una rendicontazione finale e a restituire le somme non ancora utilizzate, fermo restando l'irripetibilità delle somme già erogate a favore dei Beneficiari Residenti.

8.3 La restituzione alla Regione delle somme residue presenti sul Fondo avviene a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario codice IBAN IT5900200802241000003152699 in essere presso Unicredit Banca S.p.A. intestato a Tesoreria Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia oppure sul c/c postale n. 85770709 intestato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Tesoreria con la causale, da indicarsi per esteso: “D.C. Sal. e Prot. Soc. capitolo d’entrata 644 - Restituzione somme non utilizzate Carta acquisti”.

9 IMPORTI ACCREDITATI NON UTILIZZATI DAI BENEFICIARI

9.1 In seguito alla eventuale definitiva disattivazione di una Carta intestata a un Beneficiario Residente, gli importi eventualmente residui su tale Carta rientreranno nella disponibilità della Regione in ragione della quota proporzionale degli importi da questa versati rispetto agli importi complessivamente versati sulla Carta stessa.

10 DURATA

10.1 Il presente protocollo d’intesa ha termine in data 31 dicembre 2009 salvo diversa comunicazione.

11 ELEZIONE DI DOMICILIO E PUNTI DI CONTATTO

11.1 Ai fini della presente Convenzione e della relativa attuazione i domicili delle parti sono individuati come nel preambolo.

11.2 Ai fini della gestione operativo-finanziaria del presente protocollo sono istituiti i seguenti punti di contatto:

per i Ministeri:

Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro - Direzione VI
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
posta elettronica: regioni_carta_acquisti@tesoro.it

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Direzione Generale per l’inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese
Via Fornovo, 8
00192 Roma
posta elettronica: DGinclusione@lavoro.gov.it

per la Regione Friuli Venezia Giulia:
Direzione centrale salute e protezione sociale
Servizio programmazione interventi sociali
Riva Nazario Sauro, 8

34124 Trieste
posta elettronica: gianpaolo.gaspari@regione.fvg.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE – DIPARTIMENTO DEL TESORO

...

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E
DELLE POLITICHE SOCIALI

...

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

...

SCHEMA

Mantenimento dei figli minori in caso di separazione dei genitori

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.
Articolo 9 bis

Art. 9 bis

(Sostegno al mantenimento dei minori)

1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;

b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;

c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;

d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.

4 bis. Qualora, all'esito della rendicontazione da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse assegnate ai sensi del regolamento di cui al comma 4, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sulle risorse stanziare nell'esercizio finanziario successivo.

5. Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia di indicatori di situazione economica, ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 20.000 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.

6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli

interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.

Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 4, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i criteri di riparto, le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione, la misura, la decorrenza e la durata della prestazione da destinare al sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore o dei minori nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, nonché le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione.

Art. 2
(Destinatari)

1. Ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 4, lettera d) della legge regionale 11/2006 i destinatari dei finanziamenti sono gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) di seguito denominati Enti gestori.

Art. 3
(Criteri di riparto e trasferimento fondi)

1. Ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 4 della legge regionale 11/2006 gli Enti gestori esercitano le funzioni amministrative relative alla concessione e alla erogazione del beneficio ai soggetti aventi diritto.

2. La Regione trasferisce agli Enti gestori le risorse necessarie all'erogazione del beneficio.

3. Per l'ottenimento delle risorse gli Enti gestori presentano alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali di seguito denominata Direzione competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione dalla quale risulti:

a) la spesa sostenuta per l'erogazione del beneficio nell'anno precedente;

b) l'eventuale importo complessivo dei benefici non coperti con le risorse regionali trasferite nell'anno precedente;

c) l'eventuale importo delle risorse regionali trasferite nell'anno precedente e non utilizzate;

d) la quantificazione del fabbisogno necessario per la concessione del beneficio nell'anno in corso.

4. Gli Enti gestori restituiscono alla Regione, entro il medesimo termine di cui al comma 3, le somme di cui al comma 3, lettera c).

5. La Regione ripartisce le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:

a) in via prioritaria è assegnato l'importo di cui al comma 3, lettera b);

b) la quota restante è ripartita in misura proporzionale al fabbisogno di cui al comma 3, lettera d), sino a copertura del fabbisogno stesso.

6. Entro il 31 maggio di ogni anno la Regione trasferisce agli Enti gestori le risorse disponibili in un'unica soluzione.

Art. 4

(Soggetti richiedenti e requisiti)

1. Può avere accesso al beneficio di cui al presente regolamento il genitore, residente nel territorio regionale, al quale è stato affidato dall'autorità giudiziaria il figlio o i figli minori e che non riceve dal genitore obbligato le somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori.

2. Costituisce presupposto per l'accesso al beneficio l'esperimento infruttuoso di procedure esecutive nei confronti del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

3. Ai fini della concessione del beneficio, il soggetto richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) non superiore a 21.969,44 euro annui.

4. Il limite economico di cui al comma 3 è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 5

(Misura e durata del beneficio)

1. Il finanziamento regionale consiste in una prestazione monetaria di importo pari al 75% della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio o dei figli minori e, comunque, non oltre un importo massimo di trecento euro mensili per figlio minore.

2. La prestazione viene concessa per un periodo di un anno rinnovabile.

3. Qualora il genitore obbligato ottemperi parzialmente alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, l'Ente gestore mantiene il beneficio, nei limiti temporali di cui al comma 2, nella percentuale pari al 75% della differenza tra quanto corrisposto dal genitore obbligato e quanto stabilito dall'autorità giudiziaria.

Art. 6

(Domanda di concessione del beneficio)

1. Ai fini dell'ottenimento del beneficio il soggetto richiedente presenta domanda all'Ente gestore di pertinenza, per il tramite del Servizio sociale dei Comuni.

2. Alla domanda è allegata:

- a) copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'affido del figlio o dei figli minori;
- b) copia di uno dei seguenti atti da cui risulti l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive: verbale dell'ufficiale giudiziario o copia del provvedimento giudiziale o copia di altro atto attestante l'incapienza del patrimonio ovvero l'irreperibilità del genitore obbligato;
- c) copia della querela presentata per l'omesso versamento;
- d) certificazione ISEE.

Art. 7

(Modalità di concessione ed erogazione del beneficio)

1. L'istruttoria delle domande viene svolta dall'Ente gestore secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
3. Le richieste non soddisfatte per mancanza di disponibilità finanziaria restano valide e il beneficio è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse ripartite dalla Regione. Il soggetto richiedente, in attesa dell'eventuale ammissione al beneficio di cui all'articolo 5, è, comunque, tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8.
4. Il beneficio viene erogato dall'Ente gestore a decorrere dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di concessione del beneficio stesso.
5. Il beneficio è erogato mensilmente secondo modalità stabilite dall'Ente gestore.
6. Qualora il beneficiario trasferisca la propria residenza in altro Comune del territorio regionale, il beneficio continua ad essere erogato dall'Ente gestore che lo ha concesso fino al termine dell'annualità originariamente prevista, con subentro del nuovo Ente gestore solamente al termine di tale periodo previa comunicazione della data di scadenza da parte dell'Ente gestore che ha concesso il beneficio.

Art. 8

(Obblighi del beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario del contributo presenta ogni anno, almeno entro trenta giorni prima della scadenza del termine dell'annualità, all'Ente gestore dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, contenente la dichiarazione che non si è verificata la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4.
2. Il soggetto beneficiario presenta, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, anche la certificazione ISEE aggiornata all'anno di riferimento.
3. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Ente gestore entro trenta giorni l'eventuale perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4 ivi compreso l'eventuale adempimento parziale da parte del genitore obbligato.

Art. 9
(Perdita dei requisiti e del beneficio)

1. Il genitore affidatario perde i requisiti per accedere e mantenere il beneficio in caso di:
 - a) trasferimento della residenza fuori dal territorio regionale;
 - b) superamento della soglia di reddito ISEE di cui all'articolo 4, commi 3 e 4;
 - c) attribuzione da parte dell'autorità giudiziaria dell'affidamento del figlio o dei figli minori all'altro genitore o ad altro soggetto individuato dall'autorità giudiziaria;
 - d) adempimento da parte del genitore obbligato e corresponsione delle somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori.
2. Nei casi di cui al comma 1 il soggetto beneficiario perde il beneficio ed è tenuto alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni. Decorso tale termine si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Nel caso di adempimento parziale da parte del genitore obbligato, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme erogate in proporzione a quanto percepito dal genitore obbligato, entro trenta giorni dal parziale adempimento e mantiene il beneficio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Decorso il termine di trenta giorni si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 7/2000 e il soggetto beneficiario perde l'intero beneficio.

Art. 10
(Accertamento e controllo)

1. L'Ente gestore provvede, anche attraverso verifiche a campione, agli accertamenti in merito alla veridicità della documentazione presentata ai sensi degli articoli 6 e 8 dal soggetto richiedente.

Art. 11
(Rendicontazione)

1. Gli Enti gestori, destinatari dei finanziamenti, rendicontano ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 12
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sostegno alle locazioni

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. *Articolo 6*

Art. 6

(Sostegno alle locazioni)

1. Per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione. Il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti, nonché attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi ai Comuni in favore della morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 maggio 2005, n. 0149/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le azioni volte al sostegno delle locazioni, previste dall'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Art. 2
(Interventi)

1. Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'articolo 6, primo periodo della legge regionale 6/2003, nonché per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, a favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell'articolo 6, secondo periodo, della legge regionale 6/2003.

Art. 3
(Determinazione dei contributi)

1. Per la determinazione dei contributi relativi all'articolo 11 della legge 431/1998 e all'articolo 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003, i Comuni sono tenuti a stabilire l'entità dei contributi spettanti secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente, nonché con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 11.150,00 euro l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISE va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 3.100,00 euro all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

b) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 109/1998, non superiore a 16.420,00 euro l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISE va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 2.325,00 euro all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di

locazione;

c) l'indicatore della situazione economica (ISE) dei nuclei familiari di cui alle lettere a) e b) non deve superare l'importo di 31.130,00 euro;

d) ai fini delle determinazioni di contributo di cui alle lettere a) e b), per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indice ISEE di cui alle lettere a) e b) è elevato del 20%.

2. Per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, indicate dal Comune nel bando, il contributo da assegnare è incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale registrate, fino ad un massimo del 25%; in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il limite dell'indicatore della situazione economica (ISE) indicato al comma 1, lettera c), è innalzato fino ad un massimo del 10%.

3. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal comma 2, non può in nessun caso superare l'importo di 3.100,00 euro per gli utenti di cui alla lettera a) del comma 1 e l'importo di 2.325,00 euro per gli utenti di cui alla lettera b) del comma 1, e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno.

4. I Comuni possono concedere ai nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (ISE) pari a zero, un contributo anche pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno, nei limiti degli importi stabiliti al precedente comma 3.

5. Qualora i Comuni concorrano ad incrementare le risorse con propri fondi in una percentuale non inferiore al 10% del fabbisogno comunicato possono stabilire ulteriori articolazioni dei limiti degli indicatori della situazione economica o soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate ai commi precedenti.

6. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), i Comuni indicati dall'articolo 6 della legge 431/1998 (Comuni ad alta tensione abitativa), possono destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite ad inquilini assoggettati a procedure di sfratto, che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o disabili e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti per accedere all'affitto di una nuova casa. In questi casi i Comuni predispongono apposite graduatorie degli inquilini.

8. Il contributo da assegnare, ai sensi dell'articolo 6, secondo periodo, della legge regionale 6/2003 ai proprietari di alloggi sfitti alla data della pubblicazione del bando comunale e che vengono messi per la prima volta a disposizione di conduttori aventi i requisiti previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), è determinato, nel limite delle disponibilità a tal fine destinate ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 2, nella misura forfetaria del 60% del canone annuo risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge 431/1998, e regolarmente registrato. In ogni caso il contributo non può superare l'importo di 3.100,00 euro.

Art. 4

(Azioni di carattere sociale e di sviluppo)

1. Al fine dell'individuazione delle categorie di soggetti indicate nell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003 e dell'attribuzione delle particolari agevolazioni previste all'articolo 3, comma 2, si considerano quali:

a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;

b) giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;

c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;

d) disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, non superiore a 4.100,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.650,00 euro se composte da due o più soggetti;

f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;

g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;

h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;

i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;

j) emigrati: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Art. 5

(Requisiti dei beneficiari)

1. Per essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 e di cui all'articolo 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003, il conduttore deve possedere, al momento di presentazione della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina

dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

b) essere residente ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione. Per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di Polizia si prescinde dal requisito della residenza o dell'attività lavorativa in Italia e in regione per il periodo indicato;

c) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto registrato;

d) non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare.

2. La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno precedente il bando va presentata dal richiedente al Comune del territorio regionale di attuale residenza o, qualora non residente in regione, al Comune dove presta attività lavorativa, anche per canoni pagati a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della regione. Possono presentare la domanda persone maggiorenni, titolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione.

3. Per essere ammesso a beneficiare del contributo previsto dall'articolo 3, comma 8, il locatore, pubblico o privato, deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, oltre a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora si tratti di soggetti privati:

a) essere proprietario dell'immobile posto sul territorio regionale, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che per la prima volta viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti;

b) aver stipulato successivamente all'emanazione del bando comunale un contratto di locazione, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge 431/98, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto, con un conduttore rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6

(Adempimenti dei Comuni)

1. I Comuni emanano apposito bando per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 e di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2003.

2. Il bando può disporre alternativamente che, qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune proceda alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, secondo uno dei seguenti criteri:

a) seguendo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse assegnate;

b) assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

3. La domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente deve pervenire alla Regione entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, pena l'esclusione del Comune dalla ripartizione dei fondi disponibili, unitamente alla seguente documentazione:

a) le graduatorie delle domande ammesse rispettivamente per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 e per le finalità dell'articolo 6, della legge regionale 6/2003, redatte con i criteri di cui all'articolo 3 e debitamente approvate dagli organi competenti;

b) i dati che vengono richiesti dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici relativi ad ogni beneficiario;

c) l'eventuale deliberazione del Comune recante la messa a disposizione della quota comunale, non inferiore al 10% del fabbisogno comunicato, relativa alla partecipazione finanziaria al Fondo nazionale di cui alla legge 431/1998, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 1, lettera b);

d) la quantificazione dei fabbisogni richiesti per soddisfare le domande di contributo relative distintamente ai due diversi canali contributivi.

4. Non è ammissibile a contributo la domanda del Comune che indichi un fabbisogno complessivo inferiore a 50,00 euro.

Art. 7

(Determinazione delle risorse)

1. Con riferimento alle disponibilità di bilancio per l'anno di competenza, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 6, comma 3, si provvede alla determinazione della quota delle risorse regionali da destinare rispettivamente alle finalità dell'articolo 11 della legge 431/1998 e alle finalità dell'articolo 6, della legge regionale 6/2003.

Art. 8

(Ripartizione delle risorse ai Comuni)

1. Le risorse statali e regionali destinate alle finalità di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 ed alle finalità dell'articolo 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003, sono assegnate ai Comuni richiedenti come segue:

a) nella misura del 75% sulla base del fabbisogno accertato per tali finalità dai Comuni stessi a seguito dei bandi pubblici, secondo la formula n. 1 di cui all'Allegato A;

b) nella misura del 25% sulla base delle risorse aggiuntive comunali per dette finalità tra i Comuni che le hanno destinate ai sensi e nella misura di cui all'articolo 3, comma 5, secondo la formula n. 2 di cui all'Allegato A.

2. Le risorse complessive regionali destinate, ai sensi dell'articolo 7, alle finalità dell'articolo 6, secondo periodo, della legge regionale 6/2003, sono assegnate ai Comuni in proporzione del fabbisogno totale richiesto ed accertato a seguito dei bandi pubblici.

Art. 9

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. La concessione e l'erogazione dei contributi ai Comuni richiedenti sono disposte dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, sulla base della documentazione pervenuta, quale prevista dall'articolo 6, comma 3.

Art. 10

(Rendicontazione della spesa)

1. I Comuni devono far pervenire la rendicontazione della spesa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui i finanziamenti sono stati erogati, evidenziando la modalità scelta - ai sensi dell'articolo 6, comma 2, - per la ripartizione dei contributi tra i beneficiari.

Art. 11

(Osservatorio sulla condizione abitativa)

1. I Comuni, al fine di consentire il monitoraggio periodico della situazione del mercato delle locazioni nonché per le finalità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 marzo 2005, n. C/374, sono tenuti ad inviare alla Regione, nei modi e nelle forme indicati da quest'ultima, le informazioni relative alla condizione abitativa esistente sul territorio ed in particolare, relativamente ad ogni singolo beneficiario dei contributi assegnati, i seguenti dati:

a) cognome, nome e codice fiscale del richiedente;

b) ISE del nucleo familiare del richiedente;

c) ISEE del nucleo familiare del richiedente;

d) importo del canone di locazione annuo;

e) percentuale di incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISE;

f) appartenenza del beneficiario alla fascia definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

g) presenza nel nucleo familiare di una o più delle eventuali situazioni di debolezza sociale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, la cui tipologia va espressamente indicata;

h) percentuale di eventuale maggiorazione del contributo applicata e sua quantificazione in termini assoluti;

i) numero di mesi effettivi di pagamento del canone di locazione, nel caso di periodi inferiori all'anno;

j) importo del contributo totale, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, spettante al richiedente.

Art. 12
(Trattamento dei dati personali)

1. In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, dai Comuni e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Art. 13
(Strutture competenti ai fini del procedimento)

1. Ai fini del Titolo I, Capo II, della legge regionale 7/2000 gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme in argomento sono demandati alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale.

Art. 14
(Norma transitoria)

1. Relativamente all'anno 2005 le domande dei Comuni, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, devono essere presentate alla Regione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. La deliberazione di cui all'articolo 7 per la determinazione della quota delle risorse regionali da destinare rispettivamente alle finalità dell'articolo 11 della legge 431/1998 e dell'articolo 6, secondo periodo, della legge regionale 6/2003, in dipendenza della disponibilità di bilancio, è adottata successivamente alla scadenza del termine indicato al comma 1.

Art. 15
(Abrogazioni)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0122/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni).

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ripartizione delle risorse ai Comuni

FORMULA N. 1 DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

75% delle risorse : sommatoria del fabbisogno totale richiesto dai Comuni = X : Fabbisogno richiesto dal singolo Comune.

FORMULA N. 2 DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

25% delle risorse : Sommatoria dei conferimenti dei Comuni = X : Quota aggiunta dal singolo Comune.

Sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012). *Articolo 10, commi da 1 a 3*

Art. 10

(Interventi in materia di lavoro formazione e pari opportunità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali residenti nel comune o nell'area territoriale del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni o, in subordine, residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolge l'attività prevista nel progetto.
2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione dei progetti.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

- omissis -

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2015, n. 064/Pres.

Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012).

Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012), la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi per il sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, nonché le modalità di presentazione dei progetti.

Art. 2
(*Definizioni*)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) amministrazioni pubbliche: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

b) attività socialmente utili: tutte le attività che l'amministrazione pubblica pone in essere al fine di migliorare la qualità di vita, dell'ambiente e degli spazi urbani e del territorio, nonché le attività poste in essere per migliorare la qualità delle prestazioni offerte;

c) lavoratori utilizzati: i lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, che rientrano in una delle seguenti categorie:

1) i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni speciale sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento;

2) i lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento;

3) i lavoratori titolari di altro trattamento speciali di disoccupazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Art. 3
(*Soggetti beneficiari*)

1. Possono beneficiare del contributo le amministrazioni pubbliche, aventi sede o uffici periferici nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, che, nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomo e donna, promuovono progetti che prevedono l'utilizzo di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4
(Lavoratori utilizzati)

1. Nelle attività socialmente utili possono essere utilizzati lavoratori percettori di trattamenti previdenziali così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. I lavoratori da assegnare ad ogni singolo progetto vengono individuati tra quelli residenti nel comune o nell'area territoriale di competenza del centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, tra quelli residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste dal progetto.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), l'utilizzazione in attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore e amministrazione pubblica e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di mobilità.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 468/1997, i lavoratori utilizzati, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento previdenziale percepito e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso l'amministrazione pubblica che realizza il progetto e comunque per non meno di venti ore settimanali e per non più di otto ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziale e assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.
5. L'utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili non può comunque superare il periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, di trattamento di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione percepito dal lavoratore medesimo.

Art. 5
(Progetti di attività socialmente utili)

1. Ciascun progetto di attività socialmente utile contiene le seguenti indicazioni:
 - a) titolo del progetto;
 - b) finalità da perseguire;
 - c) descrizione delle attività da realizzare;
 - d) luogo di svolgimento delle attività;
 - e) numero di posti di lavoro necessari ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera c);
 - f) durata prevista di ciascun posto di lavoro di cui alla lettera e) espressa in settimane;
 - g) numero di ore di impegno settimanale previsto per ciascun posto di lavoro di cui alla lettera e);

- h) categoria di inquadramento e retribuzione oraria, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali;
 - i) costo orario complessivo del progetto;
 - l) costo della copertura assicurativa INAIL e della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. La durata delle attività di ciascun posto di lavoro non può essere superiore a cinquantadue settimane.
3. Il progetto si intende concluso quando l'ultimo posto di lavoro del progetto finisce il periodo di attività prevista.

Art. 6
(Ammontare del contributo)

1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti di attività socialmente utili di cui all'articolo 5 assegnando un contributo pari al 100 per cento dell'importo relativo alla retribuzione oraria di cui all'articolo 4, comma 4 e al 100 per cento dell'importo relativo al trattamento assicurativo.
2. Sono finanziabili progetti presentati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) che prevedono posti di lavoro individuati nel numero massimo di:
- a) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile fino a 5000 abitanti: 2 lavoratori;
 - b) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 5001 fino a 10000 abitanti: 3 lavoratori;
 - c) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 10001 fino a 15000 abitanti: 5 lavoratori;
 - d) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 15001 fino a 30000 abitanti: 10 lavoratori;
 - e) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 30001 fino a 100000 abitanti: 20 lavoratori;
 - f) Comuni e Province con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile con più di 100000 abitanti: 30 lavoratori;
 - g) 3 posti di lavoro ciascuna per le altre amministrazioni pubbliche.
3. Nel caso di soggetti beneficiari che presentano progetti di attività socialmente utili da realizzarsi a favore di altre Amministrazioni pubbliche, il numero massimo di posti di lavoro viene incrementato di 5 unità.

Art. 7
(Modalità procedurali)

1. Con decreto del direttore centrale della direzione competente in materia di lavoro, pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione, sono definite:

- a) la data e l'ora a partire dalla quale è possibile presentare la domanda di contributo e la data finale;
- b) l'ammontare delle risorse disponibili suddivise tra i quattro territori provinciali suddivise per l'80% in base al numero di soggetti iscritti in lista di mobilità in ciascuna provincia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo e per il 20% in base al numero di Enti Locali presenti in ciascun territorio provinciale;
- c) la modulistica trimestrale relativa al monitoraggio finanziario;
- d) il termine entro cui devono essere coperti i posti di lavoro;
- e) il termine entro cui devono concludersi le attività di ciascun posto di lavoro.

Art. 8

(Presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di contributo, corredata dal progetto e dall'eventuale delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), è presentata, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro, ed è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD, secondo le modalità indicate nelle linee guida rese disponibili sul sito internet www.regione.fvg.it per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda di finanziamento.
2. Ogni pubblica amministrazione può presentare una sola domanda di contributo per ciascuna apertura dei termini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7.

Art. 9

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le eventuali risorse residue vengono ripartite proporzionalmente tra gli altri territori provinciali, secondo il parametro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Al fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD).
3. Conclusa l'istruttoria il Servizio competente in materia di lavoro provvede alla concessione del contributo ed alla contestuale erogazione del 70 per cento del contributo concesso entro novanta giorni dal termine finale di presentazione della domanda di contributo.
4. L'amministrazione pubblica beneficiaria del contributo comunica la copertura dei posti di lavoro previsti dal progetto entro 30 giorni dall'avvenuta copertura dei posti stessi.
5. La mancata copertura di uno o più posti di lavoro previsti nel progetto entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), comporta la revoca anche parziale del contributo concesso e la restituzione della quota di contributo già erogata.

Art. 10
(Rendicontazione)

1. I soggetti beneficiari provvedono ad inoltrare trimestralmente al servizio competente in materia di lavoro la modulistica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).
2. I soggetti beneficiari rendicontano il contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro novanta giorni dalla conclusione del progetto e allegano un rapporto finale di esecuzione del progetto.

Art. 11
(Erogazione del saldo del contributo)

1. Il servizio competente in materia di lavoro eroga il saldo del contributo nei limiti del contributo concesso entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 12
(Abrogazione)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 75/Pres. (Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2, e 3, della legge regionale 30 dicembre 2011, n.18 (legge finanziaria 2012).

Art. 13
(Disposizioni transitorie)

1. Il decreto del Presidente della Regione 75/2012 continua a trovare applicazione con riferimento a procedimenti in corso relativi alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14
(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di lavori socialmente utili è svolto dalla struttura regionale competente in materia di osservazione del mercato del lavoro.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione.

Contributi ai datori di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per la stabilizzazione di lavoratori precari

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015). *Articolo 9, commi da 36 a 41*

Art. 9

(Finalità 8 - protezione sociale)

- omissis -

36. Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa in materia di politiche attive del lavoro, possono essere presentate alle Province istanze di contributo esclusivamente per i seguenti interventi, realizzati nel 2015 ai sensi degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005 e della relativa regolamentazione attuativa:

a) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci-lavoratori in cooperative di donne disoccupate;

b) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci-lavoratori in cooperative di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

c) assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore a sei mesi, di donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

d) trasformazioni di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardanti:

1) donne;

2) uomini che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

37. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 36 sono presentate a pena di inammissibilità dall'1 gennaio al 31 marzo 2015.

38. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 37 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.

39. Le Province concedono i contributi di cui al comma 36 esclusivamente nei limiti delle risorse previste dal comma 41.

40. Le risorse di cui al comma 41 sono ripartite tra le Province in proporzione al numero di disoccupati che, alla data del 30 settembre 2014, risultano iscritti presso i Centri per l'impiego di ciascuna Provincia.

41. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 8550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

- omissis -

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Capo I

Requisiti per la concessione degli incentivi

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 48 e 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro, anche al fine dell'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi:

a) ai sensi degli articoli 30, 32 e 48, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative;

b) in via eccezionale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato;

c) ai sensi degli articoli 31 e 48, comma 1, lettera b), della legge regionale 18/2005, per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese;

d) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato.

Art. 2

Finalità

1. Attraverso gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative, la stabilizzazione occupazionale e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali da parte dei seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale:

a) donne disoccupate;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad almeno una delle seguenti categorie:

1) disoccupati da almeno 12 mesi;

2) disoccupati che siano anche invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ai sensi della normativa nazionale vigente in materia;

3) donne disoccupate che hanno già compiuto il quarantesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;

4) uomini disoccupati che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

c) soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad una delle seguenti categorie:

1) donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età;

2) uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

d) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005:

1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;

e) soggetti a rischio di disoccupazione: ai fini del presente regolamento sono tali:

1) coloro che sono stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, ovvero di assoggettamento del datore di lavoro ad una delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 223/1991, ovvero di cui all'articolo 7, comma 10 ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, con conseguente ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

2) coloro che sono stati sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga, qualora in sede di accordo sindacale siano stati previsti esuberanti;

3) coloro che sono stati posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 148/1993;

f) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che siano stati sospesi dal lavoro, con ricorso al trattamento di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga, ovvero posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 148/1993 per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro;

g) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: ai fini del presente regolamento sono tali i lavoratori che nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all'articolo 10 abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a diciotto mesi, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l'opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2010, n. 103, ovvero del Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166, o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:

- 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2) contratto di lavoro intermittente;
- 3) contratto di formazione e lavoro;
- 4) contratto di inserimento;
- 5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) contratto di lavoro a progetto;
- 7) contratto di lavoro interinale;
- 8) contratto di somministrazione di lavoro;
- 9) contratto di apprendistato.

Art. 3 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227;

b) partecipazione prevalente: una partecipazione superiore al cinquanta per cento del capitale sociale di

un'impresa.

c) anno solare: il periodo intercorrente tra l'1 gennaio e il 31 dicembre.

Art. 4 Beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d), i seguenti soggetti:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;

d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;

f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;

g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;

h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;

i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori esclusi dal campo di applicazione degli aiuti de minimis. Se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, quest'ultima non deve svolgere la propria attività principale

nei predetti settori. 3. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c):

a) nell'ipotesi di creazione di nuove imprese, le imprese aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, ovvero di cui all'articolo 7, commi 5 e 6;

b) nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese, i soggetti appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), ovvero i soggetti di cui all'articolo 7, comma 9.

Art. 5

Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, che possiedono i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Per beneficiare degli incentivi previsti dal presente articolo, i soggetti da assumere appartengono, alla data di presentazione della domanda di contributo, ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f).

3. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni a tempo indeterminato soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato;

c) rispettare i principi di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 92/2012;

d) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

e) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990);

f) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

4. Possono beneficiare degli incentivi previsti dal presente regolamento gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 2 in qualità di soci lavoratori di cooperative.

5. Per essere ammissibili a incentivo, gli inserimenti lavorativi in cooperativa, di cui al comma 4, possiedono i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;

b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6

Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore a sei mesi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, e riguardanti soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, appartengono ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Le assunzioni di cui al comma 1 da parte del medesimo datore di lavoro riguardanti lo stesso lavoratore sono incentivabili per un numero massimo di due volte.

3. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni di cui al presente articolo soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 7

Incentivi per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti

1. Per beneficiare degli incentivi per la creazione di nuove imprese, le imprese soddisfano i seguenti requisiti:

a) essere state costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);

b) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j));

c) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da titolari, soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), sono posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo.

3. L'incentivo può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, lettera a), detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.

4. È ammissibile ad incentivo l'acquisto, effettuato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, da parte di soggetti appartenenti ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), di una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j)).

5. Possono beneficiare degli incentivi per la creazione di nuove imprese anche le imprese costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

6. Le imprese di cui al comma 5 devono soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).
7. Con riferimento alle imprese di cui al comma 5 i requisiti di cui al comma 1, lettera b), sono posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo.
8. L'incentivo può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 5, insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 5, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.
9. Possono beneficiare dell'incentivo di cui al comma 4 anche i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 5, che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).
10. Qualora la nuova impresa sia costituita da due soggetti dei quali solo uno appartenente ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), ovvero avente i requisiti di cui al comma 5, il contributo è concesso anche se la partecipazione detenuta dal lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), ovvero avente i requisiti di cui al comma 5, sia pari al 50 per cento del capitale sociale.

Art. 8

Spese ammissibili per gli incentivi di cui all'articolo 7

1. Per la concessione dell'incentivo previsto dall'articolo 7, comma 1, sono ammissibili esclusivamente le spese per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale e le spese di investimento, al netto dell'IVA, per l'acquisto, anche con contratto di leasing, di:
 - a) macchinari e attrezzature;
 - b) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
 - c) macchine per ufficio e programmi informatici;
 - d) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa;
 - e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), mezzi destinati al trasporto di cose o persone, qualora siano strettamente funzionali alla attività della impresa.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le spese di cui al comma 1 sono sostenute entro dodici mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:
 - a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
 - b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
 - c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.
3. Qualora ai fini dell'iscrizione dell'impresa nei Registri o negli Albi di cui al comma 2 sia richiesto dalla vigente normativa il possesso di alcuni dei beni di cui al comma 1, le relative spese possono essere sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione.

4. Sono altresì ammissibili le spese per la costituzione dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, tecnico - amministrative e fiscali, sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione ovvero entro novanta giorni dall'iscrizione medesima, rispettivamente:

- a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
- b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
- c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

5. Qualora l'acquisto dei beni di cui al comma 1 avvenga con contratto di leasing, le relative spese sono ammissibili qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) previsione espressa dell'opzione di riscatto;
- b) esercizio effettivo del riscatto da parte dell'utilizzatore entro il termine di cui al comma 2.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, sono ammissibili a contributo le spese sostenute ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per la certificazione del rendiconto di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a), per un ammontare non superiore a 300 euro.

7. Il soggetto beneficiario dell'incentivo previsto dall'articolo 7 ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni per la durata di tre anni decorrenti dalla data di deposito del rendiconto di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a). Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

Art. 9

Casi di esclusione dall'ammissibilità delle spese per gli incentivi di cui all'articolo 7

1. Le spese di cui all'articolo 8 non sono ammissibili nei seguenti casi:

a) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

b) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:

- 1) titolare, socio o amministratore dell'impresa richiedente;
- 2) coniuge, parente o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori dell'impresa richiedente;
- 3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi titolari, soci o amministratori dell'impresa richiedente;
- 4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori dell'impresa richiedente;

c) spese finalizzate allo svolgimento di attività escluse dal campo di applicazione degli aiuti de minimis;

d) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie.

Art. 10

Incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

1. Sono incentivabili i seguenti interventi:

a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), ovvero stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 223/1991, i quali soddisfino i seguenti requisiti:

1) essere in corso alla data di presentazione della domanda;

2) scadere, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda;

b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti, che sia in corso alla data di presentazione della domanda:

1) contratto di lavoro intermittente;

2) contratto di inserimento;

3) contratto di lavoro a progetto;

4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;

d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c).

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono ammissibili a incentivo a condizione che riguardino lavoratori che alla data di presentazione della domanda risultano avere una condizione occupazionale precaria.

3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni.

4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a incentivo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al presente regolamento;

b) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;

c) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui ai commi 1, lettera b), numero 1);

d) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

e) se rispettano i principi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c).

5. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, avevano già compiuto il trentaseiesimo anno di età e risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che la stabilizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

6. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che alla data medesima sussistano tutti i seguenti requisiti:

a) i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 5;

b) i soggetti da stabilizzare non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;

c) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4.

7. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, stavano realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio, a condizione che il tirocinio risulti conforme al decreto del Presidente della Regione 103/2010 ovvero al decreto del Presidente della Regione 166/2013, e che l'assunzione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

8. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che alla data medesima sussistano tutti i seguenti requisiti:

a) i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base alla tipologia contrattuale di cui al comma 1, lettera a), nell'ambito dell'esecuzione di iniziative di lavoro di pubblica utilità;

b) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4.

9. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che sussistano tutti i seguenti requisiti:

a) alla data di presentazione della domanda di contributo i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 1;

b) i soggetti da stabilizzare, al momento dell'assunzione con una delle tipologie contrattuali di cui alla lettera a), erano lavoratori aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) o f);

c) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4.

Capo II
Ammontare degli incentivi
Art. 11
Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 5

1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, l'incentivo è pari a:

a) euro 2.000 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), numeri 1) e 2), ed e);

b) euro 3.000 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4);

c) euro 5.000 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

d) euro 3.500 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed f).

2. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi di cui al comma 1 sono elevati di 2.000 euro.

Art. 12
Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 6

1. L'ammontare dell'incentivo è pari:

a) ad euro 2.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;

b) ad euro 4.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale.

Art. 13

Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 7

1. L'ammontare degli incentivi è determinato:

a) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 8, per un importo comunque non superiore a 15.000 euro;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, nella misura del 50 per cento del valore della partecipazione prevalente acquistata, corrispondente alla minor somma fra il valore nominale della partecipazione e il prezzo di acquisto, per un importo comunque non superiore a 15.000 euro.

2. L'ammontare massimo dell'incentivo di cui al comma 1 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:

a) qualora la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);

b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) e da altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti appartenenti alle categorie medesime detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;

c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f).

3. L'ammontare massimo dell'incentivo di cui al comma 1 è elevato a 20.000 euro nell'ipotesi in cui la nuova impresa sia costituita da un soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 9.

4. L'ammontare massimo dell'incentivo di cui al comma 1 è elevato a 35.000 euro nelle seguenti ipotesi:

a) qualora la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5;

b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 8, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, e da altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;

c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 9, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5.

Art. 14

Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 10

1. L'ammontare degli incentivi, con riferimento a ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale, è pari ad euro 2.000 nelle ipotesi di cui all'articolo 10, commi 2 e 8.

2. L'importo di cui al comma 1 è elevato a:

a) euro 2.500 nelle ipotesi di cui all'articolo 10, commi 5, 6 e 7;

b) euro 3.000 nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 9;

c) euro 4.000 qualora la stabilizzazione riguardi soggetti aventi una condizione occupazionale precaria che siano anche donne che alla data della domanda hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età ovvero uomini che alla data della domanda hanno già compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

3. Per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono elevati di 2.000 euro.

Art. 15

Regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14

1. I benefici previsti dalla normativa nazionale richiamati ai fini della determinazione dell'ammontare degli incentivi di cui al presente regolamento si considerano applicabili una volta emanate le relative disposizioni attuative da parte dei competenti organi nazionali. In sede di presentazione della domanda di incentivo, il soggetto richiedente indica espressamente i benefici previsti dalla normativa nazionale che ha già richiesto o intende richiedere per la medesima assunzione o stabilizzazione.

2. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di incentivo sia a tempo parziale, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.

Capo III

Regimi di aiuto

Art. 16

Regime di aiuti de minimis

1. Gli incentivi di cui agli articoli 5, 6, 7 nell'ipotesi di creazione di nuove imprese, e 10 sono concessi in regime di aiuti de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti comunitari:

a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;

b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 193/6 del 25 luglio 2007;

c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337/35 del 21 dicembre 2007.

2. Non possono beneficiare degli incentivi a titolo di aiuti di importanza minore (de minimis) le imprese:

a) che versano in stato di difficoltà, secondo la definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

b) che operano nei settori, o svolgono le attività, esclusi dal campo di applicazione degli aiuti de minimis.

3. Alla fine del periodo di validità dei regolamenti comunitari di cui al comma 1, in scadenza il 31 dicembre 2013 o in data successiva qualora sia intervenuta la proroga del termine medesimo, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi agli aiuti de minimis che soddisfano le condizioni dei medesimi regolamenti comunitari.

Art. 17

Cumulabilità degli incentivi

1. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento ovvero per i medesimi costi ammissibili.

Capo IV

Disposizioni procedurali

Art. 18

Riparto e utilizzo delle risorse

1. Le risorse sono rese disponibili annualmente.

2. Il 100 per cento delle risorse è ripartito tra le Province in proporzione al numero dei disoccupati che, alla data del 30 settembre dell'anno precedente, risultano iscritti presso i Centri per l'impiego di ciascuna Provincia.

3. La Provincia concede gli incentivi di cui al presente regolamento esclusivamente nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

4. Le domande di incentivo che risultano non finanziabili per esaurimento delle risorse relative all'anno di presentazione della domanda decadono e non possono essere in seguito soddisfatte con risorse rese disponibili nelle annualità successive.

Art. 19

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi sono presentate alla Provincia competente.

2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende:

a) per gli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 10 la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro;

b) per gli incentivi di cui all'articolo 7 la Provincia in cui il soggetto richiedente ha sede o residenza.

3. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate a pena di inammissibilità dall'1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno.

4. Annualmente, il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 3 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 15 settembre.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 20

Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui agli articoli 5 e 6

1. Le domande di incentivo, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo e devono essere corredate da:

a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali di cui agli articoli 11, 12, 14 e 15;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'articolo 6, a tempo determinato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

3. In deroga al comma 1, qualora la nuova assunzione o il nuovo inserimento lavorativo sia effettuato in deroga all'articolo 2112 del codice civile in attuazione di un accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 428/1990 e riguardi un lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), la domanda di incentivo è presentata entro il termine perentorio di novanta giorni dall'assunzione o dall'inserimento lavorativo.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora la domanda sia presentata successivamente all'assunzione o all'inserimento lavorativo, la stessa è corredata dalla copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'articolo 6, a tempo determinato. Ai fini dell'erogazione la Provincia competente verifica e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare del contributo in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale.

Art. 21

Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 7

1. Le domande di incentivo, a pena di inammissibilità, soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) essere presentate entro sei mesi dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:

- 1) per le imprese, nel Registro delle imprese;
- 2) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
- 3) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

b) fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, essere presentate anteriormente al sostenimento delle spese ammissibili;

c) essere corredate da:

1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j). Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, deve essere altresì prodotta un'ulteriore dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la detenzione, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), della partecipazione prevalente nella nuova impresa;

2) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenere o, nell'ipotesi di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, delle spese sostenute.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, la domanda di incentivo, a pena di inammissibilità, è presentata anteriormente all'acquisto della partecipazione prevalente ed è corredata da:

a) una dichiarazione, sottoscritta da coloro che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j);

c) una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e dal legale rappresentante dell'impresa medesima, con cui i primi si impegnano ad acquistare la partecipazione prevalente in caso di ammissione a contributo e il secondo si impegna a cederla.

3. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia verifica il permanere del

requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d). Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, l'acquisto della partecipazione prevalente è effettuato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo. La Provincia competente verifica l'intervenuta conclusione del contratto.

4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo:

a) entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deposita presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute e quietanzate, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia. La documentazione giustificativa delle spese di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, ha data non successiva al novantesimo giorno decorrente dalla data dell'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative.

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, commi 4 e 9, i soggetti beneficiari depositano presso la Provincia competente, entro tre mesi decorrenti dall'acquisto della partecipazione prevalente nell'impresa, la documentazione attestante l'acquisto medesimo.

5. Il rendiconto e la documentazione giustificativa di cui al comma 4 sono presentati ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000.

6. Il soggetto beneficiario trasmette annualmente alla Provincia competente una dichiarazione attestante il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 8, comma 7.

Art. 22

Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 10

1. Le domande di incentivo, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente alla trasformazione, all'assunzione o all'inserimento lavorativo e sono corredate da:

a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali di cui agli articoli 14 e 15;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c) la documentazione attestante la vigenza del contratto di apprendistato che si intende stabilizzare ovvero il soddisfacimento, da parte del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione o del tirocinio che si intende stabilizzare, di tutti i requisiti di cui all'articolo 10, commi 2 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9;

d) la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore interessati, con la quale il primo si impegna a realizzare la trasformazione del rapporto, l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a contributo di cui al presente regolamento ed il secondo dichiara la disponibilità ad accettare la trasformazione, l'assunzione o l'inserimento.

2. Ai fini dell'istruttoria, la Provincia può richiedere copia dei contratti idonei ad attestare il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

Art. 23

Disposizioni procedurali comuni

1. Le domande di incentivo vengono istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui agli articoli 20, 21 e 22, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

3. Il provvedimento di concessione per i contributi di cui all'articolo 16, comma 1, prevede espressamente che il contributo ha natura di aiuto de minimis ai sensi della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

4. Le Province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 20, comma 2, o 22, comma 3, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui all'articolo 21, comma 4.

5. I procedimenti di cui al presente regolamento si concludono entro un termine non superiore a novanta giorni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 24

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 10 sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, l'incentivo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata, purché in capo a tale ultimo

soggetto prosegue il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto l'incentivo.

2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata presenta domanda di subentro alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1.

3. La domanda di cui al comma 2 è corredata, a pena di inammissibilità, da:

a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;

b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto l'incentivo;

c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto l'incentivo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge.

4. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all'articolo 7, l'impresa per la cui costituzione è stata presentata la domanda di incentivo sia interessata da trasformazione, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) la partecipazione prevalente nel capitale sociale del soggetto risultante dalla trasformazione deve essere posseduta dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che avevano presentato la domanda di incentivo relativa alla costituzione dell'impresa oggetto di trasformazione;

b) il soggetto derivante dalla trasformazione deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).

5. Ai fini del comma 4, il soggetto risultante dalla trasformazione presenta domanda di subentro alla Provincia alla quale era stato richiesto l'incentivo entro novanta giorni dall'iscrizione dell'impresa derivante dalla trasformazione nei Registri o negli Albi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a).

6. La domanda di cui al comma 5 è corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 4.

7. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui ai commi 2 e 5, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione contiene altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

Art. 25
Revoca dei benefici

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 5 e 10:

- a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nel termine perentorio di novanta giorni di cui agli articoli 20, comma 2, o 22, comma 3;
- b) l'esito negativo della verifica di cui agli articoli 20, comma 2, o 22, comma 3.

2. Comportano la revoca parziale degli incentivi di cui agli articoli 5 e 10 i seguenti eventi, intervenuti dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento:

- a) il licenziamento del lavoratore;
- b) le dimissioni volontarie o il decesso del medesimo;

3. Con riferimento agli eventi di cui al comma 2, lettere a), e b), il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:

- a) se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, nella misura del 60 per cento dell'ammontare dell'incentivo;
- b) se l'evento si verifica decorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'incentivo;
- c) se l'evento si verifica decorsi due anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi tre anni, nella misura del 15 per cento dell'ammontare dell'incentivo.

4. In relazione agli incentivi di cui all'articolo 6:

- a) trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1;
- b) il soggetto beneficiario provvede alla restituzione del 60 per cento dell'ammontare dell'incentivo se prima che siano trascorsi sei mesi dall'assunzione si verifica uno degli eventi di cui comma 2, lettere a), e b).

5. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 7:

- a) il mancato acquisto della partecipazione prevalente entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all'articolo 21, comma 3.
- b) il mancato deposito, nel termine indicato, della documentazione di cui all'articolo 21, comma 4, lettere a) e b).

6. Comportano la revoca totale dell'incentivo di cui all'articolo 7:

- a) il mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 8, comma 7;
- b) i seguenti eventi, intervenuti entro un anno dall'erogazione dell'incentivo:

1) la cessazione dell'impresa. La revoca non ha luogo qualora l'impresa per la cui costituzione è stato erogato il contributo sia stata interessata da trasformazione e in relazione all'impresa derivante dalla trasformazione risultino soddisfatte entrambe le condizioni di cui all'articolo 24, comma 4;

2) il venir meno della titolarità della partecipazione prevalente nell'impresa in capo a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, appartengono ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) ovvero hanno i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5.

Art. 26

Rendicontazione, monitoraggio e valutazione

1. Entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello della ripartizione la Provincia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, provvede alla rendicontazione delle risorse.

2. Entro il 31 luglio dell'anno di presentazione della rendicontazione di cui al comma 1, la Direzione centrale competente in materia di lavoro, con proprio decreto, approva il rendiconto.

3. Il decreto di cui al comma 2 dispone, per le risorse risultate inutilizzate dalla Provincia, in via alternativa:

a) la restituzione alla Regione;

b) a titolo di compensazione, la corrispondente riduzione dei successivi trasferimenti delle risorse di cui all'articolo 18.

4. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi sono svolti dal Servizio osservatorio del mercato del lavoro.

5. Il Servizio osservatorio del mercato del lavoro produce con cadenza semestrale i rapporti di monitoraggio e di valutazione degli interventi rilevati alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 27

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114;

b) il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114", emanato con decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2010, n. 246;

c) il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114 “Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2011, n. 181;

d) il Regolamento recante “Modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114”, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 giugno 2012, n. 130;

e) il Regolamento recante “Modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114”, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2012, n. 263;

f) il Regolamento recante “Modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114”, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2013, n. 63.

Art. 28

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Entro il 30 giugno 2014 è possibile presentare alla Provincia competente domanda di incentivo per la creazione di nuove imprese, qualora la domanda medesima non sia già stata presentata conformemente alle disposizioni abrogate ai sensi dell’articolo 27, con riferimento ad imprese costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali, alla data medesima, non risultasse ancora decorso il termine di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 114/2010.

2. Le disposizioni abrogate ai sensi dell’articolo 27 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 29

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore l’1 gennaio 2014.

Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi

Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici. *Articolo 21*

Art. 21

(Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio regionale che stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale, interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro.

1 bis. I benefici di cui al comma 1 sono concessi con riferimento ai contratti di solidarietà difensivi stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2009.

2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. Condizione per la concessione dei benefici di cui al comma 1 è la preventiva concessione, da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale connessa alla stipulazione del contratto di solidarietà difensivo ovvero del contributo di solidarietà.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4491 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi" e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2009.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e l'erogazione dei contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per contratto di solidarietà difensivo, il contratto collettivo aziendale sottoscritto dal

datore di lavoro e dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale al fine di evitare in tutto o in parte riduzioni di personale attraverso una riduzione temporanea dell'orario di lavoro, ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell'articolo 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.

Art. 3
(Soggetti beneficiari e requisiti di fruibilità del contributo)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le imprese aventi sede o unità locali nella Regione Friuli Venezia Giulia che stipulano contratti di solidarietà difensivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di Regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale;

d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

e) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori.

Art. 4
(Ammontare del contributo)

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), per le imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi il contributo è pari ad euro due e centesimi cinquanta per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito dell'effettiva riduzione di orario per un periodo massimo consecutivo di 24 mesi per ciascuna unità aziendale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984:

a) per la quota del 40 per cento a titolo di sostegno all'impresa, fino ad un massimo di euro 200.000;

b) per la quota del 60 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge 148/1993, convertito dalla legge 236/1993:

a) per la quota del 20 per cento a titolo di sostegno all'impresa, fino ad un massimo di euro 200.000;

b) per la quota del 80 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il contributo di cui al presente regolamento può essere richiesto per periodi complessivi di esecuzione di contratti di solidarietà difensivi, ricompresi nell'arco di un quinquennio, non superiori a 36 mesi per ciascuna unità aziendale.

5. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 4 si considerano periodi fissi, il primo dei quali decorre dall'11 agosto 2010.

6. La quota di contributo erogata a titolo di sostegno all'impresa non può eccedere rispettivamente:

a) con riferimento al periodo consecutivo di cui al comma 1, l'importo massimo di 200.000 euro;

b) con riferimento al periodo complessivo di cui al comma 4, l'importo massimo di 300.000 euro.

7. La quota di contributo di cui ai commi 2, lettera b), e 3, lettera b), non ha natura di retribuzione in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge 148/1993 convertito dalla legge 236/1993.

8. Con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo le imprese possono richiedere che anche le quote di cui ai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), vengano concesse a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori, fermi restando gli importi massimi previsti dal comma 6, lettere a) e b), per le quote medesime.

9. Nell'ipotesi di cui al comma 8, anche alle quote di cui ai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), trova

applicazione quanto previsto dai commi 6 e 7.

Art. 5
(Regime di aiuto de minimis)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, le quote di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), sono concesse a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei:

a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013;

b) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 28 giugno 2014;

c) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, l'impresa presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 13, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

3. Il superamento dei massimali previsti dei regolamenti europei di cui al comma 1, impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 6
(Cumulo)

1. Il contributo concesso a titolo de minimis, nel rispetto dei limiti previsti dai rispettivi regolamenti, è cumulabile con altri interventi contributivi previsti da altre normative statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

2. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con i benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi, a meno che questa ultima espressamente escluda la cumulabilità con altre provvidenze.

3. L'importo complessivo percepito dai lavoratori in applicazione del cumulo dei benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi e dal presente regolamento non può eccedere l'ammontare della retribuzione che sarebbe stata dovuta in assenza di sospensione.

Art. 7
(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo, sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione posta certificata.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 4, ciascuna domanda di contributo è presentata con riferimento ad un periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo non superiore a 12 mesi, in relazione al quale è intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà.
3. La domanda è presentata, concluso il periodo di cui al comma 2, entro i successivi centottanta giorni.
4. Alla domanda di contributo deve essere allegata:
 - a) una copia del contratto di solidarietà difensivo;
 - b) la dichiarazione prevista per accertare il rispetto della normativa comunitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, qualora il soggetto richiedente non si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 8;
 - c) l'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario con le ore di riduzione effettivamente utilizzate per ciascun lavoratore;
 - d) una dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'intervenuta concessione da parte del competente organo nazionale del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà in relazione al medesimo contratto di solidarietà difensivo stipulato.
5. Qualora la concessione da parte del competente organo nazionale di cui al comma 4, lettera d), non risulti intervenuta entro il termine di cui al comma 3, la domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla concessione medesima.
6. Le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 8
(Concessione ed erogazione del contributo)

1. Nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in tema di aiuti de minimis, il Servizio competente procede contestualmente alla concessione e all'erogazione del contributo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. La quota del contributo di cui all'articolo 4, commi 2, lettera b), e 3, lettera b), deve essere versata dall'impresa beneficiaria ai lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà a titolo di sostegno al reddito, in misura proporzionale alla riduzione di orario prevista per ciascuno di essi, entro sessanta giorni dall'erogazione effettuata ai sensi del comma 1.
3. Qualora il soggetto richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 8, anche alle quote di cui all'articolo 4 commi 2, lettera a), e 3, lettera a), trova applicazione quanto previsto dal

comma 2.

Art. 9
(Domande non finanziate)

1. Con riferimento alle domande di contributo che non possano essere finanziate nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione per carenza di risorse, il contributo viene concesso ed erogato a valere sulla disponibilità di risorse dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 10
(Obblighi dell'impresa)

1. Entro trenta giorni dal versamento ai lavoratori delle quote di contributo di cui all'articolo 4, commi 2, lettera b), e 3, lettera b), effettuato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, l'impresa beneficiaria trasmette al Servizio competente la documentazione attestante l'avvenuto versamento medesimo.

2. Qualora il soggetto richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 8, anche con riferimento alle quote di cui all'articolo 4, commi 2, lettera a) e 3, lettera a), trova applicazione quanto previsto dal comma 1.

Art. 11
(Revoca e restituzione del contributo)

1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, entro il termine previsto, il Servizio competente assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione medesima.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, entro il termine perentorio fissato ai sensi del comma 1, comporta la revoca del contributo.

3. Il contributo revocato ai sensi del comma 2 deve essere restituito con le procedure previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 12
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 13
(Modulistica e allegati)

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è approvata la seguente modulistica:

a) il modello di domanda di contributo di cui all'articolo 7;

b) il modello della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 2.

2. La modulistica di cui al comma 1 è resa disponibile sul sito internet della Regione.

Art. 14
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235;

b) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 214;

c) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2011, n. 191;

d) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 76;

e) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2012, n. 228.

Art. 15
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano esclusivamente ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2 bis. Per l'anno 2014 le domande di contributo possono essere presentate anche successivamente al termine di sessanta giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo, di durata non superiore a 12 mesi, in relazione al quale è intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà, a condizione che le domande siano presentate entro un anno dalla concessione medesima.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Finanziamenti a province, comuni e loro forme associative per l'utilizzo di soggetti disoccupati in cantieri di lavoro

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013). *Articolo 9, commi da 127 a 137*

Art. 9

(Finalità 8 - protezione sociale)

- omissis -

127. La Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani.

128. Per la realizzazione dei cantieri di cui al comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione.

129. L'utilizzo dei soggetti di cui al comma 128 nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.

130. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione.

131. I cantieri hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

132. La Regione approva i progetti di cantiere presentati dagli enti di cui al comma 128 e ne autorizza la realizzazione. I progetti di cantiere possono essere finanziati anche totalmente dagli enti di cui al comma 128.

133. Al progetto di cantiere, se non già precedentemente presentato, deve essere allegato il piano di sicurezza che ne costituisce parte integrale e sostanziale.

133 bis. Ai soggetti utilizzati nei cantieri di lavoro è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del cantiere.

134. (ABROGATO)

135. Con avviso pubblico, approvato dalla Giunta regionale, sono definiti i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione e i contenuti dei progetti. Con l'avviso pubblico è altresì definita, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al comma 128.

136. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti.

137. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di 1.267.857,93 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9933 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

- omissis -

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2013, n. 021/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'articolo 9, comma 136, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative che promuovono cantieri di lavoro mediante l'utilizzo di soggetti disoccupati.

2. L'utilizzazione di soggetti disoccupati nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) soggetti beneficiari: Province, Comuni o loro forme associative aventi sede nel territorio della Regione;

b) cantieri di lavoro: inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in attività temporanee e straordinarie in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;

c) lavoratori utilizzati: soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in Regione;

d) Avviso pubblico: l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, che definisce:

1) i requisiti dei soggetti disoccupati;

2) la misura dell'indennità giornaliera;

3) le modalità di presentazione e i contenuti dei progetti;

e) Servizio: il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di lavoro.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare del finanziamento i soggetti beneficiari che promuovono progetti per la realizzazione di cantieri di lavoro che prevedono l'utilizzo di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4
(Lavoratori utilizzati)

1. I requisiti dei lavoratori utilizzati nei cantieri di lavoro sono definiti con l'Avviso pubblico.
2. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione.

Art. 5
(Risorse)

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro vengono ripartite tra i quattro territori provinciali le risorse disponibili in proporzione al numero massimo di lavoratori utilizzabili nei cantieri di lavoro, calcolati ai sensi dell'articolo 6, da parte delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative aventi sede in ciascun territorio provinciale.

Art. 6
(Ammontare del finanziamento)

1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti di cantieri di lavoro assegnando un finanziamento pari al 100 per cento dell'indennità giornaliera stabilita con l'Avviso pubblico e al 100 per cento del trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo.

2. Sono finanziabili progetti presentati dai soggetti beneficiari che prevedono l'utilizzazione del seguente numero massimo di lavoratori:

a) (ABROGATA);

b) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile fino a 5000 abitanti: 2 lavoratori;

c) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 5001 fino a 10000 abitanti: 3 lavoratori;

d) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 10001 fino a 15000 abitanti: 4 lavoratori;

e) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 15001 fino a 30000 abitanti: 5 lavoratori;

f) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 30001 fino a 100000 abitanti: 10 lavoratori;

g) Comuni e Province con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile con più di 100000 abitanti: 12 lavoratori.

Art. 7
(Presentazione della domanda di finanziamento)

1. La domanda di finanziamento, corredata dal progetto e dall'eventuale delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è presentata, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al

settore lavoro, ed è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD, secondo le modalità indicate nelle linee guida per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda di finanziamento.

2. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di finanziamento per ciascun Avviso.

Art. 8

(Concessione ed erogazione del finanziamento)

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 5. Le eventuali risorse residue vengono ripartite proporzionalmente tra gli altri territori provinciali, secondo il parametro di cui all'articolo 5, comma 1.

1 bis. Ai fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD).

2. Il Servizio concede il finanziamento e contestualmente eroga il 70 per cento del finanziamento concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.

3. Entro trenta giorni dall'avvio del cantiere il soggetto beneficiario è tenuto a darne comunicazione al Servizio.

4. Il cantiere di lavoro è regolarmente avviato se almeno un lavoratore inizia il periodo di utilizzazione entro il termine perentorio stabilito dall'Avviso pubblico.

5. Il mancato avvio del cantiere di lavoro entro il termine perentorio di cui al comma 4 comporta la revoca del finanziamento concesso e la restituzione della quota di finanziamento già erogata.

Art. 9

(Rendicontazione e saldo del finanziamento)

1. I soggetti beneficiari rendicontano il finanziamento ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro novanta giorni dalla conclusione del cantiere di lavoro allegando:

a) un prospetto contenente le spese effettivamente sostenute;

b) un rapporto finale di esecuzione del progetto.

2. Il Servizio eroga il saldo del finanziamento nei limiti del finanziamento concesso entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 10

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio sull'andamento dei cantieri di lavoro è svolto dal Servizio competente in materia di osservazione del mercato del lavoro.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Contributi alle Casse edili di mutualità e di assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia per il sostegno del reddito dei lavoratori edili licenziati nel 2015

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015). *Articolo 9, commi da 26 a 34*

Art. 9

(Finalità 8 - protezione sociale)

- omissis -

26. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 18/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2015 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

27. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 26 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

28. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 26, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

29. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 26 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

30. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 26, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

31. Le risorse di cui al comma 34 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2014.

32. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2015 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 26. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2014.

33. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2016 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

34. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 2137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

- omissis -

Contributi per i costi di trasporto scolastico e per l'acquisto di libri di testo

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998). *Articolo 16, commi da 47 a 50*

Art. 16

(Interventi nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e della cultura)

- omissis -

47. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado e anche al primo e secondo anno, qualora gli istituti scolastici frequentati non abbiano attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 16 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004). L'importo degli assegni di studio è determinato forfaitariamente in 350 euro per studente; qualora la distanza della residenza dello studente dall'istituto frequentato superi i venti chilometri, l'importo suddetto è fissato in 400 euro.

47 bis. L'Amministrazione regionale eroga, altresì, assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo non forniti in comodato, a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado presso istituti che abbiano attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2004. L'importo degli assegni di studio è determinato forfaitariamente in 150 euro per studente; qualora la distanza della residenza dello studente dall'istituto frequentato superi i venti chilometri, l'importo suddetto è fissato in 200 euro.

47 ter. (ABROGATO)

47 quater. (ABROGATO)

47 quinquies. Nell'ambito degli interventi di diritto allo studio, i soggetti istituzionali preposti possono assicurare altresì servizi di trasporto scolastico per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche con la partecipazione economica degli utenti

48. Gli assegni sono erogati dall'Amministrazione provinciale del territorio di residenza degli studenti ai nuclei familiari in possesso dei requisiti indicati ai commi 47 e 47 bis, nella misura ivi stabilita, tenendo conto delle condizioni economiche dei nuclei stessi, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

48 bis. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:

- a) il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;
- b) le fasce dell'ISEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 48.

48 ter. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'ISEE, come segue:

- a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
- b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
- c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
- d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).

48 quater. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso; l'attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), devono essere in corso di validità.

48 quinquies. Per l'anno scolastico 2014-2015 il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 aprile 2015.

49. (ABROGATO)

50. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

- omissis -

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

Art. 1

(Oggetto dell'intervento regionale)

1. Nell'esercizio della funzione di promozione del diritto allo studio, la Regione interviene a sollievo delle spese sostenute, nel corso di ciascun anno scolastico, per gli oneri di trasporto e per l'acquisto dei libri di testo, dagli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado e che appartengono alle famiglie meno abbienti, mediante la concessione di contributi finanziari, nei limiti e secondo le modalità di seguito indicate.

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali contributi statali, nonché con i sussidi concessi dai Comuni ai sensi della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio).

Art. 2

(Soggetti destinatari)

1. Il contributo per il diritto allo studio, di cui al presente Regolamento, è destinato alle famiglie meno abbienti che hanno, al proprio interno, studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.

Art. 3

(Requisiti di ammissibilità)

(ABROGATO)

Art. 4

(Misura del contributo)

(ABROGATO)

Art. 5

(Modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo è formulata da un genitore, o dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale o dallo studente interessato, se maggiorenne, e va presentata alla Provincia di residenza del richiedente.

2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal richiedente, sotto la propria responsabilità, che attesta:

a) la residenza e la composizione del proprio nucleo familiare;

b) la distanza tra la residenza e la sede della scuola frequentata dallo studente per il quale viene richiesto il contributo;

c) l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità;

d) l'indicazione dell'istituto scolastico e della classe frequentata.

3. Per nucleo familiare si intende quello previsto dalla normativa in materia di ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 6

(Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi)

1. Le Province provvedono alla raccolta delle domande pervenute entro il termine fissato; verificano la completezza della relativa documentazione; predispongono appositi elenchi nominativi dei nuclei familiari che risultano in possesso dei requisiti di ammissione al contributo, con l'indicazione dell'ammontare spettante a ciascun nucleo familiare.

2. Gli elenchi vengono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, che provvede all'approvazione dei contributi da concedere a ciascun nucleo familiare e al conseguente trasferimento alle Province delle somme dovute per l'erogazione ai beneficiari dei rispettivi territori.

Art. 7

(Verifiche e controlli e rendicontazione)

1. Le Amministrazioni provinciali esercitano l'attività di controllo prevista dall'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ad avvenuta erogazione dei contributi, le Province presentano alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, a titolo di rendiconto, l'elenco dei beneficiari delle somme effettivamente pagate e quietanzate, nonché la dichiarazione prevista dall'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000.

Art. 8

(Riduzione della misura del contributo in presenza di squilibrio tra risorse disponibili e fabbisogno)

(ABROGATO)

Art. 9

(Abrogazione di norme)

1. Il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0442/Pres. è abrogato.

NORMATIVA DI ALTRE REGIONI

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

L.P. 27-7-2007 n. 13 Politiche sociali nella provincia di Trento.

Art. 35

Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare e sono attuati in modo coordinato con eventuali altri tipi d'intervento.

2. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali consistono in un'erogazione monetaria temporanea, rapportata alle specifiche esigenze dei beneficiari, e si indirizzano a:

a) soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo; per i soggetti privi d'impiego sono coinvolti i centri per l'impiego e il richiedente s'impegna alla ricerca attiva di un lavoro ⁽³⁸⁾;

b) soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo; in questo caso l'intervento è comunque attivato in via sussidiaria rispetto ad altri interventi di sostegno ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento dei soli bisogni fondamentali.

2-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i casi in cui l'intervento di sostegno economico di cui al comma 2, lettera a), è concesso a favore dei titolari di partita IVA, anche prescindendo dall'obbligo di cessazione dell'attività. Con la stessa deliberazione è fissato l'importo massimo dell'intervento di sostegno economico in relazione agli effetti connessi al cumulo di benefici erogati dalla Provincia o dagli enti locali ⁽³⁹⁾.

3. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni specifici comprendono:

a) interventi economici straordinari finalizzati a far fronte a situazioni di emergenza individuale o familiare;

b) [interventi economici a favore di persone incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita nonché altre persone aventi requisiti previsti con deliberazione della Giunta provinciale, che usufruiscono a domicilio di un'attività di cura e di aiuto prestata a titolo di rapporto di lavoro da assistenti familiari qualificati iscritti ad un apposito registro; si prescinde dall'iscrizione al registro qualora assistito ed assistente siano legati da rapporto di coniugio o di parentela o di affinità; nei casi previsti dal regolamento di impossibilità giuridica di stipulare un contratto di lavoro tra assistito e assistente, l'intervento economico può essere erogato all'assistito, anche in assenza del contratto medesimo; l'ammontare dell'intervento è proporzionalmente ridotto qualora la persona fruisca di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali a carattere semiresidenziale o del servizio di assistenza domiciliare] ⁽⁴⁰⁾;

c) [assegni per la prima infanzia consistenti in erogazioni economiche bimestrali a sostegno delle famiglie per la cura e l'educazione dei figli nei primi tre anni di vita, nei limiti in cui analoghi interventi non siano previsti dalla normativa della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol] ⁽⁴¹⁾;

d) interventi specifici in favore di determinate categorie di soggetti caratterizzate da un particolare stato di bisogno;

e) prestiti sull'onore, consistenti in un'erogazione in denaro concessa senza interessi, in relazione a determinate spese, a persone e nuclei familiari che si trovano in situazioni temporanee di difficoltà finanziaria; per le giovani coppie, i nubendi e le famiglie numerose il prestito sull'onore è concesso secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6, comma 3, della legge provinciale sul benessere familiare ⁽⁴²⁾;

f) anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, consistenti nell'erogazione di somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento, a condizione che il richiedente surroghi l'ente competente nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.

4. L'erogazione degli interventi previsti da quest'articolo è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall'*articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993*; l'erogazione degli interventi previsti dal comma 2 è subordinata, inoltre, all'assenza, nel nucleo familiare del richiedente, di componenti nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di decadenza da un beneficio della medesima tipologia, ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, nel periodo antecedente individuato con deliberazione della Giunta provinciale; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale ⁽⁴³⁾.

(38) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 2, L.P. 28 marzo 2009, n. 2*.

(39) Comma aggiunto dall'*art. 65, comma 4, L.P. 27 dicembre 2012, n. 25*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(40) Lettera prima modificata dall'*art. 55, comma 1, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19* e poi abrogata dall'*art. 35, comma 4, lettera a), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(41) Lettera abrogata dall'*art. 37, comma 3, L.P. 2 marzo 2011, n. 1*.

(42) Lettera così modificata prima dall'*art. 8, comma 2, L.P. 28 marzo 2009, n. 2* e poi dall'*art. 37, comma 4, L.P. 2 marzo 2011, n. 1*. Vedi, anche, l'*art. 36, comma 2, della stessa L.P. n. 1/2011*.

(43) Comma così modificato prima dall'*art. 17, comma 4, L.P. 3 aprile 2009, n. 4* e poi dall'*art. 35, comma 4, lettera b), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1256**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento). Modificazioni della disciplina dettata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 del 2010 relativa all'intervento di sostegno economico di cui all'art. 35, comma 2.

Il giorno **15 Giugno 2012** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE **ALBERTO PACHER**

Presenti: ASSESSORI **MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti: **LORENZO DELLAI**

Assiste: LA DIRIGENTE **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto l'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 (Politiche sociali nella provincia di Trento), di seguito legge provinciale sulle politiche sociali, come modificato dall'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 2 del 2009 (Legge finanziaria di assestamento 2009), che prevede l'attivazione di interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali a favore sia di soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo sia di soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo.
- Visto l'Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale e criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2012, approvato con deliberazione n. 399 di data 2 marzo 2012, che tra l'altro individua le attività socio-assistenziali di livello provinciale.
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro n. 42 di data 26 ottobre 2011.
- Valutati gli esiti della sperimentazione dell'intervento condotta a far data dal 1° ottobre 2009, giorno di inizio della raccolta delle relative domande secondo la disciplina introdotta con deliberazione n. 2216 del 2009, successivamente modificata con deliberazione n. 1524 del 2010.
- Considerate le osservazioni ed i quesiti avanzati dai soggetti coinvolti a vario titolo nella raccolta delle domande (sportelli di informazione ed assistenza al pubblico della Provincia, servizi sociali territorialmente competenti ed istituti di patronato).
- Ritenuto necessario in particolare:
 - a) dare attuazione alla disposizione dell'articolo 35, comma 4, della legge provinciale sulle politiche sociali, come modificato dalla legge finanziaria provinciale 2012, che prevede, quale requisito di accesso all'intervento, l'assenza, nel nucleo familiare beneficiario, di componenti nei confronti dei quali sia stata pronunciata la decadenza del beneficio per avere reso dichiarazioni mendaci;
 - b) differenziare in modo più netto l'intervento a seconda dei soggetti competenti all'erogazione, rispettivamente Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (di seguito Agenzia) e enti locali competenti;
 - c) conseguentemente, restringere i canali di permeabilità tra le due sopra citate modalità, in particolare eliminando la verifica da parte dei servizi sociali sulle domande incongrue di competenza dell'Agenzia nel caso di rifiuto dell'attribuzione dell'ICEF consumi da parte del richiedente e l'attestazione di insussistenza della necessità di un percorso sociale ai fini dell'accesso all'intervento e dei successivi rinnovi;
 - d) predefinire la tempistica per la presentazione delle domande di rinnovo;
 - e) introdurre modalità di riduzione dell'entità dell'intervento, nel corso dei rinnovi, nel caso i componenti il nucleo familiare idonei al lavoro non svolgano nessuna attività lavorativa, con la finalità di responsabilizzare i fruitori del beneficio nell'attivarsi nel reperire un impiego;

- f) con riferimento all'intervento erogato dagli enti locali competenti in materia di servizi sociali, ricondurre a tale modalità anche i nuclei familiari che, pur potenzialmente idonei ad ottenerlo dall'Agenzia, sono già seguiti dai servizi sociali in quanto inseriti, con tutto il proprio nucleo familiare di riferimento, in strutture residenziali socio-assistenziali, sanitarie o socio-sanitarie; in questo caso l'importo dovuto è ridotto proporzionalmente al grado di copertura dei bisogni primari garantito dalla struttura;
 - g) specificare ulteriormente la composizione del nucleo da considerare ai fini della individuazione della situazione lavorativa;
 - h) rafforzare la condizionalità dell'intervento attraverso la formalizzazione di un patto di servizio tra percettore dell'intervento erogato dalla Provincia e Centro per l'impiego dell'Agenzia del Lavoro;
 - i) prevedere che non siano considerati ai fini della quantificazione dell'intervento i componenti il nucleo familiare, ai quali sono state contestate ovvero riconosciute condotte personali che appaiono particolarmente gravi o che destano particolare allarme sociale. L'individuazione delle fattispecie è avvenuto attraverso l'impiego del criterio della durata della pena edittale minima. Ciò al fine di garantire che i beneficiari di risorse pubbliche siano soggetti rispettosi delle fondamentali norme di convivenza civile e non abbiano violato precise e ben definite disposizioni dell'ordinamento penale. Gli stessi sono calcolati nel nucleo a seguito di sentenza di assoluzione o ad avvenuta esecuzione della pena;
 - j) disporre che ai fini della quantificazione dell'intervento di competenza degli enti locali possano essere riconosciuti i componenti il nucleo familiare di cui al punto i), sulla base di un progetto sociale di aiuto in presenza di problematiche sociali complesse;
 - k) istituire presso l'Agenzia un gruppo di lavoro per l'elaborazione di linee interpretative della disciplina prevista dagli allegati 1 e 2;
 - l) consentire di aggiornare la condizione di non autosufficiente a quanto risultante all'ultimo giorno del mese precedente quello della domanda, al fine di attribuire la relativa deduzione nel calcolo dell'ICEF.
- Visti i documenti recanti "Disciplina dell'intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007" e "Intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 - valutazione della condizione economica", qui allegati rispettivamente ai numeri 1 e 2.
 - Acquisiti i pareri dei servizi di staff e dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.
 - Acquisito il parere favorevole della IV Commissione permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, espressa con nota di data 24 maggio 2012.
 - Acquisita l'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali in data 9 maggio 2012.
 - A voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare il documento recante “Disciplina dell’intervento di sostegno economico di cui all’articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007”, qui allegato al numero 1;
- 2) di approvare il documento recante “Intervento di sostegno economico di cui all’articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 - valutazione della condizione economica”, qui allegato al numero 2;
- 3) di dare atto che l’intervento di cui all’articolo 35, comma 2, della legge provinciale sulle politiche sociali è integralmente disciplinato, con riferimento a tutte le domande raccolte a far data dal giorno 1 settembre 2012, da questa deliberazione e dai relativi allegati;
- 4) di disporre che il requisito di accesso all’intervento relativo alla residenza dichiarata dal richiedente sia accertato contestualmente alla corresponsione della somma erogata a seguito di presentazione della domanda di accesso all’intervento stesso;
- 5) di disporre che al verificarsi di dichiarazioni mendaci o non conformi ai requisiti richiesti per l’accesso all’intervento di cui al punto 1), si provveda al controllo dei requisiti dichiarati dallo stesso soggetto negli altri casi in cui risulti beneficiario di interventi a valere su leggi provinciali;
- 6) di confermare l’Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche (IRVAPP) della Fondazione Bruno Kessler quale soggetto incaricato dell’effettuazione della valutazione di impatto dell’intervento di cui all’articolo 13 dell’allegato al numero 1.

LF

**DISCIPLINA DELL'INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI
ALL'ARTICOLO 35, COMMA 2, DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 13
DEL 2007**

Capo I
Disposizioni comuni

Articolo 1
Oggetto

1. Al fine di assicurare a tutti i nuclei familiari aventi i requisiti di cui all'articolo 2 il raggiungimento di un reddito di garanzia per il soddisfacimento dei bisogni generali della vita, la Provincia concede ai medesimi un sostegno economico ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007.
2. L'intervento di sostegno economico di cui al comma 1 consiste in un'erogazione monetaria, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, ad integrazione di una condizione economica del nucleo familiare insufficiente rispetto ai bisogni di cui al comma 1.
3. L'ammontare del reddito di garanzia di cui al comma 1 è determinato, secondo le modalità di cui all'allegato 2, in euro 6.500,00 in termini di reddito equivalente annuo.

Articolo 2
Destinatari

1. Hanno titolo al beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di almeno un componente avente residenza da più di tre anni continuativi in un comune della provincia di Trento al momento della domanda;
 - b) indicatore di condizione economica del nucleo familiare (ICEF), considerando tutti i suoi componenti anche se non in possesso del requisito della triennialità della residenza e con le eccezioni di cui al comma 3, inferiore all'indicatore 0,13, corrispondente all'ammontare del reddito di garanzia di cui all'articolo 1;
 - c) assenza di componenti che hanno reso dichiarazioni mendaci relative ai requisiti di cui alle lettere a) e b), sulla base delle quali è stato adottato, nei 18 mesi antecedenti quello di presentazione della domanda, un provvedimento di decadenza totale dal beneficio di cui all'articolo 1.

2. Ai fini di questa disciplina il nucleo familiare è la famiglia anagrafica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, con le precisazioni individuate ai commi 3, 4 e 5.
3. Al fine della determinazione dell'indicatore della condizione economica del nucleo familiare:
 - a) si tiene conto della condizione economica del coniuge residente in Italia non facente parte del nucleo medesimo, ad eccezione del caso che lo stesso sia legalmente separato oppure irreperibile oppure denunciato, istruito, sottoposto a giudizio o condannato per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo medesimo. E' assimilata a separazione legale l'emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c. nei quali si prevede l'autorizzazione a diversa residenza del coniuge;
 - b) si tiene conto della condizione economica del genitore di uno o più minori facenti parte del nucleo medesimo che, ancorché residente altrove, coabita abitualmente con gli stessi;
 - c) non si tiene conto della condizione economica dei componenti risultanti sulla certificazione anagrafica per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione dalla scheda di famiglia o che di fatto hanno cessato la coabitazione in quanto irreperibili oppure denunciati, istruiti, sottoposti a giudizio o condannati per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo medesimo oppure in quanto hanno abbandonato il nucleo familiare al quale appartiene il coniuge. Lo stato di abbandono è comprovato da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica competente in materia socio-assistenziale.
4. Al fine della determinazione della misura dell'intervento economico ai sensi dell'articolo 7 non si tiene conto di:
 - a) componenti maggiorenni che, al momento della domanda, non hanno residenza continuativa in un comune della provincia di Trento da più di tre anni;
 - b) componenti di cui al comma 3, lettera c);
 - c) componenti detenuti in istituti di pena;
 - d) componenti ospitati per un periodo pari ad almeno 30 giorni presso strutture residenziali sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 1).
5. I componenti il nucleo familiare imputati o condannati in via definitiva o ai quali sia stata applicata la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale relativamente ai reati per i quali è prevista la pena edittale minima nella misura di tre anni sono sospesi dal computo ai fini della quantificazione dell'intervento, a meno che la pena principale o sostitutiva non sia stata eseguita, estinta o sospesa o i componenti siano stati assolti ai sensi dell'articolo 530 del Codice di procedura penale o prosciolti. Al verificarsi di uno dei predetti eventi i componenti il nucleo familiare, di cui originariamente non si è tenuto conto, sono calcolati retroattivamente nello stesso per le domande presentate dal nucleo nei due anni antecedenti. L'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza integrativa provvede ad effettuare i relativi conguagli.
6. L'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa provvede ad accertare d'ufficio la presenza nel nucleo di soggetti che versano nelle condizioni

di cui al comma 5 tramite l'acquisizione del certificato generale del casellario giudiziale e del certificato del casellario dei carichi pendenti limitatamente a quanto iscritto negli stessi. In occasione della presentazione della domanda il soggetto sospeso dal computo nel nucleo può esibire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che la pena principale o sostitutiva è stata eseguita, estinta o sospesa o che lo stesso è stato assolto ai sensi dell'articolo 530 del Codice di procedura penale o prosciolto.

Articolo 3

Deroghe all'onere di ricerca attiva di un lavoro

1. Ai fini di questa disciplina, sono considerati in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo le persone di età compresa tra i 18 anni e i 60 per le donne e i 65 per gli uomini, avviabili al lavoro, sia pure per il tramite del collocamento mirato secondo quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Ancorché privi di occupazione ed in grado di assumere o riassumere un lavoro ai sensi del comma 1, sono esentati dagli oneri di cui all'articolo 4:
 - a) persone, limitatamente ad una sola per nucleo, che hanno la cura diretta e continuativa di un qualsiasi componente del nucleo familiare o di un soggetto esterno al nucleo medesimo, purché legato da vincolo di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado; l'assistito deve essere beneficiario di indennità di accompagnamento o prestazioni analoghe;
 - b) studenti di scuola secondaria di secondo grado fino all'età di 21 anni ovvero, se di età superiore, nel corso legale di studi;
 - c) studenti universitari titolari di borsa di studio e studenti frequentanti corsi post-universitari;
 - d) giovani impegnati nel servizio civile su base volontaria;
 - e) persone di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b), c), e d);
 - f) persone appartenenti a categorie per le quali non è possibile l'accertamento dello stato di disoccupazione.
 - g) donne gestanti nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data del parto.
3. Ai componenti di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7, comma 2, anche se hanno sottoscritto la dichiarazione di disponibilità immediata all'accettazione di un impiego.

Articolo 4

Principio di condizionalità

1. Il nucleo familiare beneficiario dell'intervento è tenuto ad attivarsi per il superamento della propria condizione di bisogno economico derivante anche da stati di disoccupazione o inoccupazione dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1. L'impegno attivo alla ricerca di un impiego e l'obbligo di accettare le occupazioni offerte costituiscono condizione per poter fruire di rinnovi dell'intervento. L'inadempimento degli oneri previsti dai commi 2, 3 e 4 comporta, fatto salvo quanto previsto al comma 5, l'impossibilità per il nucleo

familiare del quale è componente la persona inadempiente di presentare domanda nei 12 mesi successivi alla data di perdita dello stato di disoccupazione.

2. I componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 1, non esonerati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo sono tenuti, contestualmente alla presentazione della domanda, a sottoscrivere la dichiarazione di disponibilità immediata all'accettazione di un impiego ovvero ad attestare di averla già sottoscritta presso l'Agenzia del Lavoro. In caso di sottoscrizione contestuale, la dichiarazione è trasmessa all'Agenzia del Lavoro per gli adempimenti di competenza. Agli stessi componenti può essere richiesta dall'Agenzia del Lavoro la sottoscrizione di un patto di servizio. L'individuazione delle persone alle quali proporre la sottoscrizione del patto di servizio avviene secondo i criteri stabiliti dall'Agenzia del Lavoro. Con particolare riferimento alle persone prive di occupazione da più di due anni a causa di specifiche problematiche, l'Agenzia del Lavoro e le strutture competenti in materia di interventi socio-assistenziali o di integrazione degli stranieri o di formazione concordano procedure per favorirne l'inserimento.
3. I componenti di cui al comma 2 sono tenuti a presentarsi alle convocazioni presso il servizio per l'impiego competente, a sottoscrivere il patto di servizio se proposto, ad adempiere agli impegni previsti dallo stesso e ad accettare l'impiego eventualmente offerto.
4. I componenti il nucleo familiare di cui al comma 2 sono comunque tenuti, anche in assenza di un patto di servizio, a:
 - a) accettare qualsiasi offerta di lavoro ad essi formulata, anche se dall'eventuale rifiuto non consegue il venir meno dello stato di disoccupazione. L'offerta di lavoro può essere rifiutata solo per motivi di salute certificati;
 - b) partecipare ad iniziative concordate con l'Agenzia del Lavoro;
 - c) non tenere i comportamenti che determinano la perdita dello stato di disoccupazione disposta dal servizio per l'impiego competente per motivi diversi dall'inizio di un'attività lavorativa;
 - d) non cessare l'occupazione per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dimissioni volontarie, se non per giusta causa, o per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'intervento secondo le modalità di cui al capo III sono tenuti agli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 se previsto dal progetto sociale. L'individuazione dei potenziali destinatari del patto di servizio è concordata tra servizio sociale e servizi all'impiego competenti.
6. Il servizio sociale territorialmente competente può, nell'ambito di una presa in carico complessiva ai sensi dell'articolo 11, disporre comunque l'erogazione dell'intervento nei confronti dei nuclei familiari già beneficiari dell'intervento secondo le modalità dei capi II o III qualora emergano particolari motivazioni o cause di disagio che abbiano determinato l'inadempimento degli oneri di cui ai commi 3 e 4.

Capo II
Intervento di competenza della Provincia

Articolo 5
Presentazione della domanda

1. Se il nucleo familiare presenta le condizioni di cui al comma 2, la domanda è presentata all’Agenzia Provinciale per l’Assistenza e la Previdenza Integrativa, di seguito Agenzia, per conto del nucleo da uno dei suoi componenti, anche avvalendosi, ai fini della presentazione telematica della domanda stessa, del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia previsti dall’articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992 e degli istituti di patronato ed assistenza sociale. Detto componente assume, ove la domanda sia idonea, la qualifica di titolare dell’intervento. La qualifica di titolare dell’intervento viene meno decorsi dodici mesi dalla data dell’ultima domanda idonea senza che siano presentate, secondo le modalità di questo capo, nuove domande per conto del nucleo familiare di appartenenza.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1 sono quelli nei quali alternativamente, al momento di presentazione della domanda:
 - a) nessun componente è idoneo al lavoro ai sensi dell’articolo 3, comma 1;
 - b) almeno un componente ricade in una delle seguenti condizioni:
 - 1) è occupato. Si intende occupata la persona che esercita, al momento di presentazione della domanda, un’attività lavorativa soggetta ad obblighi contributivi;
 - 2) ancorché non sia occupato, ha maturato, dal giorno 1 gennaio dell’anno di riferimento per i redditi considerati ai fini ICEF, copertura previdenziale obbligatoria per un periodo almeno pari a 8 settimane o 2 mesi o 56 giorni a seconda del regime contributivo obbligatorio di appartenenza; inoltre l’ultima occupazione svolta non è cessata per risoluzione consensuale, per dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle per giusta causa) o per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La giusta causa delle dimissioni è comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l’avvenuta opposizione del lavoratore dimissionario al comportamento illecito del datore di lavoro per mezzo di atti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c.;
 - 3) ancorché non sia occupato né abbia maturato il periodo di cui alla lettera b), è in cerca di occupazione da meno di sei mesi per sostituire un reddito da lavoro prodotto da un componente fuoriuscito dal nucleo nei tre mesi precedenti l’inizio della ricerca stessa.

3. Il richiedente può spontaneamente rettificare eventuali errori od omissioni presenti nelle dichiarazioni contenute nella domanda; l’eventuale maggiore importo spettante è riconosciuto solo se la modifica è effettuata nei primi tre mesi di erogazione dell’intervento. Tale disposizione vale anche per le domande presentate ai sensi dell’articolo 11.

Articolo 6
Valutazione della congruità della domanda

1. In sede di presentazione della domanda il richiedente è tenuto a fornire le informazioni previste al punto 4.1. dell'Allegato 2, al fine di verificare la compatibilità dei costi sostenuti dal nucleo nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati nella scheda ICEF con i redditi dichiarati per il medesimo periodo, come individuati al punto 4.2. dell'Allegato 2.
2. Se la spesa per i consumi risulta superiore ai redditi dichiarati, la domanda è incongrua; in detta ipotesi al nucleo familiare è attribuito l'indicatore di condizione economica superiore, corrispondente ai costi dei consumi.

Articolo 7
Modalità di determinazione dell'intervento economico

1. La misura mensile dell'intervento di sostegno economico erogato a seguito di presentazione della prima domanda di accesso all'intervento è data dalla trasformazione in reddito, divisa per dodici e arrotondata all'euro, della differenza tra l'indicatore di condizione economica corrispondente all'ammontare del reddito di garanzia e l'indicatore di condizione economica del nucleo familiare risultante in sede di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2. Nella trasformazione in reddito di detta differenza è applicata la scala di equivalenza utilizzata ai fini ICEF corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare, con l'esclusione dei componenti individuati dall'articolo 2, commi 4 e 5. Se la misura mensile risulta inferiore o uguale a 15 euro non si riconosce nessun importo. La condizione economica del nucleo familiare è ottenuta applicando agli elementi di reddito e patrimonio indicati nelle dichiarazioni ICEF il metodo di calcolo di cui all'allegato 2.
2. La misura mensile dell'intervento erogato a seguito di domanda di rinnovo è ridotta se nel nucleo familiare sono presenti, tra i componenti computati ai fini della quantificazione dell'intervento, soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, che al momento della domanda risultano non occupati da un periodo significativo. La riduzione avviene applicando alla misura mensile dell'intervento, calcolata secondo le modalità di cui al comma 1, la media aritmetica delle percentuali di spettanza dei componenti il nucleo familiare considerato ai fini della individuazione della situazione lavorativa di cui all'articolo 2, comma 6. La percentuale di spettanza individuale è pari a:
 - a) 75 per cento per i soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, che risultano non occupati da più di dodici mesi;
 - b) 85 per cento per i soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, che risultano non occupati da più di otto mesi;
 - c) 100 per cento per gli altri componenti.
3. Ai fini del comma 2:
 - a) la percentuale di spettanza di cui al comma 2 è comunque applicata anche se la domanda cui si riferisce perde la qualifica di domanda di rinnovo;

- b) per attività lavorativa si intende l'occupazione in relazione alla quale è stata maturata contribuzione previdenziale obbligatoria;
- c) la cessazione della causa di esonero dall'obbligo lavorativo di cui all'articolo 3, comma 2, equivale a cessazione dell'attività lavorativa;
- d) alle persone avviabili al lavoro per il tramite del collocamento mirato secondo quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applica comunque la percentuale di spettanza del 100 per cento.

Articolo 8

Durata e modalità di erogazione dell'intervento e recupero di somme percepite indebitamente

1. L'intervento ha una durata di mesi quattro e decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
2. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda l'Agenzia concede l'intervento sulla base dei dati trasmessi per via telematica, senza necessità di acquisire preventivamente il modello cartaceo della domanda. L'erogazione avviene in rate mensili con scadenza il giorno 27. La mensilità di dicembre è corrisposta con scadenza il giorno 16. Qualora l'importo della rata mensile sia pari o inferiore ad euro 50,00 l'intervento è corrisposto in un'unica soluzione il primo mese. Gli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia e gli istituti di patronato ed assistenza sociale trasmettono tempestivamente all'Agenzia i modelli cartacei delle domande raccolte.
3. In caso di decesso del titolare dell'intervento, le mensilità non riscosse possono essere erogate ad un delegato individuato per conto dei componenti superstiti del nucleo familiare beneficiario.
4. La restituzione da parte dell'interessato delle somme indebitamente percepite avviene entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza dal beneficio, fatta salva la possibilità di procedere attraverso compensazione o rateizzazione.

Articolo 9

Rinnovo dell'intervento

1. L'intervento può essere rinnovato per un massimo di tre volte a seguito di presentazione di un'apposita domanda, con la quale si attesta:
 - a) il perdurare dello stato di bisogno economico, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - b) il mantenimento della disponibilità all'accettazione immediata di un impiego manifestata attraverso la dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2.In occasione della presentazione della domanda di rinnovo si procede alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2.
2. La prima domanda di rinnovo può essere presentata a partire dall'inizio dell'ultimo mese di erogazione dell'intervento in essere, anche da un componente il nucleo familiare diverso dal titolare dell'intervento, senza che questa persona

assuma tale qualifica, anche qualora uscisse dal nucleo familiare. La seconda e la terza domanda di rinnovo possono essere presentate a decorrere dal quarto mese dopo il termine del precedente quadrimestre di erogazione. Esaurita la fase dei rinnovi una nuova domanda può essere presentata solo a decorrere dal dodicesimo mese dopo il termine dell'ultimo quadrimestre di erogazione. Se tra un quadrimestre di erogazione e l'altro decorrono almeno dodici mesi, la nuova domanda assume comunque la valenza di prima domanda e non di domanda di rinnovo. Nel caso in cui il titolare dell'intervento fuoriesca dal nucleo familiare, le eventuali mensilità residue sono revocate e il quadrimestre in cui il titolare dell'intervento è fuoriuscito dal nucleo familiare è considerato per intero al fine del conteggio del numero massimo di rinnovi. È fatta salva la possibilità per il nucleo familiare dal quale è fuoriuscito il titolare di intervento di presentare una nuova domanda.

3. I limiti temporali di cui al comma 2 non si applicano ai nuclei familiari nei quali:
 - a) tutti i componenti idonei ad assumere o riassumere un ruolo lavorativo e da ciò non esentati ai sensi dell'articolo 3 svolgono attività lavorativa;
 - b) nessun componente è idoneo al lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
4. La disciplina prevista dal presente articolo si applica in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un titolare dell'intervento; se nel nucleo sono presenti più componenti che rivestono tale qualifica, si tiene conto di quello a carico del quale risulta effettuato il maggior numero di rinnovi.

Articolo 10 *Incentivo al lavoro*

1. Al soggetto che inizia un'attività lavorativa è riconosciuto un incentivo monetario pari al doppio di una mensilità del beneficio in godimento al momento in cui detta attività prende avvio. Tale incentivo è erogato a condizione che alla data dell'inizio dell'attività lavorativa:
 - a) il soggetto sia componente, considerato ai fini dell'articolo 2, commi 3 e 4, di un nucleo familiare nel quale nessuno lavora;
 - b) il nucleo familiare di appartenenza stia percependo l'intervento di cui all'articolo 1;
 - c) il soggetto sia residente in un comune della provincia di Trento da più di tre anni continuativi; tale condizione deve permanere anche al momento di presentazione della domanda di cui al comma 2.
2. Ai fini di questo articolo, l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto a seguito di domanda presentata dall'interessato all'Agenzia nei sei mesi successivi la data di maturazione del primo anno di attività lavorativa ininterrotta. La concessione dell'incentivo avviene entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Ciascun soggetto può ottenere l'incentivo di cui al comma 1 una sola volta.
4. Questo articolo si applica anche nel caso che l'intervento sia stato erogato secondo le modalità di cui al capo III.

Capo III
Intervento di competenza degli enti locali

Articolo 11
Progetto sociale

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2, la domanda è presentata al servizio sociale territorialmente competente da parte dei nuclei familiari che:
 - a) non presentano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2;
 - b) anche se presentano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b):
 - 1) sono inseriti, anche a titolo di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, con il proprio nucleo familiare di appartenenza (anche monopersonale) in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale, socio-sanitario o sanitario che non garantiscono la completa copertura dei bisogni primari, a condizione che non risultino componenti di un nucleo familiare avente diversa residenza;
 - 2) hanno usufruito dei rinnovi consentiti dall'articolo 9 e presentano problematiche sociali complesse;
 - 3) risultano residenti senza fissa dimora;
 - 4) scelgono autonomamente di rivolgersi al servizio sociale, essendo caratterizzati da problematiche sociali complesse.

Il servizio sociale territorialmente competente assiste il richiedente nella redazione informatica della domanda.

2. L'accesso all'intervento di cui all'articolo 1 è consentito solo quando il servizio sociale, riscontrando una situazione caratterizzata da problematiche socio-assistenziali ulteriori rispetto al semplice bisogno di natura economica, redige un progetto sociale che riguarda tutti i componenti del nucleo familiare e gli stessi vi aderiscono. Il progetto è diretto a rispondere complessivamente, attraverso l'individuazione di soluzioni condivise, ai bisogni che costringono il nucleo in situazioni di dipendenza, al fine di evitare che nei beneficiari dell'intervento si determinino atteggiamenti o posizioni di rinuncia alla ricerca o al ripristino delle proprie autonome capacità di guadagno. Sulla base della valutazione professionale effettuata dai servizi sociali il progetto può, nei limiti individuati dalle lettere da a) a d), derogare alle disposizioni di cui ai capi I e II; in particolare esso prevede:
 - a) l'obbligo, per i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 1, di sottoscrivere l'impegno all'accettazione immediata di un impiego, ovvero prende atto dell'avvenuta sottoscrizione. E' possibile individuare casi di deroga a detto obbligo, ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 3, comma 2, nonché i componenti eventualmente eleggibili al patto di servizio di cui all'articolo 4, comma 5;
 - b) la durata dell'intervento, comunque non superiore ai sei mesi per i soggetti idonei ad assumere un ruolo lavorativo ed ai dodici mesi negli altri casi;
 - c) la quantificazione dell'intervento, con la possibilità di applicare la scala di equivalenza corrispondente ad un numero di componenti inferiore rispetto a quello individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e di non applicare quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 7; per i nuclei familiari di cui al comma 1, lettera b), numero 1, l'importo risultante è decurtato, in misura non superiore al 60%, tenendo conto del grado di copertura dei bisogni primari

garantita dalla struttura residenziale ospitante. Inoltre possono essere considerati anche i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 2, comma 5;

- d) l'eventuale sostituzione, in tutto o in parte, dell'erogazione monetaria con forme alternative di sostegno quali l'apertura di credito presso esercizi commerciali di generi di prima necessità;
 - e) ove possibile, la promozione della creazione di una rete di solidarietà coinvolgendo anche i parenti che non appartengono al nucleo familiare.
3. Il servizio sociale può disporre che il calcolo della condizione economica ai fini degli articoli 2, comma 1, lett. b), e 7 sia effettuato secondo le modalità di cui al punto 3 dell'allegato 2, anche se le fattispecie previste si sono verificate per cause diverse da quelle ivi individuate; inoltre, nel caso di domanda incongrua ai sensi dell'articolo 6, comma 2, può comunque disporre l'applicazione dell'ICEF risultante dalle dichiarazioni reddituali e patrimoniali se ritiene quest'ultimo maggiormente rappresentativo della reale condizione economica del nucleo familiare.
4. L'intervento subordinato all'adesione ad un progetto sociale non è sottoposto ai limiti di rinnovo di cui all'articolo 9, comma 1. Esso può essere sospeso, su valutazione del servizio sociale, qualora il nucleo familiare non aderisca con continuità al progetto sociale.
5. Anche in presenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, il servizio sociale rifiuta la concessione dell'intervento se:
- a) il nucleo familiare non aderisce ad un progetto sociale;
 - b) gli accertamenti condotti nella presa in carico del caso evidenziano che il nucleo familiare di appartenenza del richiedente vive in un contesto, gode di beni o conduce uno stile di vita di livello superiore a quello compatibile con l'indicatore di condizione economica dichiarato.
6. La concessione dell'intervento da parte dell'Agenzia a favore dei nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane può costituire presupposto per l'attivazione nei confronti di tali nuclei del segretariato sociale secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 3, ultimo periodo, della legge provinciale n. 13 del 2007.

Articolo 12

Modalità di erogazione dell'intervento sulla base di progetto sociale

- 1. L'erogazione è effettuata mensilmente dall'ente locale, che adotta ogni misura utile al fine di rispondere tempestivamente allo stato di bisogno manifestato.
- 2. E' fatto obbligo al richiedente di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella composizione del nucleo familiare; la rideterminazione dell'importo del beneficio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate dette variazioni.

Capo IV
Disposizioni finali

Articolo 13
Gruppo di valutazione sul reddito di garanzia

1. E' istituito presso l'Agenzia un gruppo di valutazione sul reddito di garanzia (di seguito gruppo) con la funzione di fornire linee interpretative sulla disciplina disposta da questo allegato e dall'allegato 2, sulla base anche di specifici quesiti posti dagli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia, dagli istituti di patronato ed assistenza sociale e dai servizi sociali.
2. Il gruppo è composto da:
 - a. il dirigente della struttura provinciale di primo livello competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
 - b. il dirigente dell'Agenzia o suo delegato;
 - c. il dirigente dell'Agenzia del Lavoro o suo delegato;
 - d. il dirigente della struttura provinciale di secondo livello competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
 - e. un rappresentante dei servizi sociali degli enti territoriali;
 - f. un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - g. un rappresentante dei centri di assistenza fiscale e un rappresentante degli istituti di patronato ed assistenza sociale delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale e delle ACLI.
3. Ai componenti del gruppo non spetta alcun compenso.

Articolo 14
Disposizioni transitorie

1. In riferimento ai nuclei familiari che si trovano nella fase dei rinnovi come disciplinato dall'allegato 1 alla deliberazione di giunta provinciale n. 1524 del 25 giugno 2010, la domanda di rinnovo presentata dopo l'entrata in vigore di questa disciplina è comunque considerata, indipendentemente dal numero di rinnovi già fruiti, come prima domanda di rinnovo.
2. I nuclei familiari in possesso della dichiarazione di insussistenza della necessità di un percorso sociale ai fini dell'accesso all'intervento e dei successivi rinnovi rilasciata ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dell'allegato 1 alla deliberazione di giunta provinciale n. 1524 del 25 giugno 2010, possono, successivamente alla data di entrata in vigore di questa disciplina e fino al termine di validità dell'attestazione, presentare una sola domanda di rinnovo.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, si applicano a decorrere dal giorno 1 novembre 2012, subordinatamente all'attivazione di procedure informatiche che consentano di processare in automatico i flussi di ritorno trasmessi dal casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Articolo 15
Monitoraggio

1. L'intervento economico di cui all'articolo 1 è oggetto di monitoraggio e di valutazione di impatto secondo le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

**INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO
DI CUI ALL'ARTICOLO 35, COMMA 2 DELLA L.P. N. 13 DEL 2007**

VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Il nucleo di riferimento è quello risultante, al momento di presentazione della domanda, dalla certificazione anagrafica di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

A tale disciplina si deroga nei casi individuati dall'art. 2, commi 3 e 5, dell'allegato 1.

Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente l'intervento di sostegno economico si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (di seguito "Disposizioni ICEF"), in vigore al momento della presentazione della domanda, tenuto conto di quanto di seguito specificato.

Ai fini della presente valutazione economica, si intendono per:

- "Dichiarazione ICEF", il documento previsto dalla Disposizioni ICEF in cui sono contenute le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà relative ai dati del reddito e del patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare da valutare;
- "Indicatore ICEF", l'indicatore della condizione economica familiare previsto dalla Disposizioni ICEF.

1 ANNO DI RIFERIMENTO DEI REDDITI E DATA DI RIFERIMENTO DEL PATRIMONIO

Si considerano, salvo quanto previsto al paragrafo 3:

- a) per le domande presentate nel primo semestre dell'anno i redditi relativi al secondo anno precedente;
- b) per le domande presentate nel secondo semestre dell'anno i redditi relativi all'anno precedente;
- c) il patrimonio mobiliare e finanziario esistente all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda.

2 CALCOLO DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Al fine di accertare l'effettiva necessità di usufruire dell'intervento, la condizione economica del nucleo familiare è valutata secondo quanto previsto dalle Disposizioni ICEF, con le seguenti deroghe e specificazioni:

- a) nel calcolo del reddito disponibile, in deroga a quanto previsto dalle Disposizioni ICEF, si deducono, nella misura massima individuata nella seguente tabella, gli importi relativi ai canoni di locazione e agli interessi su mutuo ipotecario e chirografario, al netto di eventuali agevolazioni pubbliche, prendendo a riferimento l'ultimo importo corrisposto su base mensile:

Numero di componenti	Importo deducibile €
1	205,00
2	215,00
3	245,00
4	260,00
5	295,00
6	330,00
7	390,00
8 e oltre	405,00

La deduzione spetta solo per gli oneri, risultanti da regolare contratto, riferiti all'abitazione principale. Ai fini di questa lettera è equiparata a canone di locazione la quota di compartecipazione dovuta dal nucleo familiare per l'uso di un alloggio, presso il quale il nucleo ha assunto la residenza, messo a disposizione nell'ambito di un intervento socio-assistenziale;

- b) non vengono applicate le deduzioni previste per:
- i componenti del nucleo familiare di sesso femminile che hanno svolto attività lavorativa;
 - i nuclei familiari composti da un solo genitore e da figli minori;
 - i nuclei familiari composti da entrambi i genitori lavoratori e da figli minori;
 - i nuclei in cui sono presenti almeno tre figli minori o, se maggiorenni, studenti e fiscalmente a carico;
- c) dal patrimonio da valutare si esclude l'abitazione principale del nucleo familiare e le relative pertinenze fino ad un valore ai fini ICI di 150.000 €
- d) l'eventuale eccedenza, assieme al rimanente patrimonio immobiliare e finanziario oltre le franchigie di non dichiarabilità previste per il patrimonio finanziario e per il reddito dominicale dei terreni agricoli, è convertita in reddito equivalente mediante l'applicazione di una percentuale del 20% fino a €10.000 e del 100% per importi eccedenti tale soglia;
- e) non si applica la deroga sulla valutazione dell'unità immobiliare di valore maggiore del nudo proprietario;
- f) il reddito ed il patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare sono pesati al 100%;
- g) non sono computati, in deroga al principio della valutazione delle altre fonti di entrata non rilevanti fiscalmente, gli interventi di sostegno economico di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 2), della legge provinciale n. 14 del 1991 e all'articolo 35, comma 2, e comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 13 del 2007;

- h) al fine dell'attribuzione della deduzione per non autosufficienti, si fa riferimento alla condizione di non autosufficiente risultante l'ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda;
- i) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, lett. d), dell'allegato 1, la deduzione prevista per i componenti del nucleo familiare non autosufficienti è sostituita dalla deduzione delle spese sostenute per l'ospitalità in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali se l'importo di questa ultima deduzione è superiore a quella prevista dalle Disposizioni ICEF.

3 AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI ICEF RIDETERMINAZIONE DEI REDDITI INDICATI NELLE DICHIARAZIONI ICEF A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI

Si considerano cambiamenti significativi per le finalità di questo intervento economico le seguenti fattispecie verificatesi nel periodo intercorrente tra il giorno 1 gennaio dell'anno di riferimento dei redditi e la data di presentazione della domanda:

- a) per lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi:
 - perdita o sospensione dell'attività lavorativa o variazione in misura superiore al 30% dell'orario di lavoro, avvenute per causa non dipendente dalla volontà dell'interessato;
 - perdita del diritto di beneficiare di ammortizzatori sociali;
- b) per lavoratori autonomi o con contratto di lavoro atipico che abbiano prodotto, nell'anno di riferimento, reddito da lavoro per un importo non inferiore a €5.000, la cessazione dell'attività lavorativa, purché avvenuta per causa non dipendente dalla volontà dell'interessato e con chiusura della partita IVA ove esistente;
- c) in riferimento a soggetti disoccupati o inoccupati, inizio di nuova attività lavorativa;
- d) inizio del percepimento dei seguenti redditi:
 - pensione di reversibilità;
 - altre entrate, aventi natura ricorrente, che vengono computate in base alle Disposizioni ICEF. Se l'entrata è rappresentata da pensioni, indennità o rendite comunque denominate spettanti ad invalidi civili, sul lavoro o per servizio, questa è valutata al 50%.

Si considerano avvenute per causa non dipendente dalla volontà dell'interessato le fattispecie dovute a:

- nel caso di lavoro dipendente, dimissioni per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, scadenza naturale del contratto di lavoro a termine (non vale per contratti di lavoro stagionale), superamento del periodo di comporto, infortunio o malattia invalidante con riduzione della capacità a meno di un terzo (invalidità pari o superiore al sessantasette per cento);
- nel caso di lavoro atipico, scadenza naturale del contratto di lavoro, infortunio o malattia invalidante come sopra definita;
- nel caso di lavoro autonomo e/o impresa commerciale e/o agricola, motivi economici, infortunio o malattia invalidante come sopra definita.

Al verificarsi dei cambiamenti significativi *sub* a), b), c) e d) i redditi indicati nelle dichiarazioni ICEF collegate alla domanda sono rettificati nel seguente modo:

3.1.

vengono esclusi dal computo i redditi che si riferiscono alla tipologia di attività lavorativa persa, cessata, sospesa o ridotta e sostituiti dal prodotto per dodici della media aritmetica delle mensilità nette percepite nei due mesi antecedenti la presentazione della domanda;

3.2.

vengono considerati i redditi derivanti dalla nuova attività lavorativa intrapresa dai componenti il nucleo familiare del richiedente o percepiti ai sensi della lettera d). Qualora si tratti di questi ultimi ovvero di redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o a programma, si assume come reddito annuo del soggetto il prodotto per dodici della media aritmetica delle mensilità nette, percepite nei due mesi antecedenti la presentazione della domanda. Per i redditi derivanti dall'esercizio di attività autonoma (impresa o professionale) il reddito annuo assunto per il calcolo della condizione economica è pari al reddito minimo di €5.000;

3.3

vengono escluse le imposte indicate nella Dichiarazione ICEF del componente che ha perso, cessato, sospeso o ridotto l'attività lavorativa.

Se nel periodo di cui al primo paragrafo si sono succeduti più cambiamenti significativi, si tiene conto dell'ultimo avvenuto.

4. CALCOLO DELLA CONDIZIONE ECONOMICA PRESUNTA SULLA BASE DEI CONSUMI

In riferimento ai nuclei familiari che presentano domanda idonea, è effettuata secondo le modalità di cui al punto 4.1. la stima della capacità economica necessaria a far fronte alle spese presuntivamente sostenute dagli stessi per i consumi nell'anno di riferimento del reddito di cui al punto 1., che è raffrontata con il reddito di cui al punto 4.2.

4.1. Calcolo stima dei consumi

a) I consumi di base sono calcolati, in via prudenziale, prendendo a riferimento talune voci della tabella dei consumi familiari elaborata dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, con importi ridotti nella misura di seguito indicata, in quanto potenzialmente riferibili a nuclei familiari strutturalmente poveri.

Tipologia consumo di base	Percentuale considerata
Alimentari	80%
Abbigliamento/calzature	40%
Energia elettrica	50%
Comunicazioni	40%

Gli importi annuali così ridotti risultano essere i seguenti:

N. componenti	1	2	3	4	5	+1
Alimentari	2.400	3.516	4.572	4.920	6.252	963
Abbigliamento e calzature	348	564	828	948	828	120
Energia elettrica	168	240	252	312	372	51
Comunicazioni	156	252	300	2076	324	42
Spesa totale €	3.072	4.572	6.952	6.456	7.776	1.176

b) Le spese per canoni di locazione e interessi passivi sui mutui corrispondono ai valori inseriti dal soggetto nella dichiarazione ICEF per l'anno di riferimento.

c) Le spese per il mantenimento di autoveicoli sono calcolate nell'importo forfetario pari ad €2.000,00 per ogni autoveicolo posseduto al 31/12 dell'anno di riferimento.

d) Le spese per la gestione dell'alloggio sono calcolate moltiplicando il costo forfetario a mq., individuato in € 18,00, per i mq calpestabili dell'abitazione di residenza del richiedente al 31/12 dell'anno di riferimento Il dato va dichiarato nella domanda con arrotondamento alla diecina inferiore.

La stima delle spese relative ai consumi è data dalla somma delle voci a) + b) + c) + d)

4.2. Reddito di confronto

Il reddito di confronto è dato dalla somma dei quadri dei redditi dichiarati presenti nella dichiarazione ICEF: da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo occasionale, agricolo, da impresa o lavoro autonomo professionale, da partecipazione e da redditi non fiscali, nonché dell'integrazione percepita a titolo dell'intervento qui disciplinato. A questi redditi dichiarati per l'anno di riferimento si aggiungono i redditi di chi ha iniziato un'attività lavorativa secondo quanto disposto dal punto 3.2.

4.3 Calcolo della congruità

Se la stima delle spese relative ai consumi è superiore al reddito di confronto la domanda è incongrua altrimenti è congrua. Nel caso di domanda incongrua, si applica quanto previsto dagli articoli 6 e 11, comma 3, dell'allegato 1.

5. CALCOLO DELL'INTEGRAZIONE MENSILE

Per determinare l'integrazione mensile è necessario calcolare l'ICEF attualizzato previa determinazione del reddito attualizzato. I passaggi riportati nel seguente articolo fanno riferimento all'algoritmo di calcolo dell'indicatore ICEF in vigore al momento di presentazione della domanda.

LRE = limite del reddito di garanzia equivalente annuale, ovvero il reddito al di sotto del quale un nucleo composto da una sola persona fruisce dell'intervento di sostegno economico. E' un parametro fissato dalla Giunta Provinciale.

VF = valore della scala d'equivalenza prevista dall'ICEF in base al numero dei componenti previsti dall'articolo 2, comma 3, del nucleo familiare.

VFi = valore della scala d'equivalenza prevista dall'ICEF in base al numero dei componenti del nucleo familiare escludendo i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4.

LR = limite del reddito di garanzia annuale rapportato al numero di componenti del nucleo familiare ai fini ICEF. E' dato dalla formula:

$$LR = LRE * VFi$$

RIF = reddito di riferimento, ovvero il fattore di normalizzazione del reddito e del patrimonio per la determinazione dell'ICEF.

CON = reddito presunto in base ai consumi. E' dato dalla somma dei consumi di base (determinati in funzione del numero dei componenti del nucleo ai fini del calcolo dell'ICEF), dei canoni di locazione CNL, degli interessi passivi sui mutui IMR, delle spese forfetarie di mantenimento degli autoveicoli (date dalla moltiplicazione del numero di autoveicoli posseduto AUTO per l'importo forfetario IFA) e delle spese forfetarie per la gestione dell'abitazione di residenza (date dalla moltiplicazione dei metri quadri dell'appartamento MQ per l'importo forfetario IFR).

$$CON = BASE (n_componenti) + CNL + IMR + AUTO * IFA + MQ * IFR$$

RLc = reddito familiare di confronto utilizzato per valutare la congruità delle entrate in rapporto ai consumi. E' dato dalla somma del reddito familiare RL (comprensivo dell'eventuale reddito di garanzia) e dei nuovi redditi non inclusi nella dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento (paragrafo 3 c) e d)).

$$RLc = RL + NUOVI_REDDITI$$

DETERMINAZIONE DELLA CONGRUITA': se il reddito presunto in base ai consumi CON è maggiore del reddito di confronto RLc allora la domanda è incongrua

RFa = reddito familiare disponibile annuale attualizzato applicando per ogni componente i correttivi previsti dal paragrafo 3. Nel caso in cui non si siano verificati gli eventi previsti dal paragrafo 3, RFa coincide con RF, ovvero con il reddito familiare disponibile ICEF. Se la domanda è incongrua il reddito familiare disponibile annuale attualizzato RFa viene sostituito dal reddito presunto in base ai consumi CON.

RESa = valore ai fini ICI dell'abitazione principale del nucleo familiare e delle relative pertinenze all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda

PIa = valore ai fini ICI del patrimonio immobiliare oltre l'abitazione di residenza all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda

PMa = patrimonio mobiliare familiare oltre la franchigia di non dichiarabilità all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda.

Pa = patrimonio familiare complessivo oltre le franchigie del nucleo attualizzato. In formula:

$$Pa = \text{Max}(0 ; RESa - 150.000) + PIa + PMa$$

PFa = patrimonio familiare convertito in reddito equivalente attualizzato. Si calcola nel seguente modo:

$$PFa = \text{Max}(0 ; Pa - 8.000)$$

VRFa = valutazione del reddito familiare disponibile normalizzata. In formula:

$$VRFa = \text{Min}(1 ; RFa / (RIF * VF)$$

VPFa = valutazione del patrimonio familiare convertito in reddito equivalente normalizzato. In formula:

$$VPFa = \text{Min}(1 ; PFa / (RIF * VF)$$

ICEFa = ICEF attualizzato. E' dato dalla seguente formula:

$$ICEFa = VRFa + VPFa - VRFa * VPFa$$

I = integrazione mensile al reddito. E' data dalla seguente formula:

$$I = \text{Max} (0 ; LR - ICEFa * RIF * VFi) / 12$$

Il richiedente è idoneo all'integrazione se la trasformazione in reddito dell'ICEF attualizzata ($ICEFa * RIF * VFi$) è inferiore al limite del reddito di garanzia rapportato al numero di componenti del nucleo familiare ai fini ICEF *LR*..



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1015**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale n. 13 del 2007 (Politiche sociali nella Provincia di Trento). Modificazioni della disciplina dettata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 del 15 giugno 2012 relativa all'intervento economico di cui all'articolo 35, comma 2.

Il giorno **24 Maggio 2013** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'articolo 35, comma 2 della legge provinciale n. 13 del 2007 (di seguito legge provinciale sulle politiche sociali) che prevede l'attivazione di interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali a favore sia di soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo sia di soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo;

Vista la deliberazione n. 1256 del 15 giugno 2012, con la quale la Giunta provinciale ha da ultimo disciplinato il citato intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge sulle politiche sociali;

Preso atto che la legge provinciale 27.12.2012, n. 25 (finanziaria provinciale 2013) all'articolo 65, comma 4, dispone che dopo il comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali è inserito il seguente: "*2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i casi in cui l'intervento di sostegno economico di cui al comma 2, lettera a), è concesso a favore dei titolari di partita IVA, anche prescindendo dall'obbligo di cessazione dell'attività. Con la stessa deliberazione è fissato l'importo massimo dell'intervento di sostegno economico in relazione agli effetti connessi al cumulo di benefici erogati dalla Provincia o dagli enti locali.*";

Dato che è quindi necessario intervenire sulla disciplina già approvata con la citata deliberazione n. 1256 del 15 giugno 2012 al fine di dare esecuzione a quanto previsto in materia dalla legge finanziaria provinciale 2013, introducendo le modifiche di seguito descritte:

- In riferimento all'ampliamento del beneficio a favore dei titolari di partita IVA, si rileva che la disciplina vigente già consente agli stessi l'accesso, senza richiedere la cessazione dell'attività, se in possesso del requisito di condizione economica ICEF inferiore a 0,13 nell'anno di riferimento ordinario; si tratta quindi di ampliare la possibilità di aggiornare le dichiarazioni ICEF per accedere all'intervento a seguito al verificarsi di cambiamenti significativi, aggiungendo alla cessazione dell'attività lavorativa con chiusura della partita IVA ulteriori casistiche (sospensione della partita IVA o svolgimento di procedure concorsuali) che comunque escludano comportamenti opportunistici da parte dei richiedenti. Si propone pertanto di modificare l'allegato 2, punto 3, primo capoverso, sostituendo la lettera b) con la seguente:
"b) "per lavoratori autonomi o con contratto di lavoro atipico che abbiano prodotto, nell'anno di riferimento, reddito da lavoro per un importo non inferiore a € 5.000, la cessazione o sospensione dell'attività lavorativa; la cessazione e la sospensione non devono dipendere dalla volontà dell'interessato e sono comprovate, rispettivamente, dalla chiusura e dalla sospensione della partita IVA ove esistente. Ai fini di questa lettera è equiparata a tali fattispecie l'instaurazione di una procedura concorsuale;
- In riferimento alla definizione di un importo massimo dell'intervento in relazione agli effetti connessi al cumulo dei benefici erogati dalla Provincia o dagli enti locali, si può ragionevolmente presumere che i beneficiari dello stesso

percepiscano, data la condizione di grave difficoltà economica in cui versano, anche altri interventi di sostegno economico.

Si propone pertanto di modificare l'allegato 1, articolo 7, inserendo dopo il comma 1 il seguente comma:

“1 bis) La misura mensile dell'intervento economico non può superare l'importo massimo di 950 euro.”

Verificato che la situazione di perdurante crisi economica pone in condizione di difficoltà numerosi nuclei familiari che in situazioni ordinarie non necessiterebbero dell'intervento dei servizi sociali;

Preso atto inoltre che dai dati disponibili sull'utenza dell'intervento automatico emerge che non ha potuto beneficiare dello stesso un numero non trascurabile di nuclei familiari in cui mancano alcuni requisiti per accedere al medesimo;

Considerata quindi la necessità di destinare in via sperimentale l'eventuale risparmio di spesa, derivato dalla modifica proposta di stabilire una misura mensile massima dell'intervento, alle tipologie di nuclei familiari sopra indicate sulla base di criteri proposti dal Gruppo di valutazione sul reddito di garanzia di cui all'articolo 13 dell'allegato 1 e approvati con deliberazione di Giunta provinciale;

Constatato infine che, nell'ambito della complessiva revisione dell'intervento apportata con deliberazione n. 1256 del 2012 era stato modificato anche l'art. 2 dell'allegato 1, nel senso di sopprimere nell'elenco dei componenti del nucleo familiare dei quali non si tiene conto ai fini della quantificazione dell'intervento la lettera e), riferita genericamente ai componenti non coabitanti, in quanto ritenuta pleonastica;

Considerato che tale soppressione ha dato luogo a difficoltà nella prassi operativa, si propone di modificare l'allegato 1, articolo 2, comma 4, inserendo dopo la lettera d) la seguente: *“d bis) componenti che comunque non coabitano.”* e l'articolo 3, comma 2, lett. e), sostituendo le parole *“lettere b) c), e d)”* con le parole *“lettere b), c), d) e d bis);”*.

Acquisiti i pareri dei servizi di staff e dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa;

Acquisita l'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali in data 13 maggio 2013;

Acquisito il parere favorevole della IV Commissione permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, espressa con nota di data 20 maggio 2013;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 del 2012 nei termini indicati in premessa ed in particolare:
 - a. di modificare l'allegato 1, articolo 2, comma 4, inserendo dopo la lettera d) la seguente: *“d bis) componenti che comunque non coabitano.”*;
 - b. di modificare l'allegato 1, articolo 3, comma 2, lett. e), sostituendo le parole *“lettere b) c), e d)”* con le parole *“lettere b), c), d) e d bis”*);
 - c. di modificare l'allegato 1, articolo 7, inserendo dopo il comma 1 il seguente comma: *“1 bis) La misura mensile dell'intervento economico non può superare l'importo massimo di 950 euro.”*;
 - d. di modificare l'allegato 2, punto 3, primo capoverso, sostituendo la lettera b) con la seguente: *“b) per lavoratori autonomi o con contratto di lavoro atipico che abbiano prodotto, nell'anno di riferimento, reddito da lavoro per un importo non inferiore a € 5.000, la cessazione o sospensione dell'attività lavorativa; la cessazione e la sospensione non devono dipendere dalla volontà dell'interessato e sono comprovate, rispettivamente, dalla chiusura e dalla sospensione della partita IVA ove esistente. Ai fini di questa lettera è equiparata a tali fattispecie l'instaurazione di una procedura concorsuale;”*
2. di mantenere invariato quant'altro disposto con la deliberazione di cui al punto 1.;
3. di disporre che le modifiche di cui al punto 1 si applicano a tutte le domande raccolte a far data dal giorno 1 luglio 2013;
4. di stabilire che in via sperimentale l'eventuale risparmio di spesa determinato dalla modifica di cui al punto 1, c), sia finalizzato all'intervento stesso sulla base di criteri proposti dal Gruppo di valutazione sul reddito di garanzia di cui all'articolo 13 dell'allegato 1 e approvati con deliberazione di Giunta provinciale.

LCA

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

D.P.G.P. 11-8-2000 n. 30 Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

Art. 19

Reddito minimo di inserimento ⁽²⁵⁾.

1. Il reddito minimo di inserimento è finalizzato al sostegno economico e sociale delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare.
2. La prestazione per il raggiungimento del reddito minimo di inserimento spetta qualora il nucleo familiare non disponga di un valore della situazione economica superiore a 1,22.
3. La prestazione è pari al 1,22 volte il fabbisogno per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a zero e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 1,22. Per nuclei familiari composti fino a 4 componenti la prestazione mensile erogata non può essere superiore a euro 1.100,00, da 5 o 6 componenti non superiore a euro 1.300,00 e per nuclei familiari composti da 7 e più componenti non superiore a euro 1.500,00; gli importi massimi vengono fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base ⁽²⁶⁾.
4. La prestazione è concessa per un periodo minimo di due mesi e massimo di sei mesi ed è erogata mensilmente. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione, può essere concessa ed erogata per un periodo massimo di dodici mesi. Nel caso di un utente che ha più di 75 anni e vive da solo, non ha un nucleo familiare collegato e ha un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione è concessa ed erogata per un periodo di dodici mesi; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d'ufficio ed è concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che presentano entrambe i citati requisiti ⁽²⁷⁾.
5. In caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a due mesi. Allo stesso modo, se sussistono controindicazioni sul piano assistenziale rispetto all'erogazione mensile in un'unica soluzione della prestazione, il comitato tecnico di cui all'articolo 8 può decidere che la prestazione stessa sia erogata a rate. La Giunta provinciale individua inoltre i casi in cui la prestazione può essere erogata in forma ridotta, in quanto determinati bisogni dell'utente sono già soddisfatti ⁽²⁸⁾.
6. La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.
7. Per ogni componente del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi o si attivi in modo insufficiente per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, in particolare attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le attività di cui al comma 8, la prestazione, salvo quanto previsto al comma 7-ter, è progressivamente ridotta, previa comunicazione scritta all'interessato, di un importo non superiore al 150 per cento della quota base ⁽²⁹⁾.
- 7-bis. Se uno o più componenti del nucleo familiare, per almeno due volte complessivamente, rifiutano o interrompono in anticipo, senza giustificati motivi, i programmi personalizzati di integrazione sociale di cui all'articolo 35 o le attività di cui al comma 8 del presente articolo, il nucleo familiare, è escluso dalla presente prestazione per un periodo di dodici mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a

quello dell'ultimo rifiuto o dell'ultima interruzione ⁽³⁰⁾.

7-ter. Nei casi di cui al comma 7 al nucleo familiare deve comunque essere garantita una disponibilità economica pari al 25 per cento della quota base per ogni minore presente nel nucleo stesso ⁽³¹⁾.

8. In presenza di cause oggettive il comitato tecnico può decidere, anche a seguito di un parere motivato del centro di mediazione lavoro, che le persone, anziché cercare lavoro, esercitino le attività concordate e disciplinate esplicitamente nell'ambito del programma di interventi di integrazione sociale di cui all'articolo 35.

(25) Articolo prima modificato dall'*art. 1, D.P.P. 21 agosto 2008, n. 45* e poi così sostituito dall'*art. 11, comma 1, D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28*, a decorrere dal 1° settembre 2011.

(26) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12*, a decorrere dal 21 aprile 2012.

(27) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 2, D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12*, a decorrere dal 21 aprile 2012, e dall'*art. 4, comma 1, D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(28) Comma così sostituito prima dall'*art. 4, comma 1, D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e poi dall'*art. 2, comma 1, D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21*, a decorrere dal 1° luglio 2014.

(29) Comma così sostituito prima dall'*art. 5, comma 3, D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12*, a decorrere dal 21 aprile 2012, dall'*art. 4, comma 2, D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 ed infine dall'*art. 2, comma 2, D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21*, a decorrere dal 1° luglio 2014.

(30) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21*, a decorrere dal 1° luglio 2014.

(31) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21*, a decorrere dal 1° luglio 2014.



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
Servizio processo legislativo
PO Supporto al processo legislativo negli ambiti della
III Commissione permanente

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste